



# **CORTE DEI CONTI**

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

## **REFERTO**

SU

**GLI INCARICHI**

**DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA**

**NEGLI ENTI LOCALI - ESERCIZI 2013 / 2015**

*(art. 1, comma 173, l. n.266/2005)*





# **CORTE DEI CONTI**

---

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

## **REFERTO**

SU

**GLI INCARICHI**

**DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA**

**NEGLI ENTI LOCALI - ESERCIZI 2013 / 2015**

*(art. 1, comma 173, l. n.266/2005)*

**MAGISTRATO RELATORE :** *Cons. Nicola BONTEMPO*

**HANNO COLLABORATO:**

ad istruttoria e elaborazione dati: *sig.ra Simona COLASANTI*  
*dr.ssa Carla BONI*

ad attività di supporto e segreteria: *Michela BATTISTINI*



## **DELIBERAZIONE**





## *Corte dei Conti*

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

- Cristina	ZUCCHERETTI	Presidente
- Nicola	BONTEMPO	Consigliere, Relatore
- Mauro	NORI	Consigliere
- Giancarlo C.	PEZZUTO	Consigliere
- Fabio	ALPINI	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934 n.1214 s.m.i., T.U. delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite il 16.06.2000, e s.m.i.;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTO l'art. 1, comma 173, l. 22 dicembre 2005 n.266;

VISTA la deliberazione della Sezione n.301/2009/REG del 16.09.2009, recante le Linee Guida ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1, comma 173, l. n.266/2005;

VISTA la documentazione trasmessa dagli enti, per gli esercizi 2012 / 2015, in ottemperanza all'art.1, comma 173, cit.;

VISTE le richieste formulate agli enti, nel corso dell'istruttoria, di integrazioni documentali e/o di chiarimenti, come in referto indicato;

VISTO il referto presentato dall'istruttore Cons. N. Bontempo, che illustra gli esiti della analisi;

VISTA l'ordinanza presidenziale di convocazione della Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO in camera di consiglio il relatore, Cons. Nicola Bontempo;

**DELIBERA**

- 1) E' approvato il referto relativo a "Incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca negli enti locali - esercizi 2013 / 2015", redatto ai sensi dell'art. 1, comma 173, l. n.266/2005, che è accluso alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.
- 2) Copia della presente deliberazione e dell'accluso referto sono trasmesse via posta elettronica, a cura della Segreteria della Sezione, cui è dato mandato, a :
- a. Consigli di comuni, provincie (e città metropolitana), unioni di comuni della regione Toscana;
  - b. Sindaci e Presidenti dei predetti enti;
  - c. Segretari Generali, Direttori Generali, Responsabili del servizio finanziario, Revisori dei conti, Organi di controllo interno, OIV, dei predetti enti;
  - d. Responsabili per la prevenzione della corruzione (art.1, comma 7, l. n.190/2012) dei predetti enti, quali Responsabili per la trasparenza ex art.43 l. d.lgs. n.33/2013, per il tramite dei rispettivi Sindaci e Presidenti, ai fini degli adempimenti di cui all'art.31 d.lgs. n.33/2013 cit.;
  - e. Consiglio delle Autonomie locali della Toscana, per il tramite del suo presidente;
  - f. Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Toscana della Corte dei conti, ai sensi e per gli effetti degli artt.51 e 52, comma 4, d.lgs. 26 agosto 2016 n.174;
  - g. Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, ai sensi dell'art.9, comma 9, del citato Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e per quant'altro di ragione;

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 11 aprile 2018.

Il Relatore  
f.to Nicola BONTEMPO

Il Presidente  
f.to Cristina ZUCCHERETTI

Depositata in Segreteria il 16 aprile 2018  
Il funzionario preposto al Servizio di supporto  
f.to Claudio FELLI



**REFERTO**



# INDICE

## I n d i c e

1. Introduzione.....	p...1
2. Presupposti e limiti dell'analisi. ....	p...3
3. Quadro normativo di riferimento. ....	p...9
4. Gli orientamenti della giurisprudenza in materia di incarichi esterni. ....	p..23
5. I presupposti di legittimità dell'incarico.....	p..27
6. Incarichi oggetto del referto - (a) analisi dei dati aggregati.....	p..35
7. Incarichi oggetto del referto – (b) analisi dei singoli incarichi.....	p..49
8. Conclusioni .....	p..75

## T a b e l l e



# 1. INTRODUZIONE.

Il presente referto concerne il controllo, da parte della Sezione regionale, degli atti di spesa di importo superiore ad €5mila, relativi a collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, adottati negli esercizi 2013, 2014 e 2015 dagli enti territoriali diversi dalla Regione, e trasmessi a questa Corte ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 173, l. 23 dicembre 2005 n.266, il quale prevede che *“Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.”*.

Come esplicitamente risulta dalla disposizione testé citata, il controllo commesso dalla legge a questa Corte si inquadra nell'ambito del controllo (di tipo cd. collaborativo<sup>1</sup>) sulla gestione, disciplinato dall'art.3, comma 4, l. n.20/1994 (secondo il quale *“La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche [...] verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni...”*) e richiamato dall'art.7, comma 7, l. n.131/2003 (secondo il quale *“Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione [...] la sana gestione finanziaria degli enti locali...”*); controllo che, nel caso di specie, si esercita sullo specifico segmento dell'azione amministrativa costituito dal conferimento degli incarichi di cui al sopracitato art.1, comma 173, l. n.266/2005.

§ § §

---

<sup>1</sup> Per la natura e le caratteristiche di questo controllo v. Corte Cost., n.29/1995.



## 2. PRESUPPOSTI E LIMITI DELL'ANALISI.

Il presente referto trova il suo presupposto ed il suo diretto antecedente, quanto a presupposti ed oggetto del controllo, rispettivamente nelle previsioni del citato art.1, comma 173, l. n.266/2005, da una parte; e, dall'altra, nelle deliberazioni di questa Sezione del 19 febbraio 2009 n.10/2009/REG, e del 16 settembre 2009 n.301/2009/REG.

**2.1** Viene anzitutto in rilievo, come testé anticipato, l'art.1, comma 173, l. n.266/2005 cit., a mente del quale *“Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.”*.

I richiamati commi 9, 10, 56 e 57 dell'art.1 l. n.266 del 2005 cit. (le limitazioni di spesa previste dai quali, peraltro, in quanto tali e per espresso disposto normativo, non si applicano agli enti locali<sup>2</sup>) nel testo vigente nel periodo di interesse del presente referto, riguardano spese per:

- studi ed incarichi di consulenza conferiti ad estranei all'amministrazione (anche pubblici dipendenti) dalle pp.aa. di cui all'art.1, co.2, d.lgs. n.165/2001 (*comma 9*);
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (*comma 10*);
- indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pp.aa. di cui all'art.1, co.2, d.lgs. n.165/2001 (*comma 56*);
- contratti di consulenza stipulati dalle pp.aa. di cui al comma 56 (*comma 57*)

Circa l'esatto ambito applicativo del detto comma 173, è intervenuta la Sezione delle Autonomie di questa Corte<sup>3</sup>, la quale - rilevato che il comma 173 abroga implicitamente, per incompatibilità, l'art.1, commi 11 e 42, l. n.311/2004 che in precedenza disciplinavano l'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti di determinati atti - ha chiarito che l'obbligo di trasmissione ivi previsto:

**a.** riguarda anche Regioni ed enti locali (inclusi i comuni sotto di 5mila ab., non avendo il comma 173 confermato l'esenzione del non più vigente art.1 co.42 l. n.311/2004) giacché il rinvio ai commi 9, 10, 56, 57 identifica solo il tipo di atti, mentre il valore precettivo dei commi 12 e 64 è solo quello di escludere tetti e limiti di spesa ivi previsti;

---

<sup>2</sup> Infatti, i commi 12 e 64 dell'art.1 stabiliscono che le disposizioni, rispettivamente, dei commi 9, 10, 11 e dei commi 56, 57, 58, 59, 60,63 *“non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.”*.

<sup>3</sup> C.Conti, Sez. Autonomie, n.4/2006.

- b.** concerne atti d'impegno o, comunque, di autorizzazione, e i soli atti di spesa adottati senza un previo provvedimento;
- c.** è limitato ad atti che comportino, singolarmente, una spesa eccedente €5.5mila;
- d.** va assolto a beneficio della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai fini dell'esercizio del controllo sulla gestione.

La giurisprudenza contabile ha affermato che *“l'accertamento dell'illegittimità per il mancato rispetto di uno o più dei requisiti di legge (talora verificabile nei limiti di sindacabilità di scelte discrezionali) comporta da un lato l'obbligo di rimuovere, ove possibile, l'atto con un provvedimento di secondo grado e dall'altro la responsabilità del soggetto che lo ha posto in essere”*<sup>4</sup>.

E' appena il caso di ricordare come non vengano in rilievo, in questa sede, le disposizioni di cui all'art.17, comma 30, d.l. n.78/2009, conv. con l. n.102/2009, il quale, aggiungendo le lettere *f-bis*) ed *f-ter*) all'art.3, comma 1, l. n.20/1994, ha ampliato il novero degli atti assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, includendo tra gli stessi gli atti ed i contratti di cui all'art.7, comma 6, d.lgs. n.165/2001 s.m.i. (*i.e. “incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”*) e di cui all'art.1, comma 9, l. n.266/2005 (*i.e. “studi ed incarichi di consulenza”*). Il successivo comma 30-bis dell'art.17 inserisce, infatti, nello stesso art.3 l. n.20/1994, il comma *1-bis*, secondo cui *“Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale di controllo di legittimità”*, la quale Sezione centrale di controllo di legittimità ha, del resto, convincentemente escluso l'applicabilità delle nuove disposizioni alle regioni ed agli enti locali<sup>5</sup> con una interpretazione costituzionalmente orientata la cui esattezza è stata poi confermata dalla stessa Corte costituzionale<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> V. C.Conti, Sez. contr. Lombardia, n. 244/2008.

<sup>5</sup> V. C.Conti, Sez. centr. contr. leg., delib. 25.11.2009 n.20, secondo cui il controllo di cui all'art.17, comma 30, d.l. n.78/2009 riguarda, *da un punto di vista oggettivo*, le collaborazioni coordinate e continuative e gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, senza alcun limite di importo economico; possono essere invece considerate estranee alla previsione normativa le fattispecie relative alle esternalizzazioni di servizi, alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, sempreché manchi ogni facoltà discrezionale della P.A., al patrocinio e rappresentanza in giudizio dell'amministrazione, agli appalti, contratti e incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici, nonché agli incarichi di docenza. Il medesimo controllo, *da un punto di vista soggettivo*, riguarda tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle non facenti parte delle strutture dirette dello Stato, con l'esclusione, alla stregua di una interpretazione “costituzionalmente orientata” della norma, delle Regioni e degli altri enti locali territoriali, ivi comprese le relative articolazioni, il cui assoggettamento a controlli interdittivi (e non meramente collaborativi) su singoli atti è da escludere, esorbitando dalla competenza dello Stato (legittimato a porre solo i “principi fondamentali” e la disciplina di principio delle politiche di bilancio, con la fissazione di tetti generali al disavanzo od alla spesa corrente, in via transitoria ed in vista di specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica: v. Corte cost., n.417/2005 e n.284/2009), rimanendo la concreta previsione degli strumenti e dei procedimenti di verifica nell'autonomia ex artt.118-119 Cost. di Regioni ed enti locali, che risulterebbe compromessa qualora l'intervento statale intervenisse sulle singole scelte degli enti locali. L'esclusione degli incarichi “di docenza” dal novero di quelli di cui alle citate lettere *f-bis* ed *f-ter*, sotto il profilo sia letterale che logico-sistematico, è poi confermata da C.Conti, sez. centr. contr. legitt., del. n.26/2011 e n.12/2011.

<sup>6</sup> V. Corte cost., 10 maggio 2010 n.172.



**2.2** In secondo luogo, vengono in rilievo, come detto, le due deliberazioni di questa Sezione già *supra* citate: la deliberazione 19 febbraio 2009 n.10/2009/REG - recante *Approvazione della relazione finale sull'esito dei pareri espressi dalla Sezione a seguito dell'esame dei regolamenti per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza (legge 244/2007, art.3, comma 56)* - con cui la Sezione (tenendo conto delle Linee guida adottate dalla Sezione Autonomie ai fini dell'attuazione del citato art.1, comma 173, l. n.266/2005<sup>7</sup>; nonché delle Linee di indirizzo dettate dalla stessa Sezione ai fini dell'interpretazione dell'art.3, commi 54-57, l. n.244/2007<sup>8</sup>, che nella formulazione originaria si riferivano testualmente ad “*incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione*”) si prefigge, tra l'altro, di fornire “*ulteriori chiarimenti a supporto degli enti locali per la modificazione o integrazione dei regolamenti [...] nonché a supporto dell'esercizio in concreto dell'attività di conferimento di incarichi esterni*”; e la deliberazione 16 settembre 2009 n.301/2009/REG (recante *Linee guida ai fini dell'adempimento di cui all'art.1, comma 173, della legge 22 dicembre 2005, n.266*), con cui la Sezione, al fine di “*chiarire perplessità e dubbi [...] in merito alla corretta individuazione degli atti da inviare al fine di ottemperare al citato obbligo di legge; in particolare in riferimento agli atti di incarichi esterni*” ha “*predisposto le seguenti linee guida...*”.

Alla stregua del ‘combinato disposto’ delle suddette delibere, risulta, in ordine all'obbligo di trasmissione degli atti di spesa inerenti incarichi esterni, che:

**a. esso riguarda gli atti di spesa relativi a:**

- incarichi di studio, ricerca e consulenza (incluso quelli di consulenza legale);
- incarichi di co.co.co. ex art. 7 d.lgs. n.165/01 (che, come novellato dal d.l. n.223/2006, consente che gli incarichi siano conferiti anche in tale forma);
- incarichi conferiti per la redazione di uno specifico prodotto;

**b. che sono invece esclusi dall'obbligo suddetto gli atti di spesa relativi a:**

- incarichi ex artt.110 (alta specializzazione) e 90 (incarichi di diretta collaborazione) Tuel;
- incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale, che esulano dalla nozione di consulenza<sup>9</sup>;
- incarichi non soggetti alla disciplina dell'art.7, comma 6, d.lgs.165/01 (organismi di controllo interno e nuclei di valutazione, Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici);

---

<sup>7</sup> C.Conti, Sez. Autonomie, n.4/2006.

<sup>8</sup> C.Conti, Sez. Autonomie, n.6/2008.

<sup>9</sup> In questi termini C.Conti, Sez. Autonomie, n.6/2008, che viepiù soggiunge come la rappresentanza e patrocinio legale possa essere ricondotta nell'ambito dell'appalto di servizi e segnatamente alla categoria “servizi legali” sub alleg. IIB del d.lgs. n.163/2006, che ex art.20 stesso d.lgs. costituisce uno dei contratti cd. ‘esclusi’, soggetto alle sole disposizioni degli artt.20 e 27 d.lgs. n.163/2006 cit.).

- prestazioni professionali che consistano nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge <sup>10</sup>, (v. “medico competente” ex d.lgs. n.81/2008; v. esperto qualificato” ex d.lgs. n.230/1995 in tema di gas radon) <sup>11</sup> ;
- servizi di architettura e ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.) ex d.lgs. n.163/2006<sup>12</sup>, e, in generale, l'appalto di lavori, beni o servizi di cui al citato d.lgs. n.163/06.

In proposito, giova rilevare che la distinzione tra gli incarichi ex art.7, comma 6, d.lgs. n.165/2001 e l'appalto di servizi di cui al d.lgs. n.163/2006 (codice dei contratti pubblici), per quanto non sempre agevole nella pratica, è, tuttavia, concettualmente chiara (talché se si può spiegare - seppur non mai giustificare - l'esistenza di erronee sussunzioni di singole fattispecie nell'una piuttosto che nell'altra categoria, risultano del tutto privi di senso quei casi in cui l'ente opera una sorta di sincretismo tra i due istituti e le relative discipline<sup>13</sup>). Infatti, *“l'incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea generale si configura come contratto di prestazione d'opera ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione* <sup>14</sup> [...mentre l'appalto di servizi...] *ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale”* <sup>15</sup>. E' pur vero che alcuni

---

<sup>10</sup> C.Conti, ss.rr. contr., n.6/2005.

<sup>11</sup> A tali incarichi possono assimilarsi, per *eadem ratio decidendi*, quelli previsti da norme regolamentari, come nel caso (v. determina provincia di Firenze n.1529/2013) del regolamento regionale (v. art.32 DPGR n.46/R/2007, che ha inserito dell'art.48 quater nel DPGR 18/R/2001) secondo cui della commissione di esame per la qualifica di guida turistica o ambientale devono far parte anche n.2 esperti del settore turismo designati dalle associazioni di categoria delle guide turistiche e ambientali e per il profilo di guida ambientale anche da un medico per la materia 'pronto soccorso'

<sup>12</sup> Sono stati esclusi dall'analisi, per il loro evidente carattere accessorio e la *vis attractiva* che ne consegue (*accessorium sequitur principale*), anche gli incarichi professionali che, pur non strettamente inerenti i servizi di architettura ed ingegneria, consistono in studi ed analisi direttamente funzionali e sovente anche strutturalmente collegati ad attività di progettazione o di pianificazione urbanistica (come ad es. gli studi geologici a corredo degli strumenti urbanistici o relative varianti). Sono stati invece inclusi, oltre gli incarichi di consulenza e/o assistenza professionale propriamente intesi, ancorché inerenti procedimenti volti all'adozione di atti generali o particolari, gli incarichi di studio e ricerca destinati a sfociare in pareri o che pur conferiti per integrare il quadro conoscitivo dell'amministrazione in vista o in previsione dell'adozione di atti anche programmatori o pianificatori non sono a questi strutturalmente collegati.

<sup>13</sup> Paradigmatico è, ad esempio, il caso della determina 727/2013 del comune di Altopascio, relativa all'incarico per attività di promozione culturale presso il Settore cultura e la Biblioteca comunale, nella quale contemporaneamente si 'considera' *“che nei termini dell'art.125 del d.lgs. 12.04.2006 n.163 vi è la possibilità dell'affidamento diretto dei 'servizi e collaborazioni tecnico professionali ... per un importo fino a 40.000 euro'; [e] che il presente incarico è conferito ai sensi dell'art. 2222 del C.C. (contratto d'opera);”*. E' appena il caso di rilevare che il richiamato regolamento interno (*“Visto l'art. 3 del vigente Regolamento delle forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 28 in data 03.06.2003, esecutiva, secondo cui sono eseguiti in economia, fra gli altri, spese per indagini, studi, rilevazioni e assistenza tecnica, legale e informatica connesse alle attività istituzionali”*) non potrebbe in alcun modo legittimare l'elusione dell'obbligo della previa procedura comparativa (ammesso che tale ne fosse il *dictum* e che lo stesso fosse attinente al caso di specie) poiché trattandosi di norma regolamentare *contra legem* esso è illegittimo e insuscettivo di applicazione.

<sup>14</sup> Da ciò un orientamento fa discendere la preclusione al conferimento di incarichi ex artt. 7, comma 6, d.lgs. n.165/2001 a soggetti societari, non sussistendo in tal caso il requisito della “individualità” della prestazione (v. C.Conti, sez. contr. Emilia-R., n.1/2013).

<sup>15</sup> C.Conti, sez. contr. Emilia-R., n.1/2013; in termini C.Conti, sez. Autonomie, n.6/2008; sez. contr. Toscana, n.10/2009; sez. contr., Lombardia, n.162/2016.

rapporti negoziali, che per il diritto civile sono qualificabili come contratti d'opera o di opera intellettuale, sono stati attratti - in punto di procedure per l'affidamento - alla disciplina di derivazione comunitaria (volta a favorire il confronto concorrenziale fra operatori economici, la libera circolazione di servizi ed il diritto di stabilimento) dettata dal codice dei contratti pubblici, il quale, in conformità alle norme comunitarie, nel delineare il proprio ambito oggettivo di applicazione, contiene una nozione di "contratto di appalto di servizi" (v. art.3, commi 3, 6 e 10 d.lgs. n.163/2006) molto più ampia di quella del codice civile e che attrae anche negozi qualificabili come contratti d'opera o di opera intellettuale <sup>16</sup>. Ma tale nozione "non si ripercuote, tuttavia, sulle definizioni di contratto di prestazione d'opera, di prestazione d'opera intellettuale o di appalto di servizi, come delineate dal codice civile, posto che il codice dei contratti pubblici è teso a disciplinare le procedure di affidamento di un'ampia gamma di contratti, che, pur definiti come "appalto", comprendono una serie eterogena di negozi civilistici (per esempio, somministrazione, mandato, trasporto, assicurazione etc., cfr. art. 1, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) del d.lgs. n. 50 del 2016)." <sup>17</sup>; talché, è stato affermato, la necessità di utilizzare, da parte di un professionista, mezzi compresi fra gli ordinari strumenti cognitivi ed operativi a disposizione di qualunque lavoratore del settore, non è sufficiente a ritenere che, per il diritto civile, il contratto debba essere inquadrato nell'appalto di servizi <sup>18</sup>. Ne consegue che "...«la materia è del tutto estranea a quella degli appalti di lavori, di beni o servizi, pertanto non può farsi ricorso neppure per analogia a detti criteri» (cfr. Deliberazioni SRC Lombardia, n. 37/2009 e SRC Prov. Trento, n. 2/2010 e n. 8/2010)" <sup>19</sup>; e che il ricorso all'appalto di servizi non può costituire un *escamotage* per aggirare i principi enucleati dalla giurisprudenza in materia di presupposti dell'affidamento di incarichi <sup>20</sup>, né i limiti di spesa previsti dalla legge <sup>21</sup>. In particolare, la distinzione tra incarico di prestazione d'opera e appalto di servizi rileva, per quanto attiene alle rispettive procedure di affidamento (pur ispirate alla comune esigenza di assicurare la *par condicio* dei contendenti) loro affidamento, in quanto: (a) confina al solo appalto di servizi la possibilità, sotto una certa soglia di valore, di affidamento diretto senza

---

<sup>16</sup> *Ex multis* C.Conti, sez. contr. Lombardia, n.178/2014.

<sup>17</sup> C.Conti, sez. contr. Lombardia, n.162/2016. In termini Cons. Stato, V, 11.5.2012 n.2730.

<sup>18</sup> C.Conti, sez. contr. Lombardia, n.178/2014.

<sup>19</sup> C.Conti, sez. contr. Lombardia, n.208/2013.

<sup>20</sup> C.Conti, sez. giurisd. Friuli V.G., n.73/2009.

<sup>21</sup> C.Conti, sez. contr. Emilia-R., n.1/2013.

previe procedure comparative, sempre obbligatorie (salvo circostanze del tutto particolari ed eccezionali: v. infra, nel §.4) per gli incarichi di prestazione d'opera <sup>22</sup>; (b) per il solo appalto di servizi i *curricula* dei candidati rilevano solo come requisito di ammissione alla selezione (salvo eccezioni particolari) e non di affidamento/aggiudicazione <sup>23</sup>.

c. che quanto alla documentazione da inviare, debbono essere trasmessi:

- i provvedimenti d'impegno della spesa;
- gli atti che consentano la verifica dei presupposti di legge per affidare l'incarico, e dunque: (1) il riferimento degli stanziamenti di bilancio perfezionati; (2) la determina (o delibera: n.d.a.) di affidamento dell'incarico che se del caso richiami l'atto di programma di cui all'art.42, comma 2, Tuel (v. art.3 co.55 l. n.24472007); (3) la convenzione stipulata con l'incaricato.

d. che quanto all'importo: non rileva né che parte della somma sia riferita a rimborsi spesa né che per un incarico ad un unico soggetto la spesa sia frazionata in atti di importo inferiore a €.5mila, poiché la spesa relativa all'incarico va considerata unitariamente ai fini della soglia di €.5mila.

\* \* \* \* \*

Va, infine, rilevato come in questa sede non vengano presi in considerazione gli incarichi di docenza sulla scorta delle considerazioni già esplicitate dalla Sezione centrale di controllo di legittimità, che, a proposito dell'interpretazione dell'art.3, comma 1 lett. f-bis ed f-ter legge n.20/1994, come inserite dall'art.17, comma 30, d.l. n.78/2009 conv. con l. n.102/2009, ha avuto modo di evidenziare che nel caso degli incarichi di docenza *“l'Amministrazione non intende sopperire a momentanee esigenze di natura occasionale, né tanto meno conseguire utilità derivanti da collaborazioni di carattere continuativo, né, infine, acquisire risultati di studi o ricerche, ovvero di apporti consulenziali [... ma ...] richiede a docenti universitari o a esperti particolarmente qualificati in specifiche materie, di svolgere una mera attività di insegnamento (di carattere universitario ovvero, più in generale, di natura formativa a favore di personale dipendente da pubbliche amministrazioni), che si conclude nell'ambito dei corsi all'uopo previsti e che non è riconducibile, né sotto il profilo letterale, né sotto il profilo logico-sistematico, alle citate lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994”* <sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> C.Conti, sez. contr. Piemonte, n.269/2014. In termini sez. contr. Toscana, n.10/2009, secondo cui *“ogni conferimento di incarico deve essere preceduto da una procedura comparativa e dalla pubblicità della stessa; pertanto è senz'altro contrastante con i principi della norma prevedere delle liste da aggiornare con cadenza periodica e/o in cui il criterio di scelta sia legato all'anzianità di iscrizione o ad altri elementi che, di fatto, non portano ad un'effettiva comparazione dei candidati.”*

<sup>23</sup> C.Conti, sez. contr. Lombardia, n.208/2013.

<sup>24</sup> C.Conti, Sez. Centr. contr. legitt., 3 dicembre 2011 n.SCCLEG/26/2011/PREV.

### 3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

E' principio risalente e consolidato - segnatamente nella giurisprudenza, anche di controllo, di questa Corte - che le pp.aa. per svolgere le attività di propria competenza e perseguire le finalità e curare gli interessi loro affidati, debbano avvalersi delle risorse umane e strumentali loro stabilmente assegnate, potendo ricorrere ad apporti di soggetti esterni solo in presenza di comprovata mancanza, nei propri organici, delle professionalità e del *know how* occorrenti.

Si comprende, allora, perché il legislatore - in particolare negli ultimi decenni, in concomitanza con un crescente attenzione per i profili quantitativo-qualitativi della spesa pubblica, per lo più in connessione con l'avvio, prima, e l'attuazione, poi, del processo di realizzazione dell'Unione economica e monetaria nell'ambito dell'U.E.<sup>25</sup> - abbia nel tempo introdotto plurime previsioni legislative dirette, nell'ottica di contenere il fenomeno negli stretti e rigorosi limiti della necessità e di evitarne l'abuso, a regolamentarlo, positivizzandone presupposti, condizioni e limiti, e requisiti, e stabilendo profili procedurali ed obblighi di comunicazione e di pubblicità.

Con riferimento agli enti locali ed agli esercizi considerati, vengono in rilievo le seguenti:

A) ***in primo luogo***, le disposizioni di carattere generale (e applicabili a tutte le pp.aa.):

- **d.lgs. n.165/2001, art.7, commi 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater.**<sup>26</sup>

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere

---

<sup>25</sup> Il processo di costituzione dell'U.E.M. tra i paesi dell'U.E., avviato con la presentazione, da parte dell'apposito Comitato incaricato dal C.E., del relativo progetto (cd. "Rapporto Delors") e, come proposto da quest'ultimo, attuato in tre fasi: *prima fase* (1.7.1990/31.12.1993) iniziata con l'abolizione delle restrizioni alla circolazione dei capitali e comprendente il lavoro preparatorio sfociato nel Trattato sull'U.E., firmato a Maastricht il 7.2.1993 ed entrato in vigore il 1.11.1993, recante i cd. parametri di Maastricht ("criteri di convergenza", requisiti economico-finanziari (su prezzi, finanza pubblica, tasso di cambio, tassi di interesse a lungo termine, richiesti agli Stati per l'ingresso nell'UEM; *seconda fase* (1.1.1994/31.12.1998) iniziata con l'istituzione dell'IME (che ha poi concluso il suo mandato con l'istituzione della BCE dall'1.6.1998) competente per tutte le attività preparatorie e di rafforzamento del coordinamento delle politiche monetarie degli Stati; *terza fase* (dal 1.1.1999) che vede l'introduzione dell'euro in base ai tassi di cambio con le divise nazionali fissati dal C.E.-Ecofin il 31.12.1998 col Reg.CE n.2866/98, l'assunzione della responsabilità della politica monetaria unica da parte della BCE, e l'entrata in vigore del Patto di Stabilità e crescita.

<sup>26</sup> C.Conti, sez. centr. contr. legitt., n.4/2011: "La disposizione di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 si pone con carattere di generalità per tutte le amministrazioni pubbliche, costituendo un ampio genus posto dal legislatore, al quale sono riconducibili tutte le ipotesi normative specifiche dei vari settori della P.A.". (in termini id, 25/2010).

preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto [e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.]<sup>27 28</sup>

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.<sup>29</sup>

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

## **B) in secondo luogo, disposizioni relative specificamente agli enti locali :**

### **• d.lgs. n.267/2000, art.110, comma 6.**

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

### **• l. n.311/2004, art.1, comma 42.**

42. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti<sup>30</sup>.

<sup>27</sup> Testo in vigore dal 31.10.2013 (per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n.101/2013 conv. l. n.125/2013).

<sup>28</sup> Il comma 5-quater dell'art.36 d.lgs. n.165/2001, introdotto, con effetto dal 31.10.2013, dal d.l. n.101/2013, dispone che: "I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato."

<sup>29</sup> Tale obbligo di pubblicità è considerato adempimento essenziale per la legittima attribuzione di incarichi (cfr., per tutte, Cons. St., n.3405/2010, TAR Puglia n. 494/2007; C.Conti, delib. Lombardia n.37/2009).

<sup>30</sup> E' stato posto il tema se la disposizione relativa alla valutazione dell'organo di revisione sia stata abrogata o meno dalla legge finanziaria per il 2006 o dalle norme successive. In tal senso C.Conti, Sez. Autonomie n.4/2006. *Contra*, in senso negativo v. Corte Conti, sez. contr. Lombardia, n.208/2013, n.213/2009, n.506/2010, nonché sez. contr. Piemonte, n.69/2011, n.42/2009; nonché questa Sezione, secondo cui "la disciplina successiva relativa agli atti di spesa (di cui alla legge finanziaria 2006) non ha abrogato,

- **l. n.244/2007, art.3, commi 55, 56, 57.**

55. Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

56. Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.

57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione <sup>31</sup>.

**C) in terzo luogo, disposizioni di applicazione generale ma di rilievo settoriale: :**

- **l. n.150/2000, art.9, commi 1,2,4.**

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

- **dpr n.422/2001, art.5, comma 1.**

1. Il conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e di strutture assimilate e di capo ufficio stampa a soggetti estranei alla pubblica amministrazione è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 <sup>32</sup>.

---

*neanche implicitamente, le disposizioni inerenti l'obbligo di parere dell'organo di revisione; inoltre la pronuncia citata della Sezione delle Autonomie (delibera 4/06) che rilevava come "la nuova disciplina della legge finanziaria per il 2006 sostituisca ed abroghi, per evidenti motivi di incompatibilità, l'art.1, commi 11 e 42 della legge n.311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005)" non porta a dedurre che non sia più obbligatoria la valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, prevista appunto dal ridetto art.1 comma 42 L. n.311/3004 non solo perché in tale deliberazione del coordinamento non vi è un espresso riferimento alla norma contenuta insieme ad altre nel più volte citato comma 42, ma anche perché la stessa ha richiamato principi, come quello dell'abrogazione per incompatibilità, che portano ad escludere, nella specie, tale abrogazione. Infine, ad ulteriore conferma di tale principio, si evidenzia che l'organo di revisione contabile, oltre le ordinarie funzioni di cui all'art.239 del TUEL, assume un ruolo molto importante anche a sostegno della funzione di controllo esterno svolta dalle Sezioni regionali della Corte dei Conti e l'obbligo di parere in questione può considerarsi senz'altro uno strumento che avvalorata tale funzione di supporto." (C.Conti. sez. contr. Toscana, n.428/2009).*

<sup>31</sup> La Corte dei conti, nel dettare linee di indirizzo e criteri interpretativi in tema di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, ha escluso che ex art.3, comma 57, l. n.244/2007 l'efficacia delle disposizioni regolamentari sia subordinata al loro esame da parte della Corte dei conti, ma che la trasmissione di regolamenti deve comunque ritenersi strumentale al loro esame e ad un'eventuale pronuncia della Corte (C.Conti, sez. Autonomie, n.6/2008).

<sup>32</sup> Art. 2. - 1. L'esercizio delle attività di comunicazione nell'ambito degli uffici per le relazioni con il pubblico o delle analoghe strutture di cui all'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150, fatte salve le norme vigenti nei diversi ordinamenti che disciplinano l'accesso alle qualifiche, è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 2 e 4.

2. Per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il personale appartenente a qualifiche comprese nell'area di inquadramento C del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento, è richiesto il possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione, del diploma di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da università ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di master in comunicazione

- **l. n.228/2012, art.1, comma 146.**

146. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

- **l. n.662/1996, art.1, comma 123.**

123. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.

- **l. n.165/2001, art.53.**

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n.117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, all'articolo 9, commi

---

conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Foromez, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre scuole pubbliche nonché presso strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato B al presente regolamento.

3. Ai fini della individuazione dei titoli di studio per le categorie di personale di cui al comma 2, è comunque fatta salva l'applicazione, secondo criteri di equivalenza, delle disposizioni di cui al regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

4. Nessun requisito specifico è richiesto per il personale diverso da quello di cui al comma 2. Agli uffici per le relazioni con il pubblico non può essere adibito personale appartenente ad aree di inquadramento inferiore alla B del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento.

5. Per l'assegnazione all'ufficio per le relazioni con il pubblico o strutture analoghe, le amministrazioni prevedono, relativamente al personale di cui al comma 4, la frequenza di corsi di formazione teorico-pratici, organizzati, in relazione allo specifico profilo professionale da ricoprire, sulla base dei modelli formativi di cui al successivo articolo 7.

6. Ciascuna amministrazione provvede, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, ad adottare atti di organizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico in coerenza con le disposizioni di cui ai precedenti commi.

7. omissis

Art. 3. - 1. L'esercizio delle attività di informazione nell'ambito degli uffici stampa di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge funzioni di capo ufficio stampa, ad eccezione del personale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

2. Il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è altresì richiesto per il personale che, se l'organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche nell'intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media, ad eccezione del personale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

3. Nessun requisito professionale specifico è richiesto per il personale addetto all'ufficio con mansioni non rientranti nelle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Le amministrazioni che hanno istituito un ufficio stampa provvedono, nell'ambito della potestà organizzativa prevista dal proprio ordinamento, ad adottare gli atti di organizzazione dell'ufficio in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti commi.



1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n.498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n.412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. [***Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.***] <sup>33</sup>. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione [***nonché di docenza e di ricerca scientifica.***] <sup>34</sup>.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

---

<sup>33</sup> Modifica introdotta dall'art.2, comma 13-quinquies, lett. a), d.l. n.101/2013 conv. con l. n.125/2013, con effetto dal 31.10.2013.

<sup>34</sup> Modifica introdotta dall'art.2, comma 13-quinquies, lett. b), d.l. n.101/2013 conv. con l. n.125/2013, con effetto dal 31.10.2013.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13 Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere

e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.<sup>35</sup>

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.<sup>36</sup>

- **l. n.190/2014, art.1, comma 420.**

420. A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto: .... g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

**D) in quarto luogo, le disposizioni di applicazione generale in tema di pubblicità degli incarichi:**

- **l. n.662/1996, art.1, comma 127.**

127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Proposizione dichiarata illegittima da Corte Cost., 5 giugno 2015 n.98 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 10/6/2015, n.23).

Successivamente, sulla scorta di tale declaratoria di incostituzionalità, la C.S. di Cassazione ha ribadito che l'omessa comunicazione dei corrispettivi per l'espletamento di incarichi non autorizzati non è soggetta alla sanzione di cui all'art.53 co.9 d.lgs. n.165/2001, essendo la condotta già ricompresa nel divieto di conferimento di incarichi senza autorizzazione e risolvendosi la sua autonoma sanzionabilità in duplicazione riaccordata ad inadempimento meramente formale (v. Cass., s.l., n.13474/2016). Circa l'obbligo di previa autorizzazione, la S.C. ha altresì avuto modo di chiarire che l'art.53 co.9 pone a carico dell'ente pubblico economico e del privato che conferiscono l'incarico retribuito, con relativo onere della prova, senza che ne siano tipizzate le modalità, un obbligo di verifica delle condizioni che impongono o escludono la necessità di richiesta di preventiva autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza del lavoratore, né tale onere può essere trasferito a carico del lavoratore (il quale concorre all'attuazione della disciplina sulle incompatibilità in ragione delle conseguenze della mancanza di autorizzazione poste a suo carico dal comma 7 dell'art.53); né ciò contrasta con l'art.3 l. n.689/1981, poiché come la Corte ha avuto modo di affermare (Cass., n.19759/2015), in tema di violazioni amministrative, l'errore sulla liceità del fatto giustifica l'esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (v. Cass., s.l., n.25752/2016).

<sup>36</sup> Ex art.1, comma 43, l. n.190/2012 "*Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge*".

<sup>37</sup> Il comma 127, così modificato dall'art.3, comma 54, l. n.244/2007, è stato abrogato dall'art.53, comma 1 lett. b), d.lgs. n.33/2013, a decorrere dal 20.4.2013.

- **l. n.244/2007, art.3, commi 18, 54.**

18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.<sup>38 39</sup>

54.<sup>40</sup>

- **l. n.165/2001, art.53.**

14. .... Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico [nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. ...

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. ...

- **d.lgs. n.150/2009, art.11, comma 8, lett. i).**<sup>41</sup>

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»: ... i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.<sup>42</sup>

- **d.l. n.83/2012, conv. con l. n.134/2012, art.18, commi 1, 2, 3, 4.**<sup>43</sup>

1. ... l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati [...] sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.

2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: [...].

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, [...].

---

<sup>38</sup> C.Conti, sez. contr. Emilia-R., n.486/2012 ha ritenuto che “*il provvedimento di incarico permanga sul sito web istituzionale per un congruo periodo di tempo, ipotizzabile in un quinquennio anche al fine di rendere consultabile a terzi la serie storica, indipendentemente dalla durata dell'incarico.*” (in termini, id., n.20/2012/, n.164/2012).

<sup>39</sup> Il comma 18 è stato abrogato dal d.lgs. n.33/2013, con effetto dal 20.4.2013.

<sup>40</sup> Il comma 54 modifica l'art.1, comma 127, l. n.662/1996 (v. *supra* nel testo).

<sup>41</sup> L'art.11 d.lgs. n.150/2009 è stato abrogato, con effetto dal 20.4.2013, dall'art.53, co.1, lett. i), d.lgs. n.33/2013.

<sup>42</sup> Va rilevato che la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art.11 co.8 d.lgs. n.150/2009 comporta in via automatica, ai sensi del successivo co.9, il divieto di corrispondere ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti la retribuzione di risultato, la cui eventuale erogazione dà luogo a danno erariale (C.Conti, sez. giur. Toscana, n.166/2017; sez. giur. Lazio, n. 81/2015).

Dopo l'abrogazione (su cui v. la nota che precede) dell'art.11 d.lg. n.150/2009, una analogo ma più blanda divieto è ora previsto dall'art.46 d.lgs. n.33/2013 prevede ora la più blanda previsione secondo cui “*L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente [...è...] comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale...*”; previsione, questa, la cui formulazione da un lato lascia agevolmente prevederne un'applicazione alquanto limitata, mentre, dall'altro, preclude la possibilità di prospettare concreti margini di azione per il p.m. erariale.

<sup>43</sup> L'art.18 d.l. n.83/2012 è stato abrogato, con effetto dal 20.4.2013, dall'art.53, co.1, lett. t), d.lgs. n.33/2013.

● **d.lgs. n.33/2013, art.15, commi 1, 2, 3, 4; art.46.**

Art.15.1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127<sup>44</sup>, le pubbliche amministrazioni pubblicano [45] e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. 3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104<sup>46</sup>.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Art.46.1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

---

<sup>44</sup> Art.17, comma 22, l. n.127/1997: “22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo. (Omissis).».

<sup>45</sup> L'art.2, comma 2, d.lgs. n.33/2013 stabilisce che “*Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.*”.

<sup>46</sup> Art.30 d.lgs. n.104/2010: “*1. L'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma. 2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica. 3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti. 4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere. 5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. 6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo.*”.

**E) in quinto luogo**, disposizioni che pongono specifici divieti di conferimento di incarichi:

• **l. n.724/1994, art.25, commi 1,2,3.** <sup>47</sup>

1. Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il **pensionamento** di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio.

2. In deroga al comma 1, gli incarichi conferiti e i rapporti stabiliti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla prima data di scadenza o fino alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico o del rapporto stesso.

3. I soggetti e le amministrazioni interessati sono tenuti a comunicare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutte le notizie relative agli incarichi e ai rapporti di cui alla presente disposizione. In caso di inottemperanza per i soggetti di cui al comma 1 viene disposta la decadenza dell'incarico o la fine del rapporto con provvedimento dell'autorità amministrativa competente e viene comminata una sanzione pari al 100 per cento della controprestazione pecuniaria gravante in capo all'amministrazione stessa.

• **d.l. n.95/2012, conv. con l. n.35/2012, art.5, comma 9.**

9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

**F) in sesto e ultimo luogo**, le disposizioni che pongono limiti di spesa :

• **d.l. n.78/2010, conv. con l. n.122/2010, art.6, comma 7** <sup>48</sup>; **art.9, comma 28.** <sup>49</sup>

7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici

---

<sup>47</sup> La *ratio* della norma - rientrante, per caratteri e finalità, tra le norme fondamentali di riforma economico-sociale - è stata individuata nell'intento di garantire piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa" (C.Cost. 406/1995).

<sup>48</sup> L'art.6 d.l. n.78/2010 esprime principi generali di coordinamento della finanza pubblica, cui sono sottoposte anche le Regioni a statuto speciale (C.Cost., n.221/2013; in termini n.262/2012, 211/2012, n.161/2012, n.148/2012, n.139/2012, n.182/2011). La Corte Costituzionale ha precisato che per gli enti locali le disposizioni dell'art.6 d.l. n.78/2010 "*non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio*", e, in particolare, che sebbene esse prevedano puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo e dunque un ammontare complessivo dei risparmi da conseguire, nell'ambito del quale l'ente è libero di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa e modulare in modo discrezionale le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nella norma (v. C.Costi, n.36/2013, n.139/2012; v. anche C.Costi, n.26/QM/2013, sia pure con riferimento non già alla stessa bensì ad altra e diversa ma similare disposizione ).

<sup>49</sup> L'art.9 d.l. n.78/2010, esprime principi generali di coordinamento della finanza pubblica, cui sono sottoposte anche le Regioni a statuto speciale (C.Cost., n.221/2013; in termini n.18/2013, n.262/2012, n.259/2012, n.212/2012, n.173/2012).

dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. *[I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.]*<sup>50</sup> Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. *[Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009.]*<sup>51</sup> omissis *[Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.]*<sup>52</sup> Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. omissis Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

• **d.l. n.101/2013, conv. con l. n.125/2013, art.1.**

5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80

<sup>50</sup> Inserito dalla lett. b) (aggiunta dalla l. di conv.) dell'art.3 comma 9 d.l. n.90/2014 conv. con l. n.114/2014. Vigente dal 19.8.2014.

<sup>51</sup> Inserito dall'art.9 comma 8 d.l. n.102/2013 conv. con l. n.124/2013. Vigente dal 31.8.2013.

<sup>52</sup> Inserito dal comma 4-bis (aggiunto dalla l. di conv.) dell'art.11 d.l. n.90/2014 conv. con l. n.114/2014. Vigente dal 19.8.2014

per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122.

5-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.

5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento.

*omissis*

6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91.

7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n.689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, nonché principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

• **d.l. n.66/2014, conv. con l. n.89/2014, art.14.** <sup>53</sup>

1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con

---

<sup>53</sup> C.Cost., n.43/2016 - oltre a dichiarare l'incostituzionalità dell'art.14, commi 1 e 2 per violazione degli artt.117, comma terzo, e 119 Cost. nella parte in cui stabilisce che i limiti di spesa ivi previsti si applichino "a decorrere dall'anno 2014", anziché "negli anni 2014, 2015 e 2016" (poiché le politiche di bilancio sono definite con la legge di stabilità in un arco cronologico triennale, le limitazioni di spesa devono essere transitorie, giacché diversamente non risponderebbe all'esigenza di garantire l'equilibrio dei conti pubblici in un dato arco temporale ma sarebbe una misura strutturale sull'allocazione delle risorse di cui la Regione è titolare nell'ambito di scelte politiche discrezionali) - ha evidenziato che la norma non si sostituisce ai limiti di spesa di cui agli artt.6 co.7 e 9 co.28 d.l. n.78/2010 nonché 1 co.5 d.l. n.101/2013 ma si aggiunge ad essi istituendo una proporzionalità tra spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e co.co.co. e quella per i dipendenti dell'ente, che non è manifestamente incongrua e non è illegittima poiché il comma 4-ter permette alle Regioni di «rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2» e perciò soddisfa le condizioni cui la giurisprudenza costituzionale subordina la legittimità di analoghi interventi statali sulla spesa di regioni ed enti locali, cioè l'individuazione di solo un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa (cfr. sentenza n.182/2011).

Si è ritenuto che, data la diversa formulazione dell'art.14 d.l. n.66/2014 ("incarichi di consulenza, studio e ricerca") rispetto agli artt.6 co.7 d.l. n.78/2010 e 1 co.5 d.l. n.101/2013 ("studi ed incarichi di consulenza"), se l'incarico sia qualificabile come ricerca non si applichino i limiti dei dd.ll. nn.78/2010 e 101/2013, essendo preferibile, dato anche il rigoroso apparato sanzionatorio previsto, un'interpretazione letterale (C.Conti, sez. contr. Puglia, n.131/2014; sez. contr. Lombardia, n.68/2011).



modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

4. Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.

4-bis. All'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368".

4-ter. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.

§ § §



## 4. GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI INCARICHI ESTERNI.

Il tema delle condizioni di legittimità dell'affidamento di incarichi esterni da parte delle amministrazioni pubbliche è stato, da tempo, oggetto di pronunzie, sia in sede giurisdizionale che in sede di controllo, della Corte dei conti, che, in base alle già richiamate disposizioni legislative ma non di rado prima e per così dire anticipando le stesse, hanno dato luogo ad un corpo consolidato di principi e regole.

Secondo i citati principi e regole, la p.a. - che per principio risalente deve provvedere ai propri compiti con la propria organizzazione e le sue risorse umane e strumentali, anche al fine di evitare inutili aggravii di costi e la violazione, o elusione, delle regole di accesso ai pubblici impieghi <sup>54</sup>, e che è perciò tenuta ad individuare e soddisfare le esigenze stabili o frequenti nell'ambito di provvedimenti di analisi e programmazione dei fabbisogni e tramite l'aggiornamento periodico dei profili professionali <sup>55</sup> - può legittimamente conferire incarichi esterni solo se essi siano sufficientemente determinati nei contenuti e rispondenti a obiettivi specifici della p.a. conferente e rivestano carattere di temporaneità e siano, perciò, limitati nella loro durata (con conseguente divieto di rinnovo come pure di reiterato conferimento di un incarico avente lo stesso oggetto <sup>56</sup>; la proroga è ammessa solo per completare l'attività e senza compensi aggiuntivi <sup>57</sup>); se, lungi dal riguardare attività rientranti nelle ordinarie funzioni degli uffici e del personale, ineriscano a problematiche specifiche di natura eccezionale e straordinaria, imprevedibile e temporanea,

---

<sup>54</sup> C.Conti, III giur. app., n.66/2012.

<sup>55</sup> C.Conti, sez. giur. Campania, n.13/2013.

<sup>56</sup> *Ex multis* C.Conti, sez. contr. legitt., n.3/2014, che, in relazione al terzo incarico attribuito al medesimo collaboratore per lo svolgimento della medesima prestazione, ha statuito che il divieto di rinnovo dei contratti di collaborazione previsto dall'art.7, comma 6, d.lgs. n.165/2001 come modificato dall'art.1, comma 147, l. n.228/2012 "va inteso non solo con riguardo al soggetto destinatario, ma anche e soprattutto con riferimento all'oggetto della prestazione poiché ciò che la norma mira a scongiurare è la ripetizione di un negozio giuridico precedentemente instaurato, seppure nuovo e autonomo rispetto al precedente, che riveli incontestabilmente l'assenza dei requisiti di straordinarietà e limitatezza nel tempo dell'esigenza dell'amministrazione.". In termini id, n.16/2015, n.13/2013, n.1/2012, n.24/2011.

<sup>57</sup> C.Conti, sez. contr. Emilia-R., n.310/2012. Tuttavia, C.Conti, sez. centr. contr. legitt., del. n.24/2013/PREV ha avuto modo di precisare che: "Dell'art.7 co.6, lett. c, d.lgs. 30.3.2001 n.165, come modificato dall'art.1 co.147 l. n.228/2012, entrata in vigore il 1° gennaio successivo, si deve dare un'interpretazione letterale e finalistica giusta i principi, anche costituzionali, in tema di diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro (art.36 Cost.) e di autonomia negoziale (artt. 1322ss c.c.), di talché l'eccezione della proroga (che, a differenza del rinnovo, posticipa la scadenza degli effetti dell'atto prima della scadenza originaria, senza necessità di nuova valutazione degli elementi istruttori a base del primo atto) al divieto di rinnovo, in precedenza statuito per contenere la spesa pubblica, riguarda il termine di efficacia del contratto e non di adempimento e, in caso di ritardi non imputabili al prestatore, impone una retribuzione aggiuntiva rapportata al compenso in origine stabilito (opinando che il legislatore abbia inteso riferirsi alla proroga del solo termine di adempimento senza ulteriore retribuzione per la prestazione aggiuntiva la norma sarebbe priva di contenuto precettivo ed ininfluyente).".

caratterizzate da particolare complessità (o particolare urgenza)<sup>58</sup> che non possano essere adeguatamente (o tempestivamente) risolte avvalendosi delle professionalità interne a causa di oggettive e comprovate carenze di personale idoneo<sup>59</sup> (condizioni di cui va data adeguato conto in sede di motivazione del provvedimento di conferimento<sup>60</sup>); e se, conseguentemente, siano attribuiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione<sup>61</sup>.

---

<sup>58</sup> C.Conti, sez. centr. contr. legitt., del. n.13/2013/PREV ha precisato che l'art.7 co.6 d.lgs. n.165/2001 "subordina il conferimento degli incarichi alle seguenti condizioni: ... (e) la prestazione deve avere natura temporanea; (f) l'incarico deve rispondere ad esigenze di carattere eccezionale e straordinario, oggettivamente non sopperibili dalle professionalità interne e incompatibili con i tempi dell'ordinario reclutamento, non già ad esigenze ordinarie e permanenti, seppur rese urgenti da mancata o errata o tardiva valutazione e programmazione dei fabbisogni di personale.". Id., del. n.7/2014/PREV ha a sua volta ribadito che "...le aa.pp. devono attenersi a: [...] (c) temporaneità degli incarichi, siccome conferiti per sopperire non già a fabbisogni permanenti ma ad esigenze di carattere temporaneo, per le quali la P.A. non può fare ricorso alle risorse umane e professionali interne (n.24/2011, n.26/2012, n.3/2014); (d) eccezionalità e straordinarietà dell'incarico, che è volto ad acquisire apporti professionali di alta qualificazione e comprovata specializzazione (n.2/2012);..." soggiungendo che "Il corretto utilizzo delle collaborazioni esterne postula un ambito temporale limitato e coerente con la durata del progetto, rappresentando un rimedio eccezionale a esigenze particolari e straordinarie. E', dunque, illegittimo il conferimento reiterato di un incarico avente lo stesso contenuto di altri già in precedenza conferiti (come vietato dall'art.1 co.147 l. n.228/2012), che si traduce in forme atipiche di assunzione con conseguente elusione delle regole di accesso all'impiego pubblico (n.13/2013), mancando la temporaneità e l'eccezionalità, trattandosi di esigenze ordinarie e perduranti per la struttura, che non è riuscita a individuare una soluzione idonea, in termini di programmazione dei fabbisogni di personale, nonché in termini di aggiornamento dei profili professionali presenti in organico.".

<sup>59</sup> C.Conti, sez. centr. contr. legitt., ex multis n.11/2016, n.8/2015, n.7/2014, n.17/2013, n.13/2013, n.26/2012, n.24/2011; I giurisd. centr. app., n.25/2010. Sul punto C.Conti, sez. centr. Lombardia, n.208/2013 individua una simmetria tra il citato art.7 e l'art.36 (in tema di contratti flessibili) del d.lgs. n.165/2001 ritenendone fine comune limitare il ricorso a forme flessibili di lavoro nella p.a.

C.Conti, sez. centr. contr. legitt., del. n.13/2013/PREV ha precisato che l' "art.7 co.6 d.lgs. n.165/2001 [...] subordina il conferimento degli incarichi alle seguenti condizioni: [...] (d) l'amministrazione deve previamente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le proprie risorse umane, che deve avere sempre carattere qualitativo e non quantitativo, nel senso che le professionalità che occorrono non devono essere soggettivamente indisponibili, ma oggettivamente non rinvenibili all'interno dell'amministrazione); [...]".

C.Conti, sez. centr. contr. legitt., del. n.7/2014/PREV evidenzia "che le aa.pp. devono attenersi a: [...] (b) comprovata mancanza nell'organizzazione dell'Ente di personale idoneo, sotto il profilo quantitativo o qualitativo (n.24/2011).

Da ultimo, C.Conti, sez. centr. contr. legitt., n.11/2016/PREV ha avuto modo di riepilogare quanto segue: "Per consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione centrale del controllo preventivo di legittimità, ai fini del conferimento di consulenze esterne le Amministrazioni devono attenersi ai seguenti principi: ... comprovata mancanza all'interno dell'organizzazione dell'Ente di personale idoneo, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, a sopperire alle esigenze che determinano il ricorso all'incarico o alla consulenza; [...] Con riguardo, in particolare, al presupposto individuato dalla sopra richiamata lettera b) [dell'art.7 co.6 d.lgs. n.165/2001], relativo alla comprovata mancanza all'interno dell'organizzazione dell'Ente di personale idoneo a sopperire alle esigenze che determinano il ricorso all'incarico, si richiama la giurisprudenza di questa Sezione, secondo la quale "(...) le figure professionali che necessitano per la realizzazione delle attività oggetto del conferimento di incarichi non devono essere soggettivamente indisponibili, ma oggettivamente non rinvenibili nell'ambito delle risorse umane a disposizione dell'Amministrazione conferente, la quale non può fare ricorso all'affidamento di incarichi di collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie attribuibili a personale rientrante nei ruoli" (cfr. delib. n. 17/2013). ... non può, pertanto, ritenersi sufficiente a integrare i presupposti dell'art. 7, comma 6, la circostanza che le risorse presenti nella Struttura siano già impegnate a tempo pieno, mentre, per converso, avrebbe dovuto essere dimostrata la carenza delle figure professionali dotate delle competenze necessarie [...]. Invero, l'INPS ... ha fatto esclusivo riferimento alla carenza numerica di personale qualificato ... rispetto ai crescenti adempimenti da svolgere, senza nulla motivare in ordine alla ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti legittimanti l'incarico all'esame, come sopra ricostruiti."

<sup>60</sup> C.Conti, ss.rr. contr., n.6/2005: "il conferimento degli incarichi "deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi. L'affidamento dell'incarico deve essere preceduto perciò da un accertamento reale, che coinvolge la responsabilità del dirigente competente, sull'assenza di servizi o di professionalità, interne all'ente, che siano in grado di adempiere l'incarico". Da ultimo C.Conti, sez. giur. Lazio, n.124/2017 ha ritenuto che "l'illegittimità del conferimento di incarico in esame si evince [...] dall'omessa - seria e concreta - preliminare verifica in ordine alla effettiva impossibilità di ricorrere a risorse interne... [poiché] ... L'affidamento dell'incarico deve essere preceduto, perciò, da un accertamento reale, che coinvolge la responsabilità del dirigente competente, sull'assenza di servizi o di professionalità, interne all'ente, che siano in grado di adempiere l'incarico".

<sup>61</sup> C.Conti, sez. centr. legitt., n.24/2015.

Ai fini della legittima attribuzione di incarichi esterni occorre, poi, che la p.a. conferente si sia dotata degli appositi strumenti procedurali previsti dal comma 6 dell'art.7 d.lgs. n.165/2001 (*“Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.”*)<sup>62</sup>, ed è, di conseguenza, necessario che - salvo ipotesi del tutto particolari ed eccezionali<sup>63</sup> - l'incaricato sia selezionato mediante la procedura comparativa di che trattasi<sup>64</sup>, essendo all'uopo idonea, in mancanza di specifiche indicazioni normative, ogni procedura idonea ad assicurare trasparenza, *par condicio* e comparazione adeguata al tipo di contratto che si deve sottoscrivere<sup>65 66</sup>, senza distinzione tra le prestazioni occasionali e quelle di natura coordinata e continuativa<sup>67</sup>.

Infine, è stata sottolineata la necessità che l'incarico - in conformità ai principi sui contratti della p.a. e di relativa necessaria forma scritta - sia formalizzato in apposita scrittura contrattuale<sup>68</sup>, che, d'altronde, appare necessaria per specificare, come per legge, gli elementi del rapporto oggetto: natura, oggetto, durata, compenso, etc. dell'incarico stesso.

---

<sup>62</sup> C.Conti, sez. contr. legitt., n.12/2011, n.4/2011.

<sup>63</sup> C.Conti, sez. contr. Lombardia, n.37/2009 le individua nell'unicità della prestazione sul piano soggettivo, nell'assoluta imprevedibile urgenza (in termini v. C.Conti, sez. contr. Emilia-R., n.310/2012) o nell'essere andata deserta l'esperita procedura.

<sup>64</sup> C.Conti, sez. contr. legitt., n.8/2014, n.3/2014, 2/2012, n.24/2011, n.25/2010. V. anche C.Conti, sez. contr. Molise, n.71/2015, che in merito osserva come *“lo stesso Giudice delle Leggi, con sentenza n.252/2009, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di norme regionali che prevedevano la deroga alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n.165/2001, ha avuto modo di affermare che “il riconoscimento [...] di un certo grado di autonomia nella scelta dei propri collaboratori esterni (v. sentenze n.187 del 1990 e n.1130 del 1988), non esime la Regione dal rispetto del canone di ragionevolezza e di quello del buon andamento della pubblica amministrazione”* (v. in termini C.Cost., n.53/2012). In termini C.Conti, sez. contr. Lombardia, n.208/2013, secondo cui l'art.7, comma 6-bis, d.lgs. n.165/2001 *“non consente alcuna deroga alle procedure comparative, se non con successiva norma di pari rango, allo stato attuale non esistente [...] ed è [...] espressione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità delle amministrazioni pubbliche [...] essendo [...] rimessi ai relativi ordinamenti le sole modalità e pubblicità delle procedure comparative [...] Diversamente opinando, invero, si consentirebbe agli enti pubblici in questione di stabilire “ad libitum”, attraverso i propri statuti e regolamenti, la soglia minima consentita per evitare procedure concorsuali”*.

<sup>65</sup> C.Conti, sez. contr. legitt., n.17/2012/QM si è, sul punto, pronunciata in sede di questione di massima per 'precostituire un comune criterio esegetico', ritenendo che il concetto di *“procedura comparativa”* non si identifichi nello schema del concorso (cui il legislatore ove ha voluto si è espressamente riferito: v. art.28 d.lgs. 165/2001, e che rischia in certi casi di avere costi maggiori del valore della prestazione, in contrasto coi criteri di economicità ed efficienza ex art. 97 Cost.), potendo la comparazione, segnatamente per prestazioni occasionali (contratti di breve durata e di modica entità), realizzarsi mediante procedure -regolate dalle singole pp.aa.- semplificate e meno formalizzate consistenti nell'esame di documentati *“curricula”*, purché la scelta sia l'esito di un confronto di professionalità che, nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità dell'incarico, consenta un'effettiva selezione e l'acquisizione di soggetti di provata qualificazione. In termini, sez. contr. legitt., n.8/2014.

<sup>66</sup> Non rileva in contrario la circolare Dipartimento della Funzione Pubblica 11.3.2008 n.2, in quanto atto di natura meramente interpretativa e non innovativa (C.Conti, sez. contr. legitt., n.10/2012; contra n.6/2011 secondo cui la circolare, escludendo l'obbligo della procedura comparativa per le prestazioni occasionali, riguarda prestazioni che si esauriscano in una sola azione ed il cui compenso assimilabile al rimborso spese, quali traduzioni, partecipazione a convegni e seminari, singole docenze).

<sup>67</sup> C.Conti, sez. contr. legitt., *ex multis* n.22/2011.

<sup>68</sup> C.Conti, sez. contr. Molise, n.71/2015; sez. contr. Toscana, n.10/2009.



## 5. I PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' DELL'INCARICO.

Orbene, sulla scorta dei riferimenti normativi e giurisprudenziali che precedono è ora possibile riassumere, nei termini che seguono, le condizioni di legittimità del conferimento di incarichi a soggetti esterni da parte degli enti locali.

1. L'ente deve avere previamente accertato l'oggettiva impossibilità di utilizzare le strutture organizzative e le risorse umane interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi; e della sussistenza di detta condizione deve poi dare esplicitamente ed adeguatamente conto nella motivazione del provvedimento che decide il conferimento dell'incarico (senza possibilità, come da principi generali, di integrazione postuma della motivazione stessa). In materia informatica, peraltro, gli incarichi di consulenza sono possibili *“solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati [...per la...] soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.”* (v. art.1/146 L. n.228/2012).

In linea con l'esplicito dettato normativo di cui all'art.7, comma 6, d.lgs. n.165/2001 - che, come già detto, è da ritenersi disposizione *“con carattere di generalità per tutte le amministrazioni pubbliche...”*<sup>69</sup> - è stato in proposito precisato riguardo all'impossibilità oggettiva di utilizzare le proprie risorse umane, *che non devono essere soggettivamente indisponibili, ma oggettivamente non rinvenibili all'interno dell'amministrazione, ragion per cui non integra i presupposti dell'art. 7, comma 6, la circostanza che le risorse presenti siano già impegnate a tempo pieno*); di talché l'incarico deve rispondere ad esigenze di natura eccezionale e straordinaria, oggettivamente non sopperibili dalle professionalità interne, non già ad esigenze ordinarie e permanenti, seppur rese urgenti da mancata o errata o tardiva valutazione e programmazione dei fabbisogni di personale.

Ritiene, peraltro, la Sezione che siffatta ricostruzione, pur sostanzialmente corretta e che essa condivide, possa risultare, in talune circostanze, eccessivamente rigorosa, e debba perciò essere temperata dalla considerazione che l'impossibilità oggettiva di utilizzo del personale interno possa derivare anche dalla sua soggettiva indisponibilità, unicamente, però, nei casi, intuibilmente limitatissimi, in cui ricorrano congiuntamente le due seguenti condizioni: **(a)** l'esigenza che si ritiene di soddisfare con l'incarico si presenti con incontrovertibile carattere di urgenza e, soprattutto, di non prevedibilità con l'uso dell'ordinaria diligenza e di una corretta

---

<sup>69</sup> V. *supra*, nota n.26.

programmazione delle attività dell'ente e dei fabbisogni di personale; **(b)**l'indisponibilità soggettiva delle risorse interne deve essere dimostrabile *per tabulas* e di carattere cogente, cioè non superabile con un'attenta utilizzazione del personale per essere questo obiettivamente destinato a compiti da cui non può essere neanche temporaneamente e/o parzialmente distolto.

Sono perciò da considerare illegittimi tutti i provvedimenti che nel decidere il conferimento di un incarico non rechino un siffatto corredo motivazionale (come pure, ovviamente, quelli in cui quest'ultimo sia insufficiente, incongruo o apparente), anche se precisazioni in proposito risultino *aliunde* da atti successivi (come, tra l'altro, i prospetti o le note di trasmissione degli atti a questa Corte dei conti) o da atti precedenti o coevi che siccome non richiamati non valgano come motivazione *per relationem*.

Giova precisare, per quanto ovvio, che la verifica della indisponibilità di risorse interne costituisce un antecedente logico necessario nel percorso valutativo che si conclude con la (motivata) decisione di affidare un incarico esterno. In altri termini, tale decisione suppone svolto compiutamente (e con sicuro e dimostrabile esito negativo) il previo accertamento che certi compiti o attività non possono essere utilmente svolti dalle strutture dell'ente. E detto accertamento è evidentemente cosa ben diversa da quello che, una volta che sia stato deciso di affidare un incarico (perché tra i dipendenti dell'ente non ve n'è alcuno che, in quanto dipendente, possieda una determinata professionalità), l'ente effettui per verificare se l'incarico possa essere conferito prima che a un esterno ad un dipendente ma al di fuori delle mansioni di servizio quali derivantigli dal profilo professionale di inquadramento.

Ciò detto riguardo alla legittimità 'formale' del provvedimento, è, peraltro, appena il caso di ricordare che la legittimità della condotta del soggetto che ha conferito l'incarico rimane ovviamente affidata ai criteri che presiedono alla responsabilità erariale, e, dunque, alla effettiva ricorrenza e riscontrabilità in punto di fatto delle condizioni legittimanti il conferimento dell'incarico<sup>70</sup> (tema, questo, che evidentemente, esula dall'economia del presente referto (come, del resto, dalla competenza di questa Sezione, fatti salvi i casi di macroscopica ed immediata percepibilità).

---

<sup>70</sup> Cass., SU, 29.09.2003 n.14488; "La Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico. Infatti, se da un lato, in base all'art.1, primo comma, della legge n 20 del 1994, l'esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti; dall'altro lato, l'art.1, primo comma, della legge n.241 del 1990 stabilisce che l'esercizio dell'attività amministrativa deve ispirarsi ai criteri di <economicità> e di <efficacia>, che costituiscono specificazione del più generale principio sancito dall'art.97 Cost. e assumono rilevanza sul piano della legittimità (non della mera opportunità) dell'azione amministrativa. Pertanto, la verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obbiettivi conseguiti e i costi sostenuti."



2. Negli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti il provvedimento che decide il conferimento dell'incarico dev'essere *corredato* del parere (obbligatorio, seppur non vincolante) dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente.

Nonostante l'espressione poco felice della legge, l'atto di affidamento deve *essere preceduto* dal parere in questione, giusta quanto dal suo *nomen juris* deriva sul piano giuridico-funzionale circa la sua natura di tipico atto endoprocedimentale, finalizzato a fornire al decidente elementi di scienza e di giudizio. D'altronde, un parere (magari sfavorevole) rilasciato quando l'atto di affidamento è stato già adottato (o addirittura l'affidamento ha già avuto corso col perfezionamento del vincolo contrattuale) non avrebbe alcuna utilità.

Ai sensi dell'art.1, comma 42, l. n.311/2004, *supra* riportato, l'affidamento di incarichi senza il previo parere (*rectius*: senza la richiesta del parere: v. art.16, comma 2, l. n.241/1990<sup>71</sup>) "*costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale*".

Il parere, emesso nel corso del procedimento, deve, comunque, come prevede la legge, essere allegato all'atto di affidamento (anche se, in verità, è dubbio che la sola violazione di questo onere di allegazione documentale possa, da solo, inficiare la validità dell'affidamento o determinarne il carattere di attività pregiudizievole per l'erario).

Così, debbono considerarsi illegittimi, in quanto emessi in assenza di parere, non soltanto i provvedimenti di conferimento mai sottoposti al vaglio dei revisori, ma anche quelli (purtroppo tutt'altro che infrequenti) per i quali il parere, pur esistente per così dire *in rerum natura*, sia stato emesso in data (spesso anche considerevolmente) successiva a quella di adozione del provvedimento cui si riferisce e si debba, quindi, considerare ad ogni effetto come non mai emesso. Ed illegittimi debbono pure ritenersi quei provvedimenti di affidamento di incarichi esterni i quali si pongano in contrasto con il parere (negativo) dell'organo di revisione laddove nella decisione non si dia conto e motivazione delle ragioni che inducono a discostarsi dall'avviso espresso nel parere stesso<sup>72</sup>.

Va precisato che il parere deve normalmente essere emesso sul provvedimento di affidamento, ma può essere anche emesso su atti presupposti e prodromici (ad es. indizione della selezione) quando

---

<sup>71</sup> L'art.16, comma 2, l. n.241/1990 dispone: "...2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.".

<sup>72</sup> V. *ex multis* Cons. St., VI, 11.11.1992, n. 872.

essi contengano le volizioni e specificazioni relative all'affidamento e siano poi richiamate dall'atto di affidamento definitivo a farne parte integrante.

**3.** Salvo casi eccezionali, e da motivare adeguatamente in relazione a motivi ostativi di carattere oggettivo non consentano forme di comparazione, l'incaricato deve essere scelto tramite procedure comparative, disciplinate e rese pubbliche dall'ente secondo il proprio ordinamento, atte ad assicurare trasparenza, parità di condizioni tra gli aspiranti e comparazione tra gli stessi circa le prestazioni da svolgere.

Come si è già avuto modo di accennare, poiché la legge non precisa le modalità della richiesta *procedura comparativa* (concetto che non si identifica nello schema del concorso pubblico), si deve ritenere idonea ogni procedura che consenta di assicurare i richiamati criteri di trasparenza e pubblicità ed una selezione *effettiva* che sia il frutto di un congruo esame di documentati "curricula" e di un serio confronto di professionalità che sia atto a determinare l'acquisizione di soggetti di provata qualificazione <sup>73</sup>.

Ed è appena il caso di aggiungere che affinché la selezione sia *effettiva* essa deve essere congegnata in modo tale da non ostacolare irrazionalmente o indebitamente la presentazione delle candidature, ad es. richiedendo documentazione o ponendo oneri procedimentali non essenziali, stabilendo termini eccessivamente brevi per la presentazione delle domande, rendendo pubblico l'avviso di selezione in modi o in tempi che ne impediscano la più ampia conoscenza da parte della platea dei possibili interessati.

**4.** L'oggetto della prestazione deve essere determinato e corrispondere a obiettivi e progetti specifici e determinati. Di talché, risultano illegittimi (e suscettivi di determinare responsabilità erariale a carico di chi ne abbia deciso l'affidamento) gli incarichi il cui oggetto sia generico o indeterminato.

**5.** L'oggetto della prestazione deve rientrare nell'ambito delle competenze istituzionali attribuite dalla legge all'ente o previste nel programma approvato dal consiglio ex art.42 co.2 Tuel - essendo perciò illegittimi (e suscettivi di determinare responsabilità erariale) gli incarichi privi di un sufficiente nesso funzionale che li colleghi alle finalità attribuite all'ente - ma ovviamente non consistere nello svolgimento delle sue funzioni ordinarie attribuibili a personale

---

<sup>73</sup> V. *supra*, alle note n.62 segg.

in ruolo (v. punto che segue).

6. Come anche esplicitamente stabilito dall'art.7 co.6 d.lgs. n.165/2001 (che, come già ricordato, è disposizione “*con carattere di generalità per tutte le amministrazioni pubbliche...*”<sup>74</sup>) l'oggetto della prestazione che deve essere resa da parte del soggetto cui è stato conferito l'incarico deve avere carattere “altamente qualificato” e, conseguentemente, non deve corrispondere alle attività ordinarie della struttura burocratica dell'ente e dei suoi dipendenti.

Non per nulla, lo stesso comma 6 del citato art.7 d.lgs. n.165/2001 aggiunge che “*Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa [i.e. erariale: n.d.e.] per il dirigente che ha stipulato i contratti.*”; e, a far data dal 31.10.2013<sup>75</sup>, “*fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato*”, determina viepiù (v. richiamo al successivo art.36, comma 5-quater) sia responsabilità *dirigenziale* (art.21 d.lgs. n.165/2001) sia il divieto di erogazione della retribuzione di risultato.

Giova rimarcare, per quanto ovvio, che il requisito di cui trattasi prescinde - nel senso che non dipende dalle (e non si esaurisce nelle) - dalle capacità e qualità culturali e professionali dell'incaricato, perché l'incarico deve essere finalizzato a soddisfare l'esigenza dell'amministrazione di acquisire elementi di conoscenza e di giudizio dei quali ordinariamente non dispone e non è tenuta a disporre. Di talché, il requisito in parola non sussiste laddove l'oggetto dell'incarico sia bensì professionalmente qualificato ma riguardi un'attività di cui l'amministrazione è tenuta - giusta le disposizioni che disciplinano le funzioni e la propria organizzazione - a disporre ordinariamente (salvo che non ne sia temporaneamente priva per motivi di carattere oggettivo e non prevedibile).

7. Dal requisito della ‘eccezionalità’ del ricorso ad apporti esterni deriva, quale corollario, quello della temporaneità e, dunque, della limitatezza e determinatezza dell'incarico<sup>76</sup>, la cui durata deve essere perciò determinata e temporalmente limitata, come del resto è espressamente disposto dal più volte citato art.7, comma 6, d.lgs. n.165/2001 (“...*d*)*devono essere preventivamente*

---

<sup>74</sup> V. *supra*, nota n.26.

<sup>75</sup> Per effetto delle modifiche apportate al d.lgs. n.165/2001 da parte del d.l. n.101/2013 conv. l. n.125/2013.

<sup>76</sup> C.Conti, sez. centr. contr. legitt., n.13/2013/PREV: “*Le disposizioni di cui all'art.7 co.6 d.lgs. n.165/2001, al fine di contenere le spesa di personale ed evitare che gli incarichi ad esterni si traducano in forme atipiche di assunzione, elusive delle regola in tema di accesso agli impieghi nella P.A., subordina il conferimento degli incarichi alle seguenti condizioni ... la prestazione deve avere natura temporanea;...*”.

determinati durata ... della collaborazione.”) e dall’art.110 comma 6 Tuel (“Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne...”).

Contrastante con la temporaneità dell’incarico è la sua reiterazione, talché il legislatore (con effetto dall’ 10.10.2013, e, dunque, per tutti gli incarichi considerati dal presente referto):

- a. ha espressamente disposto il divieto del rinnovo (cui deve ritenersi sostanzialmente equivalente, ai fini dell’interesse tutelato dal legislatore, il reiterato affidamento dello stesso incarico<sup>77</sup>);
- b. ha, vieppiù, dettato disposizioni che subordinano la proroga<sup>78</sup> a ben precise condizioni e finalità, stabilendo che *“l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;”*, e, dunque, senza compensi aggiuntivi <sup>79</sup>.

**8.** Il soggetto cui è conferito l’incarico deve essere un esperto di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria o comunque è un soggetto dotato di alta professionalità.

Ai sensi dell’art.7, comma 6, d.lgs. n.165/2001 si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria (fermo restando, beninteso, che deve trattarsi di soggetto professionalmente qualificato e di cui sia *“accertare la maturata esperienza nel settore”*) nel caso di

---

<sup>77</sup> *Ex multis* C.Conti, sez. contr. legitt., n.3/2014/PREV, che, in relazione al terzo incarico attribuito al medesimo collaboratore per lo svolgimento della medesima prestazione, ha statuito che il divieto di rinnovo dei contratti di collaborazione previsto dall’art.7, comma 6, d.lgs. n.165/2001 come modificato dall’art.1, comma 147, l. n.228/2012 *“va inteso non solo con riguardo al soggetto destinatario, ma anche e soprattutto con riferimento all’oggetto della prestazione poiché ciò che la norma mira a scongiurare è la ripetizione di un negozio giuridico precedentemente instaurato, seppure nuovo e autonomo rispetto al precedente, che riveli incontestabilmente l’assenza dei requisiti di straordinarietà e limitatezza nel tempo dell’esigenza dell’amministrazione.”*. In termini id, n.16/2015, n.13/2013, n.1/2012, n.24/2011.

V., altresì, C.Conti, sez. centr. contr. legitt., n.7/2014/PREV, che ha avuto modo di precisare che: *“Il corretto utilizzo delle collaborazioni esterne postula un ambito temporale limitato e coerente con la durata del progetto, rappresentando un rimedio eccezionale a esigenze particolari e straordinarie. E’, dunque, illegittimo il conferimento reiterato di un incarico avente lo stesso contenuto di altri già in precedenza conferiti (come vietato dall’art.1 co.147 l. n.228/2012), che si traduce in forme atipiche di assunzione con conseguente elusione delle regole di accesso all’impiego pubblico (n.13/2013), mancando la temporaneità e l’eccezionalità, trattandosi di esigenze ordinarie e perduranti per la struttura, che non è riuscita a individuare una soluzione idonea, in termini di programmazione dei fabbisogni di personale, nonché in termini di aggiornamento dei profili professionali presenti in organico.”*.

<sup>78</sup> Sui concetti di (e la distinzione tra) rinnovo e proroga, v. da ultimo Cons. Stato, giurisd. III, sent. 5.3.2018 n.1337.

<sup>79</sup> C.Conti, sez. contr. Emilia-R., n.310/2012. Tuttavia, C.Conti, sez. centr. contr. legitt., del. n.24/2013/PREV ha avuto modo di precisare che: *“Dell’art.7 co.6, lett. c, d.lgs. 30.3.2001 n.165, come modificato dall’art.1 co.147 l. n.228/2012, entrata in vigore il 1° gennaio successivo, si deve dare un’interpretazione letterale e finalistica giusta i principi, anche costituzionali, in tema di diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro (art.36 Cost.) e di autonomia negoziale (artt. 1322ss c.c.), di talché l’eccezione della proroga (che, a differenza del rinnovo, posticipa la scadenza degli effetti dell’atto prima della scadenza originaria, senza necessità di nuova valutazione degli elementi istruttori a base del primo atto) al divieto di rinnovo, in precedenza statuito per contenere la spesa pubblica, riguarda il termine di efficacia del contratto e non di adempimento e, in caso di ritardi non imputabili al prestatore, impone una retribuzione aggiuntiva rapportata al compenso in origine stabilito (opinando che il legislatore abbia inteso riferirsi alla proroga del solo termine di adempimento senza ulteriore retribuzione per la prestazione aggiuntiva la norma sarebbe priva di contenuto precettivo ed ininfluyente).”*.

contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, ivi compreso il servizio di collocamento.

Per gli incarichi presso gli uffici stampa delle amministrazioni è richiesto il possesso dei titoli e requisiti di cui agli artt.9 l. n.150/2000 e 2 d.p.r. n.422/2001.

**9.** L'atto di conferimento dell'incarico (completo della indicazione dell'incaricato, della ragione dell'incarico stesso, del compenso erogato; e, a far data dal 20.4.2013, anche del *curriculum* dell'incaricato e dell'indicazione della durata dell'incarico) deve essere 'pubblicato sul sito web dell'ente (v. *supra*). E l'art.15 co.4 d.lgs. n.33/2013 ha precisato che la pubblicazione deve avvenire entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso<sup>80</sup>.

L'omessa pubblicazione comporta gravi conseguenze, poiché:

- a. fino al 19.04.2013, i contratti di consulenza acquisivano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione (v. art.3 co.18 l. n.244/2007), e la liquidazione del corrispettivo in difetto di pubblicazione costituiva per il dirigente preposto fonte di responsabilità disciplinare ed erariale (v. art.1 c.127 l. n.662/1996);
- b. dal 20.4.2013, la pubblicazione (nonché la comunicazione dei dati alla P.C.M. - Dipartimento Funzione Pubblica ex art.53 co.14 d.lgs.n.165/2001) condiziona l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e la liquidazione dei compensi, e il pagamento del corrispettivo in mancanza di pubblicazione comporta per il dirigente che l'ha disposto responsabilità disciplinare e una sanzione pari alla somma corrisposta (fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'art.30 d.lgs. n.104/2010) (v. art.15 d.lgs. n.33/2013)

**10.** Ai fini del legittimo conferimento dell'incarico, occorre poi tenere conto delle previsioni che recano limiti alla spesa che può essere effettuata per incarichi, in relazione a quella (o a quota parte di quella) sostenuta in anni precedenti - sotto pena di responsabilità disciplinare ed erariale (v. art.6, comma 7 d.l. n.78/2010) o, in aggiunta, di nullità dell'atto e di sanzioni pecuniarie (l.

---

<sup>80</sup> Su quanto ritenuto in via pretoria circa la durata della pubblicazione prima del d.lgs. n.33/2013 v. *supra*, alla nota n.31.

n.101/2013, conv. con l. n.125/2013, art.1. 7) - ovvero superi un certo rapporto percentuale con la spesa di personale dell'anno (d.l. n.66/2014, conv. con l. n.89/2014, art.14) <sup>81</sup>.

Ricordato che, dopo la novella ex d.l. n.223/2006, l'art.7 d.lgs. n.165/2001 consente che gli incarichi siano conferiti anche nella forma del rapporto di co.co.co., occorre rilevare che sono da ricondurre alla disciplina degli incarichi (non tutti ma solo) i rapporti di co.co.co. che siano ad essi assimilabili per contenuto, e che, in quanto tali, soggiacciono ai limiti di spesa ed alle altre prescrizioni in tema di incarichi; il che, in particolare, implica l'inapplicabilità dell'art.9 comma 28 d.l. n.78/2010 (ma solo l'art.6 comma 7 d.l. cit.) e il comma 2 dell'art.14 d.l. n.66/2014 (ma solo il comma 1).

**11.** Vanno, poi, considerate le particolari disposizioni applicabili laddove l'incaricato sia un pubblico dipendente<sup>82</sup>, le quali, imponendo il nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza, stabiliscono pesanti conseguenze in difetto di quest'ultimo.

**12.** Infine, vanno considerate quelle disposizioni che vietano o assoggettano a condizioni il conferimento di incarichi a soggetti in istato di quiescenza <sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> In merito, C.Conti, SS.RR., 7.2.2011 n.7/CONTR/2011, con pronuncia nomofilattica ex art.17 co.31 d.l. n.78/2009 s.m.i., ha ritenuto (in verità, non senza contrasto con la lettera della legge) che ai fini della riduzione delle spese e segnatamente dell'individuazione della base cui applicare il parametro percentuale di riduzione, "il concetto di 'spesa sostenuta nell'anno 2009', pertanto, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità.". Di contro, C.Conti, contr. Lombardia, 29.4.2011 n.227, ha ritenuto che per gli "enti che nel corso dell'anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze [...] verrebbe disattesa la finalità perseguita dal legislatore [...] se si adottasse una interpretazione letterale [...] finirebbe per premiare gli enti meno virtuosi [...] e porre... un divieto assoluto per gli enti più virtuosi [...] talché... non essendoci un parametro finanziario precostituito (in quanto la spesa per l'anno 2009 è stata pari a zero), il limite è quello della spesa strettamente necessaria che l'ente locale sosterrà nell'anno in cui si verifica l'assoluta necessità di conferire un incarico di consulenza o di studio. Quest'ultimo limite di spesa, a sua volta, diverrà il parametro finanziario per gli anni successivi.". in termini C.Conti, sez. contr. Sicilia, n.67/2014; contra C.Conti, sez. contr. Piemonte, n.21/2012).

In secondo luogo, va rilevato che C.Conti, SS.RR., n.7/CONTR/2011 cit., ha ritenuto che: "Con riferimento alla composizione della **spesa per studi e consulenze** è da ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante **finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati**. ...Pertanto le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario, non devono computarsi nell'ambito dei tetti di cui all'art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge con la legge n. 122 del 2010". Sul punto, da ultimo C.Conti, contr. Lombardia, n.162/2016 ha avuto modo di precisare "...come costituisca approdo ormai consolidato della giurisprudenza contabile il principio secondo cui, dal computo delle spese per consulenza (come dalle altre elencate dall'**art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010** o da ulteriori norme di finanza pubblica), vadano escluse quelle coperte mediante finanziamenti finalizzati o risorse provenienti (per esempio, sponsorizzazioni) da altri soggetti, pubblici o privati (cfr., ex multis, le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per l'Emilia Romagna, n. 233/2014/PAR, per la Lombardia, n. 398/2012/PAR, per il Piemonte, n. 40/2011/PAR). Come affermato, infatti, nella deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 7/CONTR del 7 febbraio 2011, in cui il principio era stato formulato proprio con riferimento alle spese per studi e consulenze, l'obiettivo comune di tali disposizioni finanziarie non è di limitare tout court i servizi e le funzioni realizzate a mezzo di determinate spese, bensì quello di ridurre l'impatto sul bilancio degli enti. Pertanto, ove tale incidenza non sussista o sia neutralizzata da una fonte esterna, la norma limitativa di spesa non trova applicazione".

<sup>82</sup> V. il citato art.53 d.lgs. n.165/2001.

<sup>83</sup> V. i citati art.25, comma 1, l. n.724/1994 ed art.5, comma 9, d.l. n.95/2012 conv. con l. n.35/2012.

## 6. INCARICHI OGGETTO DEL REFERTO - (a) ANALISI DEI DATI AGGREGATI.

Si può, a questo punto, passare a verificare quali e quanti siano gli incarichi (delle tipologie prese in considerazione, come dianzi specificato al §.2) conferiti, nei tre esercizi considerati (2013, 2014, 2015) dagli enti locali della Toscana (comuni, provincie, unioni di comuni), tenendo distinti gli incarichi conferiti dai comuni, dalle provincie e dalle unioni di comuni, e valutando, poi, anche, per ognuna delle tre macro-aree, il *trend* nel triennio, sia in termini numerici che in termini finanziari.

1. Orbene, muovendo dagli incarichi oggetto del presente referto affidati dai comuni, si può rilevare come essi risultino essere:

- nel 2013, n.79 incarichi, conferiti da n.40 comuni <sup>84</sup> su n.287, distribuiti (in misura diversa) in tutte le provincie, per una spesa complessiva di €.1.414.512,06.
- nel 2014, n.57 incarichi, conferiti da n.30 comuni <sup>85</sup> su n.280, distribuiti (in misura diversa) su n.9 provincie (esclusa quella di Massa), per una spesa complessiva di €.1.376.314,54.
- nel 2015, n.58 incarichi, conferiti da n.23 comuni <sup>86</sup> su n.279, distribuiti (in misura diversa) su n.9 provincie (esclusa quella di Pistoia), per una spesa complessiva di €.1.573.888,88.

Complessivamente, i comuni che nei tre anni hanno conferito uno o più incarichi (delle tipologie considerate) risultano essere n.62.

La tabella riassuntiva che segue dà conto più in dettaglio di quali siano i citati 62 comuni, indicando quanti incarichi ciascuno di essi ha conferito (ovvero non ha conferito) in ciascun anno (e per che importo), e, poi, complessivamente nel triennio.

---

<sup>84</sup> Altopascio, Asciano, Bagno a Ripoli, Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Camaiore, Capannori, Capoliveri, Castelfiorentino, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione della Pescaia, Cavriglia, Chiusi, Colle val d'Elsa, Dicomano, Firenze, Follonica, Forte dei Marmi, Fucecchio, Grosseto, Lastra a Signa, Lucca, Massa Marittima, Monte Argentario, Monteriggioni, Monterotondo Marittimo, Montieri, Peccioli, Pistoia, Poggibonsi, Pontassieve, Prato, Radicofani, S. Maria a Monte, Sesto Fiorentino, Signa, Viareggio, Volterra, Zeri.

<sup>85</sup> Altopascio, Arezzo, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Campiglia Marittima, Castellina in Chianti, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Collesalvetti, Firenze, Lucca, Massa Marittima, Montale, Monteriggioni, Montieri, Monterotondo Marittimo, Piombino, Pontassieve, Prato, Rapolano Terme, Rio Marina, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Miniato, Santa Maria a Monte, Scandicci, Scansano, Scarperia San Piero, Sesto Fiorentino, Vaiano.

<sup>86</sup> Altopascio, Arezzo, Campiglia Marittima, Capolona, Chiusdino, Fiesole, Firenze, Fucecchio, Grosseto, Impruneta, Isola del Giglio, Lastra a Signa, Lucca, Massa Marittima, Montemurlo, Monteriggioni, Peccioli, Pietrasanta, Poggibonsi, Prato, Rio Marina, Santa Maria a Monte, Volterra.


Tabella n. 1

Comune	2013		2014		2015		Totale del triennio	
	INCARICHI	SPESA TOTALE	INCARICHI	SPESA TOTALE	INCARICHI	SPESA TOTALE	INCARICHI	SPESA TOTALE
1. ALTOPASCIO	1	10.000,00	1	7.945,00	3	24.864,00	5	42.809,00
2. AREZZO			1	11.583,34	1	7.500,00	2	19.083,34
3. ASCIANO	2	9.779,68					2	9.779,68
4. BAGNO A RIPOLI	1	20.000,00	1	16.000,00			2	36.000,00
5. CAMPI BISENZIO			1	7.150,00			1	7.150,00
6. BIBBIENA	3	59.967,00					3	59.967,00
7. BORGO SAN LORENZO	1	5.033,66					1	5.033,66
8. CAMPIGLIA MARITTIMA			1	8.000,00	1	8.500,00	2	16.500,00
9. CAMAIORE	1	6.000,00					1	6.000,00
10. CAPANNORI	1	21.960,00					1	21.960,00
11. CAPOLIVERI	1	6.344,00					1	6.344,00
12. CAPOLONA					1	6.405,00	1	6.405,00
13. CASTELFIORENTINO	1	43.200,00					1	43.200,00
14. CASTELLINA IN CHIANTI	1	11.891,00	2	13.145,50			3	25.036,50
15. CASTELNUOVO	1	6.344,00					1	6.344,00
16. CASTIGLIONE DELLA	1	12.900,00					1	12.900,00
17. CAVRIGLIA	1	9.167,00					1	9.167,00
18. CHIUSDINO					1	22.838,40	1	22.838,40
19. CHIUSI	1	9.000,00	1	22.500,00			2	31.500,00
20. COLLESALVETTI			2	23.519,20			2	23.519,20
21. COLLE VAL D'ELSA	1	21.900,00	1	5.709,60			2	27.609,60
22. DICOMANO	1	12.000,00					1	12.000,00
23. FIESOLE					1	10.187,00	1	10.187,00
24. FIRENZE	14	359.769,33	17	523.016,80	14	391.971,70	45	1.274.757,83
25. FOLLONICA	1	7.000,00					1	7.000,00
26. FORTE DEI MARMI	1	6.850,00					1	6.850,00
27. FUCECCHIO	1	87.825,00			6	110.572,00	7	198.397,00
28. GROSSETO	2	56.300,00			1	25.000,00	3	81.300,00
29. IMPRUNETA					1	5.848,68	1	5.848,68
30. ISOLA DEL GIGLIO					1	19.240,00	1	19.240,00
31. LASTRA A SIGNA	2	51.087,09			1	13.000,00	3	64.087,09
32. LUCCA	2	16.900,68	7	101.473,39	4	77.150,40	13	195.524,47
33. MASSA MARITTIMA	1	26.772,05	1	26.911,00	1	25.000,00	3	78.683,05
34. MONTE ARGENTARIO	4	15.117,30					4	15.117,30
35. MONTALE			1	6.000,00			1	6.000,00
36. MONTEMURLO					2	21.000,00	2	21.000,00
37. MONTERIGGIONI	3	26.377,00	1	10.000,00	1	18.000,00	5	54.377,00
38. MONTEROTONDO	1	10.067,20	1	5.937,98			2	16.005,18
39. MONTIERI	2	49.990,00	1	37.820,00			3	87.810,00
40. PECCIOLI	1	24.805,00			2	16.814,65	3	41.619,65
41. PIOMBINO			1	23.200,00			1	23.200,00
42. PIETRASANTA					2	85.000,00	2	85.000,00
43. PISTOIA	1	15.300,00					1	15.300,00
44. POGGIBONSI	2	53.132,22			1	13.223,13	3	66.355,35
45. PONTASSIEVE	1	12.000,00	1	147.059,48			2	159.059,48
46. PRATO	10	202.460,00	4	216.841,90	7	575.850,00	21	995.151,90
47. RADICOFANI	1	6.050,00					1	6.050,00
48. RAPOLANO TERME			1	23.500,00			1	23.500,00
49. RIO MARINA			1	32.800,00	1	15.000,00	2	47.800,00
50. RUFINA			1	20.970,00			1	20.970,00
51. S.CASCIANO V.D.P.			1	12.000,00			1	12.000,00
52. S. MARIA A MONTE	1	12.600,00	1	13.300,00	1	15.000,00	3	40.900,00
53. SAN MINIATO			1	9.650,00			1	9.650,00
54. SCANDICCI			1	18.237,42			1	18.237,42
55. SCANSANO			1	10.000,00			1	10.000,00
56. SCARPERIA SAN PIERO			1	5.075,20			1	5.075,20
57. SESTO FIORENTINO	3	28.674,22	1	9.968,73			4	38.642,95
58. SIGNA	2	21.054,00					2	21.054,00
59. VAIANO			1	7.000,00			1	7.000,00
60. VIAREGGIO	1	12.800,00					1	12.800,00
61. VOLTERRA	2	29.159,80			4	65.923,92	6	95.083,72
62. ZERI	1	16.934,83					1	16.934,83
	<b>79</b>	<b>1.414.512,06</b>	<b>57</b>	<b>1.376.314,54</b>	<b>58</b>	<b>1.573.888,88</b>	<b>194</b>	<b>4.364.715,48</b>



L'andamento nel triennio del numero di comuni i quali hanno conferito incarichi, del numero degli incarichi che sono stati conferiti, e, infine, del totale della spesa, è rappresentato nel grafico che segue.


Grafico n. 1




\* \* \*

Seguono tre serie di grafici i quali rappresentano, per ciascuno dei tre esercizi presi in considerazione, la scomposizione, per dimensione territoriale dei comuni interessati, dell'intero, il quale è costituito, di volta in volta, dal numero totale dei comuni i quali hanno conferito incarichi, dal numero totale degli incarichi che sono stati conferiti, e, infine, dalla spesa complessiva. In particolare, vengono distinti gli enti aventi fino a 5.000 abitanti ed enti con popolazione superiore a tale entità, e, poi, nell'ambito di questi ultimi, i capoluoghi di provincia e gli altri comuni aventi una popolazione superiore ai 60.000 abitanti (i quali, di fatto, si riducono al solo comune di Viareggio).


Anno 2013 - Grafico n. 2



Anno 2014 - Grafico n. 3



Anno 2015 - Grafico n. 4






\* \* \*

I grafici che seguono recano la suddivisione per provincia degli enti, degli incarichi e della spesa.




A) suddivisione per ambito provinciale degli enti.

Grafici n.5/a,b,c






B) suddivisione per ambito provinciale degli incarichi.

Grafici n.6/a,b,c



C) suddivisione per ambito provinciale della spesa totale.

Grafici n.7/a,b,c



2. Passando agli incarichi oggetto del presente referto affidati dalle amministrazioni provinciali (e città metropolitana), si può rilevare come essi risultino essere:

- nel 2013, n.26 incarichi, conferiti da n.6 provincie <sup>87</sup> su n.10 (distribuiti in misura diversa sulle sei provincie) per una spesa complessiva di €.570.703,75.
- nel 2014, n.23 incarichi, conferiti da n.6 provincie <sup>88</sup> su n.10 (distribuiti in misura diversa sulle sei provincie), per una spesa complessiva di €.476.139,92.
- nel 2015, nessun incarico (come per legge)<sup>89</sup>.

La tabella riassuntiva che segue dà conto più in dettaglio di quali siano le provincie che hanno conferito incarichi nel periodo considerato, indicando quanti incarichi ciascuna di esse ha conferito (ovvero non ha conferito) in ciascun dei tre anni esaminati (e per che importo), e, poi, complessivamente nel triennio (*rectius*: nel biennio, dato che, come detto, nel 2015 nessun incarico è stato conferito).

Tabella n. 2

Provincia	2013		2014		2015		Totale del triennio	
	Incarichi	Spesa totale	Incarichi	Spesa totale	Incarichi	Spesa totale	Incarichi	Spesa totale
AREZZO	6	160.265,00	4	34.600,02	0	0,00	10	194.865,02
FIRENZE	1	10.067,20	0	0,00	0	0,00	1	10.067,20
GROSSETO	0	0,00	3	134.017,56	0	0,00	3	134.017,56
LIVORNO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LUCCA	4	67.208,93	9	129.249,99	0	0,00	13	196.458,92
MASSA CARRARA	1	8.000,00	0	0,00	0	0,00	1	8.000,00
PISA	10	199.450,00	1	42.500,00	0	0,00	11	241.950,00
PISTOIA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PRATO	0	0,00	3	59.672,35	0	0,00	3	59.672,35
SIENA	4	125.712,62	3	76.100,00	0	0,00	7	201.812,62
	<b>26</b>	<b>570.703,75</b>	<b>23</b>	<b>476.139,92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49</b>	<b>1.046.843,67</b>


<sup>87</sup> Sono le provincie di Arezzo, Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Siena (mancano quelle di Grosseto, Livorno, Pistoia, Prato).

<sup>88</sup> Sono le provincie di Arezzo, Grosseto, Lucca, Pisa, Prato, Siena (mancano quelle di Firenze, Livorno, Massa Carrara, Pistoia).

<sup>89</sup> V. art.1, comma 420, lett. g), l. n.190/2014, secondo cui “A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle provincie delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto: ... g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.”).

L'andamento nel triennio di numero di provincie che hanno conferito incarichi, numero degli incarichi conferiti, e spesa totale, è rappresentata nel grafico che segue.


Grafico n. 8




\* \* \*

I seguenti quattro grafici mostrano, per ciascun anno, la suddivisione per amministrazione provinciale. I primi due evidenziano la divisione del totale della spesa.



Grafici n. 9/a,b





Gli altri due grafici rappresentano invece, per i due anni, la divisione per province del totale degli incarichi.

Grafici n. 10/a,b



§ § §



3. Infine, gli incarichi oggetto dalle unioni di comuni, si può rilevare come essi risultino essere:
- nel 2013, n.12 incarichi, conferiti da n.8 unioni <sup>90</sup> su n.26<sup>91</sup> (distribuiti in misura diversa sulle otto unioni), per una spesa complessiva di €.176.075,77.
  - nel 2014, n.13 incarichi, conferiti da n.4 unioni <sup>92</sup> su n.25 <sup>93</sup> (distribuiti in misura diversa sulle quattro unioni), per una spesa complessiva di €.168.718,90.
  - nel 2015, n.6 incarichi, conferiti da n.2 unioni <sup>94</sup> su n.24 <sup>95</sup> (distribuiti in misura diversa sulle due unioni), per una spesa complessiva di €.44.406,96.

Tabella n. 3

Unione di comuni	PR	2013		2014		2015		Totale del triennio	
		Incarichi	Spesa totale	Incarichi	Spesa totale	Incarichi	Spesa totale	Incarichi	Spesa totale
01) U. C. MONTANI CASENTINO	AR							0	0,00
02) U. C. PRATOMAGNO	AR	2	43.425,39					2	43.425,39
03) U. MONT. C. VALTIBERINA	AR	2	21.440,56	6	39.256,84	4	26.649,96	12	87.347,36
04) U. C. CAVRIGLIA-S.GIOVANNI	AR							0	0,00
05) U. C. TRE COLLI	AR							0	0,00
06) U. C. FIESOLE – VAGLIA	FI	2	27.580,82	2	27.773,06			4	55.353,88
07) U. C. FIGLINE - INCISA V.NO	FI							0	0,00
08) U. C. CIRC.EMPOLESE VALDELSA	FI							0	0,00
09) U. C. CHIANTI FIORENTINO	FI							0	0,00
10) U. M. COMUNI MUGELLO	FI	1	15.240,00					1	15.240,00
11) U. C. VALDARNO E VALDISIEVE	FI							0	0,00
12) U. C. MONT. AMIATA GROSSET.	GR							0	0,00
13) U. C.M. COLLINE D. FIORA	GR	1	6.000,00					1	6.000,00
14) U. C.M. COLLINE METALLIFERE	GR	1	12.200,00					1	12.200,00
15) U. C. GARFAGNANA	LU	2	38.000,00					2	38.000,00
16) U. C. MEDIA VALLE D. SERCHIO	LU							0	0,00
17) U. C. VERSILIA	LU							0	0,00
18) U. C.M. LUNIGIANA	M	1	12.189,00	3	56.589,00			4	68.778,00
19) U. M. ALTA VAL CECINA	PI							0	0,00
20) U. C. COLLI MAR.MI PISANI	PI							0	0,00
21) U. VALDERA	PI							0	0,00
22) U. C. VAL DI BISENZIO	PO							0	0,00
23) U. C.M. APPENNINO P.SE	PT							0	0,00
24) U. C. AMIATA V.D'ORCIA	SI			2	45.100,00			2	45.100,00
25) U. C. VALDICHIANA SENESE	SI							0	0,00
26) U. C. VAL DI MERSE	SI					2	17.757,00	2	17.757,00
<b>Totali</b>		<b>12</b>	<b>176.075,77</b>	<b>13</b>	<b>168.718,90</b>	<b>6</b>	<b>44.406,96</b>	<b>31</b>	<b>389.201,63</b>

<sup>90</sup> Si tratta di: (1) U.C. Pratomagno; (2) U.M.C. Valtiberina Toscana; (3) U.C. Fiesole e Vaglia; (4) U.M.C. Mugello; (5)U.C.M. Colline del Fiora; (6)U.C.M. Colline Metallifere; (7)U.C. Garfagnana; (8)U.C.M. Lunigiana.

<sup>91</sup> Le Unioni di comuni attive all'01.01.2013 erano precisamente: (01) Unione comuni montani Casentino (AR); (02) Unione comuni del Pratomagno (AR); (03) Unione montana comuni Valtiberina toscana; (04) Unione comuni Cavriglia - S.Giovanni V.no; (05)Unione comuni tre colli; (06) Unione comuni Fiesole - Vaglia; (07)Unione comuni Figline - Incisa V.no; (08) Unione Comuni del circondario Empolese - Valdelsa; (09)Unione comuni Chianti fiorentino; (10)Unione montana comuni Mugello (FI); (11)Unione comuni Valdarno e Valdisieve (FI); (12)Unione comuni montana Amiata grossetana (GR); 13)Unione comuni montani colline del Fiora (GR); (14)Unione comuni montani Colline metallifere (GR); (15)Unione c. Garfagnana (LU); (16)Unione comuni media valle del Serchio (LU); (17)Unioni comuni della Versilia; (18) Unione comuni montani Lunigiana (MS); (19) Unione montana Alta Val Cecina (PI); (20) Unione colli marittimi Pisani (PI); (21)Unione Valdera (PI); (22)Unione comuni val di Bisenzio (PO); (23)Unione comuni montani appennino p.se (PT); (24)Unione comuni Amiata Val d'Orcia (SI); (25)Unione comuni Valdichiana Senese (SI); (26)Unione comuni val di Merse (SI). Le Unioni sub nn.1-3, 10-19, 22, 24-26 derivano da trasformazioni di preesistenti comunità montane.

<sup>92</sup> Si tratta di: (1) U.M.C. Valtiberina Toscana; (2) U.C. Fiesole e Vaglia; (3) U.C.M. Lunigiana; (4) U.C. Amiata Val d'Orcia.


<sup>93</sup> A far data dal 01.01.2014 è cessata l'Unione dei comuni Figline Valdarno e di Incisa in Val d'Arno (v. art.10 l.r. n.31/2013).

<sup>94</sup> Si tratta di: (1) U.M.C. Valtiberina Toscana; (2) U.C. Val di Merse.

<sup>95</sup> A far data dal 01.01.2015 è cessata l'Unione dei comuni Fiesole - Vaglia (v. decr. Pres. Unione 21.11.2014 n.12).

Nel grafico che segue è rappresentato l'andamento, nell'ambito del triennio considerato, del numero delle unioni di comuni le quali hanno conferito incarichi, del numero degli incarichi che sono stati conferiti, e della spesa totale sostenuta.

Grafico n. 11






\* \* \*



Infine, seguono qui due serie di grafici i quali, per ciascuno dei tre esercizi presi in considerazione, rappresentano .

- la prima serie, la scomposizione, per ente, dell'intero costituito dal numero totale degli incarichi che sono stati conferiti (divisi per ciascuno degli enti che li hanno affidati);
- la seconda serie, la scomposizione, per ente, dell'intero costituito dalla spesa complessiva (articolata sulle varie unioni dei comuni che l'hanno sostenuta).

A) suddivisione per ente del totale degli incarichi – Grafici n.12/a,b,c



B) suddivisione per ente del totale della spesa – Grafici n.13/a,b,c



## 7. INCARICHI OGGETTO DEL REFERTO – (b) ANALISI DEI SINGOLI INCARICHI.

Verranno, ora, esaminati i singoli atti di affidamento, che saranno valutati in relazione ai n.12 parametri di legittimità degli incarichi che si sono in precedenza enucleati (v. *supra*, §.5).

Le risultanze della disamina sono compendiate nelle tabelle allegate al referto - divise per comuni, provincie, unioni - e sono oggetto di analisi e commento nel presente paragrafo.

*In limine*, in relazione alla rilevata necessità che l'incarico sia formalizzato in apposita scrittura contrattuale<sup>96</sup>, si evidenzia che in 221 casi (156 nell'ambito dei comuni, 40 delle provincie e 25 delle unioni) risulta dagli atti il contratto, il suo schema approvato o, in alcuni casi, la previsione della sua formale stipula; in 40 casi (27 tra i comuni, 7 tra le provincie, 6 tra le unioni) non risulta dagli atti né il contratto né la previsione della sua stipula<sup>97</sup>; mentre 1 caso riguarda incarico a due soggetti, per uno solo dei quali è prevista la scrittura contrattuale<sup>98</sup>. Infine, nei rimanenti 12 casi l'amministrazione: ha precisato che nella determina di affidamento che il vincolo negoziale verrà perfezionato mediante la sottoscrizione della determina stessa<sup>99</sup> o del capitolato di gara<sup>100</sup>; ha fatto riferimento alla stipula mediante scambio di corrispondenza documenti "secondo l'uso del commercio"<sup>101</sup> o di documenti ex art.328 d.p.r. n.207/2010<sup>102</sup> (fattispecie inapplicabili poiché riferibili all'acquisto di beni o all'appalto di servizi, istituto, come si è già detto e ancora si dirà più avanti, giuridicamente distinto dal contratto d'opera ex art.2222 c.c.); o in un caso ha semplicemente precisato di non ritenere necessaria una nuova scrittura contrattuale attesa l'esistenza di un precedente affidamento, regolato contrattualmente, rispetto al quale il secondo si presenta come 'studio integrativo' cui "*le modalità di svolgimento del precedente studio [...] possono essere estese*"<sup>103</sup>.

---

<sup>96</sup> V. *supra*, §.4, pag.25.

<sup>97</sup> V. nn.2, 3, 8, 10, 11, 14, 18, 26, 29, 44, 45, 46, 47, 54, 57, 71, 76 tabella comuni 2013; nn.2, 7, 55 tabella comuni 2014; nn.1, 4, 29, 33, 41, 42, 52 tabella comuni 2015. V. n.6 tabella provincie 2013, nn.1, 2, 3, 4, 8, 21 tabella provincie 2014. V. n.3 tabella unioni 2013, nn.1, 2 tabella unioni 2014, nn.1, 2, 3 tabella unioni 2015.

<sup>98</sup> V. n.46 tabella Comuni 2015, ove è previsto e approvato il disciplinare di incarico per l'ingegnere, mentre per la società consortile partecipata dal Comune si fa riferimento alla proposta di fornitura.

<sup>99</sup> V. nn.9, 52, 72 tabella comuni 2013, n.37 tabella comuni 2014, n.5 tabella comuni 2015).

<sup>100</sup> V. nn.12 e 15 tabella provincie 2014.

<sup>101</sup> V. n.9 tabella comuni 2014.

<sup>102</sup> V. nn.55, 57, 58 tabella comuni 2015.

<sup>103</sup> V. n.5 tabella comuni 2014.

1. Il primo requisito di cui va verificata la sussistenza è quello che richiede che l'ente che conferisce l'incarico abbia previamente accertato l'oggettiva impossibilità di utilizzare le strutture organizzative e le risorse umane interne per assicurare i medesimi servizi, presupposto del quale deve dare conto nella motivazione del provvedimento.

Ad un primo esame sommario, l'analisi dei provvedimenti qui presi in considerazione potrebbe indurre una valutazione tutto sommato positiva dato che gli incarichi il cui atto di affidamento (o quelli, preliminari ed esplicitamente richiamati, che con esso 'fanno corpo') non reca alcuna menzione del requisito *de quo* son una (non irrilevante ma comunque assoluta) minoranza (meno del 17% di tutti gli incarichi): n.41 su n.194 incarichi nei comuni (n.12 su n.79 nel 2013; n.14 su n.n.57 nel 2014; n.15 su n.58 nel 2015); n.12 su n.49 incarichi nelle provincie (n.7<sup>104</sup> su n.26 nel 2013; n.5<sup>105</sup> su n.23 nel 2014; si ricorda che nel 2015 le provincie non hanno affidato alcun incarico); e n.3 su n.31 nelle unioni di comuni (n.2 su n.12 nel 2013 e n.1 su n.13 nel 2014<sup>106</sup>).

Senonché, un più attento esame dimostra come, nella realtà, le cose stiano in modo tutt'affatto diverso. Infatti:

a. un cospicuo numero di provvedimenti di affidamento, ben n.53 (n.18 tra i comuni 2013, n.16 tra i comuni 2014, n.14 tra i comuni 2015; n.5 tra le provincie 2013) reca come motivazione della necessità dell'incarico non già l'oggettiva impossibilità dell'utilizzazione del personale in ruolo, nell'ambito delle mansioni di servizio ad esso spettante per legge e per contratto, bensì la indisponibilità - per lo più accertata con una sorta di silenzio-assenso (cioè la mancata presentazione di candidature), e in molti casi accertata tempo addietro<sup>107</sup> - del personale (non già - si badi bene - a svolgere l'attività di cui si tratta nell'ambito delle proprie mansioni ed orario di servizio, cosa per la quale non occorre alcuno specifico consenso da parte del personale dipendente, bensì) ad assumere l'incarico *uti singulus*; la qual cosa non ha evidentemente nulla a che vedere con l'accertamento richiesto dalla legge (v. art.7, comma 6, d.lgs. n.165/2001, disposizione che, come detto, ha "carattere di generalità per tutte le

---

<sup>104</sup> E' appena il caso di segnalare, per completezza, che gli atti di affidamento di n.2 incarichi della Provincia di Siena (v. nn.23 e 25 della tabella provincie 2013) recano in premessa un mero e laconico richiamo art.7/6° d.lgs. n.165/2001, senza altre notazioni.

<sup>105</sup> E' appena il caso di segnalare, per completezza, che l'atto di affidamento di n.1 incarico della Provincia di Grosseto (v. n.6 della tabella provincie 2014) reca in premessa un laconico richiamo al fatto che è "necessario accelerare lo sviluppo dei progetti in corso ... avviando contemporaneamente le nuove progettualità approvate con un aggravio di lavoro che rende necessario avvalersi di almeno una ulteriore professionalità, con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa...".

<sup>106</sup> Sempre per completezza, va segnalato che i prospetti di trasmissione a questa Sezione degli atti di affidamento di un incarico conferito dall'U.C. Fiesole e Vaglia (v. n.5 della tabella unioni 2013) e dell'incarico (col medesimo oggetto) conferito (allo stesso soggetto, seppur a seguito di selezione pubblica) nell'esercizio successivo (v. n.7 tabella unioni 2014) recano - a fronte della mancanza nell'atto di affidamento di ogni riferimento in proposito - la notazione del motivo dell'incarico, dicendo che l'ente ha bensì personale competente in materia ma che lo stesso non è utilizzabile per i già elevati carichi di lavoro.

<sup>107</sup> In n.24 (s.e.o.) casi (ad es. v. n.22 tabella comuni 2013) l'accertamento "interno" risale al 2012.

*amministrazioni pubbliche...*”<sup>108</sup>), che, come si è avuto già modo di precisare (v. *supra*, §.4), suppone l’acclarata impossibilità oggettiva di utilizzare le proprie *risorse umane*.

**b.** numerosi provvedimenti recano bensì motivazione del ricorso a un esterno ma essa è inidonea poiché contraria al già riportato principio che il ricorso ad estranei deve rispondere ad esigenze di ordine temporaneo e “*di carattere eccezionale e straordinario oggettivamente non sopperibili dalle professionalità interne e incompatibili con i tempi dell’ordinario reclutamento...*”<sup>109</sup>, e al corollario che “*le figure professionali che necessitano per la realizzazione delle attività oggetto del conferimento di incarichi non devono essere soggettivamente indisponibili, ma oggettivamente non rinvenibili nell’ambito delle risorse umane a disposizione dell’Amministrazione conferente [...e...] non può, pertanto, ritenersi sufficiente a integrare i presupposti dell’art. 7, comma 6, la circostanza che le risorse presenti nella Struttura siano già impegnate a tempo pieno*”<sup>110</sup>; né, per altro verso, la “*mera affermazione di insufficienza d’organico, del tutto generica, senza riferimento a dati concreti*”<sup>111</sup>. In particolare:

- vari atti di affidamento fanno generico riferimento a “carichi di lavoro” già assegnati (o a concetti equivalenti: “altri impegni” di lavoro del personale dipendente, “numero ingente pratiche da evadere”, impegno ‘troppo oneroso’ per il personale interno)<sup>112</sup>; che in un caso sono rappresentati dall’essere il personale interno impegnato a preparare il trasloco<sup>113</sup>;
- in alcuni casi la motivazione richiama, genericamente, la carenza di personale<sup>114</sup>;
- in un caso l’amministrazione si è limitata a chiedere ai vari uffici e servizi la disponibilità

---

<sup>108</sup> V. *supra*, nota n.26.

<sup>109</sup> V. C.Conti, sez. centr. contr. legitt., del. n.13/2013/PREV, cit., e altre citate *supra*, al §.4.

<sup>110</sup> V. C.Conti, sez. centr. contr. legitt., n.11/2016/PREV, cit.

<sup>111</sup> V. C.Conti, sez. giur. Veneto, 26.01.2014 n.26, Pres.Buscema, Est.Brandolini.

<sup>112</sup> V. tabella incarichi comuni 2013 n.28 (Firenze: dice che il personale interno non è disponibile data la tempistica prevista per l’attività), n.57 (Poggibonsi); 2014 n.35 (Lucca: dice che “l’Avvocatura comunale ... evidenziava che la vicenda, attualmente in fase precontenziosa, risulta particolarmente complessa ... e che la dichiarata urgenza nella richiesta di consulenza appare difficilmente conciliabile con i carichi di lavoro attualmente gravanti sull’ufficio ... suggeriva ... di conferire l’incarico ad un professionista esterno, esperto in materia, in grado di seguire l’evolversi del contenzioso”; 2015 n.2 e n.3 (Altopascio), n.34 (Lucca: dice che per carichi di lavoro l’Avvocatura comunale non può garantire le richieste continuità e qualità), n.40 (Monteriggioni), n.41 (Peccioli). V. tabella incarichi province 2013 n.2 (Arezzo: fa riferimento a carichi lavoro, esiguità personale, complessità tecnologica); 2014 n.10 (Lucca : fa riferimento a ‘carichi di lavoro’, costituiti da progetti in corso presso Ufficio Polit. Comunitarie) e n.23 (Siena -causa numero ingente pratiche da evadere). V. tabella unioni 2013 n.4 (U. Valtiberina T.), 2014 nn.3,4,6,12 (U. Valtiberina T., U. Amiata VdO), 2015 n.4 (U. Valtiberina T.).

<sup>113</sup> V. tabella incarichi comuni 2013 n.1 (Altopascio, incarico di “promozione culturale presso il Settore Cultura e Biblioteca” per “non interrompere le ordinarie e straordinarie attività già in corso o in corso di programmazione”; incarico peraltro prorogato nel 2014.

<sup>114</sup> V. n.40 tabella comuni 2014 (Monterotondo M.mo). V. n.9 tabella incarichi unioni 2013 (U.M. Colline Metallifere). V., altresì, n.8 tabella comuni 2015 (Fiesole) poiché mentre la determina n.32/9.4.2015 che approva l’avviso di selezione per l’incarico di “Coordinatore organizzativo del festival Estate Fiesolana 2015” (poi affidato con determina n.50/11.05.2015) riporta che “la dotazione organica dell’ente non consente di far fronte adeguatamente, con il proprio personale dipendente alle mansioni richieste”, di contro il prospetto di trasmissione a questa Sezione precisa che “La dotazione organica dell’ente, pur avendo presente nella pianta organica personale con competenze necessarie per lo svolgimento delle attività inerenti l’organizzazione del festival, non consente di assegnare ulteriori compiti e attività, essendo già molto elevati i carichi di lavoro”.

a svolgere l'attività ed a prendere atto della mancanza di risposte positive, secondo un *modus operandi* già specificatamente censurato in giurisprudenza <sup>115</sup>;

- in alcuni casi l'atto di affidamento reca sì una motivazione, ma essa è del tutto generica e/o insufficiente e/o richiama promiscuamente circostanze incompatibili <sup>116</sup>;

c. in numerosi casi <sup>117</sup> la motivazione si limita alla affermazione, assolutamente generica se non addirittura tautologica, che è stata verificata o ricorre la impossibilità di utilizzare il personale interno, espressione che per la sua capacità di avere svariati significati finisce, evidentemente, sul piano giuridico, per non averne alcuno, con l'effetto di dover essere considerata *tamquam non esset*.

Idonei si devono, viceversa, considerare i rimanenti casi, nei quali l'ente, anche se non di rado in maniera eccessivamente sintetica, afferma che manca all'interno del personale in servizio la professionalità richiesta per l'attività in ordine alla quale si ritiene perciò di dovere conferire incarico esterno <sup>118</sup>.

Nondimeno, il fatto che tale espressione soddisfi il requisito in parola non significa che essa determini una presunzione *juris et de jure* di legittimità dell'incarico, essendo sempre consentita la prova contraria, come ad esempio in tutti i casi in cui pur a fronte di una motivazione completa (o, almeno, sufficiente) sotto il profilo in esame, si constata che di fatto le mansioni affidate all'incaricato non presentano profili di particolare complessità, non richiedono una speciale qualificazione culturale o professionale, e corrispondono a compiti rientranti nelle ordinarie competenze del personale dipendente.

Infine, un'ultima notazione deve aggiungersi, in relazione a incarichi affidati per l'espletamento di attività rientranti in programmi europei e simili, l'adesione ai quali è frutto di volontaria

---

<sup>115</sup> Si tratta dell'incarico di cui al n.46 della tabella incarichi comuni 2015, relativa al Comune di Prato. Il *modus operandi* adottato in questo caso è sostanzialmente identico a quello censurato da C.Conti, sez. giurisd. Basilicata, 1.7.2015 n.36.

<sup>116</sup> V. n.31 tabella comuni 2015 (*Isola del Giglio*) che testualmente precisa “che all'interno di questa Amministrazione non sono reperibili analoghe professionalità in grado di svolgere l'incarico o che comunque i carichi di lavoro non lo permettono nei tempi utili necessari...”. V. n.18 tabella incarichi province 2014 (*P.Prato*) che si limita a richiamare, quale giustificazione, i motivi che a termini dell'art.24 del Regolamento Uffici e servizi il regolamento consentono l'affidamento di incarichi esterni. V. n.5 tabella incarichi unioni (*U.M.C. Valtiberina T.*), che nell'affidare per la terza volta (e senza selezione) lo stesso incarico alla stessa persona motiva (a fronte dell'indicazione di “altri impegni di lavoro del personale” di cui ai due affidamenti precedenti ed ai due successivi) richiama “l'urgenza di far fronte alle imminenti scadenze previste nell'ambito della programmazione del progetto H.C.P., ed al fine di evitare di arrecare nocimento ai soggetti utenti del progetto stesso”.

<sup>117</sup> V. tabella incarichi comuni 2013 nn.6, 7, 14, 19, 25, 42, 67; 2014 nn.50, 51, 53; 2015 n.33; V. tabella province 2013 nn.7, 12, 18; 2014 nn.17, 21; V. tabella unioni 2013 n.1, 2, 7.

<sup>118</sup> Tanto vale, a un più attento esame del caso di specie, anche per gli incarichi di cui al n.49 tabella comuni 2013 (*Monteriggioni*), al n.44 tabella comuni 2015 (*Pietrasanta*), ed al n.22 tabella province 2014 (*Provincia di Siena*), i quali *prima facie* potrebbero apparire *borderliner*.



decisione del singolo ente. In tali casi appare quanto meno singolare il ricorso ad esterni, quando il loro apporto non sia quantitativamente e qualitativamente contenuto, dal momento che il principio della ordinaria utilizzazione del personale interno non soffre limitazioni in siffatte evenienze, con la conseguenza che la possibilità di utilizzare i propri organici dovrebbe costituire, di norma, uno dei criteri alla stregua dei quali l'ente dovrebbe valutare la adesione o meno al programma o progetto. Tanto più in quanto solitamente una delle finalità di questi ultimi è quella di accrescere il *know-how* e le conseguenti capacità operative delle amministrazioni e, quindi, del suo personale, all'uopo individuando o implementando dei moduli procedurali e/o delle soluzioni operative replicabili. E', infatti, di palmare evidenza che tale finalità verrebbe frustrata in radice laddove l'ente aderisse ad un programma o progetto facendo a priori affidamento sul ricorso ad apporti esterni.

2. Sebbene le legge (art.1, comma 42, l. n.311/2004) qualifichi la violazione come illecito disciplinare e stabilisca che essa “determina responsabilità erariale”, largamente pretermesso risulta l'obbligo - negli enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti - di affidare l'incarico solamente previo parere (obbligatorio ma non vincolante) dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente.

Infatti, al netto di n.16 incarichi non soggetti perché conferiti da comuni aventi meno di 5.000 abitanti - solo una esigua minoranza degli incarichi presi in considerazione (e una minoranza degli enti ancora più esigua) risulta affidato in forza di un atto adottato previo il parere in discorso: n.16 su n.194 incarichi (l' 8%) nei comuni (n.7<sup>119</sup> su n.79 nel 2013; n.4 su n.n.57 nel 2014; n.5 su n.58 nel 2015); n.14 su n.49 incarichi (il 29%) nelle provincie (n.7 su n.26 nel 2013; n.7 su n.23 nel 2014; si ricorda che nel 2015 le provincie non hanno affidato alcun incarico); n.6 su n.31 incarichi (il 19%) nelle unioni di comuni (n.4 su n.12 nel 2013; n.0 su n.13 nel 2014; n.2 su n.6 nel 2015).

In tutti i n.36 casi in cui è stato ritualmente espresso, il parere è favorevole, talché non si danno casi di affidamenti in contrasto col parere (negativo) dell'organo di revisione e che debbano perciò congruamente motivare sul punto (v. *supra*, §.5.2).

Nell'ambito dei n.36 incarichi testé citati, affidati previo parere dei revisori, la tabella

---

<sup>119</sup> Anche se nel caso dell'incarico conferito dal Comune di Dicomano giusta determina n.18/31.12.2013 (v. n.19 tabella incarichi provincie 2013) il parere dell'organo di revisione è stato emesso ai sensi dell'art.65 (ora 61) del regolamento per ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.M. 30.12.2010 n.161, che agli artt.61-72 reca articolata disciplina sul conferimento degli incarichi che ricalca i principi elaborati dalla Corte.

riepilogativa (v. all.) segnala i casi in cui il parere è meramente citato nell'atto di affidamento ma non materialmente accluso ad esso (anche se in molti casi esibito a questa Sezione).

Occorre precisare che è evidentemente legittimo (ed incluso tra i casi di atto adottato previo parere) il caso (concernente incarico conferito dalla Provincia di Prato) in cui sebbene l'affidamento sia stato ritualmente sottoposto alla valutazione dell'organo di revisione, quest'ultimo si sia astenuto dall'emettere il parere richiestogli (si ricorda che la richiesta è l'unico onere incombente sull'organo procedente: v. *supra*, §.5.2) ritenendo (erroneamente) che la disposizione di legge che prevede il parere stesso fosse inapplicabile<sup>120</sup>).

Di contro, considerato quanto detto circa la natura di atto endoprocedimentale del parere di che trattasi, sono - è quasi ovvio sottolinearlo - considerati privi di parere, e perciò illegittimi, gli atti di affidamento per i quali il parere, pur esistente per così dire *in rerum natura*, sia stato emesso in data (spesso anche considerevolmente) successiva a quella di adozione del provvedimento al quale si riferisce. In particolare ciò è avvenuto nei casi in cui:

- l'organo di revisione ha espresso il parere sull'atto di affidamento ma dopo che lo stesso era già stato adottato (n.21 casi);
- il parere è stato emesso sulla proposta di provvedimento ma in data successiva all'atto che *medio tempore* è stato adottato in mancanza del parere stesso (n.4 casi)<sup>121</sup>.
- lo stesso atto di affidamento prevedeva che il parere dei revisori fosse acquisito dopo la sua adozione (n.7 casi)<sup>122</sup>. Giova, peraltro, rilevare come in n.2 casi (relativi a Collesalvetti<sup>123</sup> e all'Unione Colline Metallifere<sup>124</sup>) la determina di affidamento rinvii al parere da emettersi ma subordini la propria efficacia all'acquisizione del (non necessariamente 'favorevole') parere "che dovrà essere richiesto"(Collesalvetti) ovvero la stipula del contratto all' "esito favorevole" del parere "che è stato richiesto" (Unione Colline M.).

Privo di parere è, altresì, considerato il caso dell'incarico conferito dal Comune di Camaiore, che

---

<sup>120</sup> Si tratta dell'incarico conferito giusta determina n.216/24.01.2014 (v. n.18 tabella incarichi provincie 2014).

<sup>121</sup> In 2 (nn.30-31 tabella comuni 2014) dei quattro casi, tutti relativi al comune di Lucca, si richiama l'art.125 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, il quale, asseritamente, subordinerebbe l'inizio dello svolgimento dell'incarico al parere revisori, ma che a bene vedere (cfr. art.125 - "*Parere preventivo del Collegio dei Revisori dei conti. - All'atto del conferimento dell'incarico deve essere acquisita anche la valutazione positiva dell'organo di revisione economica-finanziaria dell'Ente, senza la quale l'incarico non può iniziare.*") prevede un **parere preventivo** che va acquisito all'atto del conferimento

<sup>122</sup> In 2 casi (n.42 tabella comuni 2013, n.11 tabella comuni 2014) non è dato sapere se il comunque tardivo parere sia stato emesso. In 2 casi (nn.34-35 tabella comuni 2014) il prospetto di trasmissione indica (senza ulteriori riferimenti) l'esistenza di parere favorevole). In 2 casi (n.12 tabella provincie 2014; n.9 tabella unioni 2013) è stato trasmesso il parere favorevole (emesso, rispettivamente, il 28.01.2015 e il 13.01.2014). Infine, in 1 caso (n.32 tabella comuni 2014) risulta che i revisori non abbiano emesso il parere che perché "l tipologia di collaborazione non rientra nella casistica di cui all' art.118 del regolamento sull'ordinamento degli uffici").

<sup>123</sup> Si tratta dell'incarico conferito giusta determina n.11/03.10.2014 (v. n.11 tabella incarichi comuni 2014).

<sup>124</sup> Si tratta dell'incarico conferito giusta determina n.1125/31.12.2013 (v. n.9 tabella incarichi unioni 2013).

è bensì corredato di parere dell'organo di revisione, il quale, però, è stato emesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.239 Tuel, e, dunque, sulla base di presupposti e parametri e per finalità del tutto diverse da quelle dell'art.1, comma 42, l. n.311/2004<sup>125</sup>.

**3.** Il terzo requisito, costituito dalla necessità che l'incarico sia affidato previa procedura comparativa pubblica, risulta largamente trascurato.

Innanzitutto, gli incarichi affidati attraverso una procedura selettiva pubblica di carattere comparativo<sup>126</sup> risultano essere solo n.89 su n.274 (n.56 tra quelli affidati dai comuni, n.24 tra quelli delle provincie: n.9 tra quelli delle unioni<sup>127</sup>), cioè appena un terzo del totale. E va, altresì, segnalato, quale criticità non di poco momento, che talora il termine per presentare le domande o candidature ai fini del conferimento dell'incarico risulta (senza peraltro l'evidenza di specifiche ragioni d'urgenza) assai breve<sup>128</sup>; tanto<sup>129</sup> da risultare suscettivo di pregiudicare la più ampia partecipazione possibile alla selezione, in tal modo frustrando le esigenze sottese, nell'interesse della stessa amministrazione oltre che degli aspiranti, alla disposizione che impone la selezione pubblica<sup>130</sup>.

In secondo luogo, nell'ambito dei rimanenti n.184 incarichi qui considerati, risultano innanzitutto n.13 casi di rinnovo e n.25 casi di proroga (su di essi v. *infra*, §.7.7) nei quali (in disparte la giustificata o meno e legittimità o meno della proroga o del rinnovo stessi) la spiegazione dell'assenza di selezione pubblica comparativa è, per così dire, *in re ipsa*; mentre in un cospicuo numero di casi, precisamente per n.42 di essi<sup>131</sup>, l'atto di affidamento oltre a non rispettare il citato obbligo di legge non reca, neppure in modo indiretto o implicito, una qualche indicazione o spiegazione in merito.

Infine, nei restanti n.105 incarichi si riscontrano o affidamenti diretti corredati da indicazione di fatti e circostanze che dovrebbero (ma non valgono a) legittimarli; o affidamenti con procedure

---

<sup>125</sup> Si tratta dell'incarico conferito giusta determina n.552/24.05.2013 (v. n.9 tabella incarichi comuni 2013).

<sup>126</sup> Sono da ritenere inclusi i casi nn.8 e 9 e 15 tabella provincie 2013, in cui la scelta è avvenuta nell'ambito di un elenco interno ma previo avviso pubblico per l'iscrizione nello stesso e il conferimento; nonché quello n.15 tabella provincie 2013 in cui la scelta è avvenuta nell'ambito di un elenco all'uopo formato previo avviso pubblico.

<sup>127</sup> Precisamente: dei n.56 nei comuni: n.20 nel 2013, n.17 nel 2014, n.19 nel 2015; dei n.24 nelle provincie: n.15 nel 2013 e n.9 nel 2014; dei n.9 nelle unioni: n.4 nel 2013, n.3 nel 2014 e n.2 nel 2015.

<sup>128</sup> V. nn.65, 66, 68 tabella comuni 2013. V.n.5 tabella unioni 2013; n.7 tabella unioni 2014.

<sup>129</sup> Per gli incarichi comunali di cui alla nota che precede il termine era di gg. 9, 11, 10; per quelli dell'Unione erano di gg.10.

<sup>130</sup> Ad esempio, le tre selezioni comunali di cui alla nota che precede hanno visto presentata un'unica candidatura ciascuna.

<sup>131</sup> Precisamente: n.29 nei comuni (17 nel 2013, 7 nel 2014, 5 nel 2015), n.8 nelle provincie (5 nel 2013 e 3 nel 2014), n.5 nelle unioni (2 nel 2013, 3 nel 2014).

diverse quasi mai atte a soddisfare l'obbligo di legge della selezione comparativa pubblica.

Infatti:

- a.** in vari casi l'affidamento (diretto o previa procedura negoziata, ma comunque) senza selezione pubblica (talora attingendo al Mepa <sup>132</sup>) è motivato col richiamo, giusta l'importo del corrispettivo, all'art.125 d.lgs. n.163/2006<sup>133</sup> (*insieme* al quale è talvolta invocato il regolamento dell'ente<sup>134</sup>) o (*soltanto*) a norme regolamentari interne di analogo tenore<sup>135</sup>. Ciò non pare legittimo, poiché, come si è già avuto modo di rilevare, l'affidamento diretto al di sotto di una certa soglia monetaria è da ritenersi consentita unicamente per i rapporti configurabili come appalto di servizi secondo le norme nazionali, e non anche per quei rapporti che alla stessa stregua sono sussumibili nello schema negoziale del contratto d'opera ex art.2222 c.c. (risultando, perciò, del tutto ingiustificabili i casi in cui l'ente si avvale dell'art.125 cit. pur dando espressamente atto che si tratta di contratto d'opera<sup>136</sup>).
- b.** talora l'incarico è stato oggetto di affidamento diretto per dedotte ragioni di urgenza<sup>137</sup>; giustificazione idonea astrattamente (purché, secondo i principi<sup>138</sup>, si tratti di esigenza imprevedibile, non derivante da pregressa inerzia dell'ente, e non fronteggiabile con le procedure 'ordinarie') ma non sempre utilmente invocabile nei casi di specie<sup>139</sup>.
- c.** in un caso l'affidamento diretto, ad un'articolazione di un'Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta ex art.13 l. n.349/1986 s.m.i., è effetto dell'esistenza di un protocollo di collaborazione tra l'ente conferente e l'Associazione stessa<sup>140</sup>; ed è evidente (anche giusta

---

<sup>132</sup> V. nn.55 a 58 tabella comuni 2015 e n.9 tabella provincie 2014 (v. Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana-Start).

<sup>133</sup> V. nn.1, 14, 58, 77, 78 tabella comuni 2013; nn.38, 40 tabella comuni 2014; nn.1, 2, 3, 50, 55, 56, 57, 58 tabella comuni 2015; v. nn.10 e 11 tabella provincie 2013; v. n.9 tabella provincie 2014; n.10 tabella unioni 2013. A questi va aggiunto l'incarico sub n.71 tabella comuni 2013, poiché richiamando, a fondamento dell'affidamento diretto, il limite di €.20mila, senza richiamo a norme regolamentari e senza ulteriori specificazioni, è da ritenersi riferito all'art.125 cit.

<sup>134</sup> V. n.2 tabella comuni 2015 (ove oltre all'art.125 cit. si indica effettuata comparazione *curricula* già in possesso dell'ente, giusta regolamento interno); n.3 tabella comuni 2015. V. n.10 tabella unioni 2013.

<sup>135</sup> V. nn.9 e 20 tabella comuni 2013.

<sup>136</sup> V. *supra*, nota n.13.

<sup>137</sup> V. nn.21, 28 e 35 tabella comuni 2014. V. n.10 tabella comuni 2015.

<sup>138</sup> V., *ex multis*, Cons. Stato, V, 10.11.2010 n.8006; V, 16.11.2005 n.6392.

<sup>139</sup> Infatti, se, giusta i criteri indicati (e gli elementi di cui alle determinazioni) possono considerarsi ammissibili gli affidi diretti sub n.21 tabella comuni 2014 e n.10 tabella comuni 2015, lo stesso non vale per quelli sub nn.28 e 35 tabella comuni 2014, poiché: (a) per entrambi si tratta di consulenza/assistenza legale, in enti aventi un proprio ufficio legale; (b) circa il primo, si rileva altresì che la dedotta urgenza contrasta col fatto che il consulente esterno è chiamato a integrare gruppo di lavoro che esamina lo studio di fattibilità del nuovo stadio presentato il 14.7.2014 (sei mesi ca. prima dell'incarico); (c) circa il secondo, si rileva vieppiù che la declinatoria di trattazione da parte dell'Avvocatura civica non pare consentita e che la dedotta urgenza contrasta sia col fissato termine dell'incarico (3 mesi) sia col fatto che già con atto di G.M. 5.5.2014 n.97 l'ente aveva deciso di non approvare il progetto esecutivo dell'impresa e recedere dall'appalto, talché l'incarico concerne "consulenza legale varia e di assistenza giuridica nella predisposizione degli atti necessari a dare attuazione alle linee di indirizzo espresse dalla Giunta...".

<sup>140</sup> V. n.37 tabella comuni 2013.

i principi desumibili dall'art.11 l. n.241/1990) che, ove la scelta del *partner* non sia stata essa stessa frutto di selezione pubblica, l'affidamento diretto non cessa di essere illegittimo<sup>141</sup>, anche perché diversamente l'accordo di collaborazione sarebbe un facile mezzo elusivo della legge;

- d.** in alcuni casi l'affidamento è avvenuto senza selezione previa “gara informale” o “ricerca di mercato”<sup>142</sup>, concetti che nella loro genericità se confermano l’omissione della procedura comparativa non sono però sufficienti a giustificarla;
- e.** in altri casi la scelta dell’incaricato ha avuto luogo nell’ambito di una rosa di possibili prestatori d’opera (3 in genere, in un caso 4, in uno 5 in uno 8) previamente individuati dall’amministrazione (in modi e termini non specificati) ed invitati a presentare (cosa non sempre avvenuta da parte di tutti) un’offerta <sup>143</sup>, procedura, questa, che *ictu oculi* non risponde ai criteri dettati dal’art.7 co.6-bis d.lgs. n.165/2001, che, come già detto, richiede una procedura che consenta di assicurare i criteri di trasparenza e pubblicità ed una selezione *effettiva* che sia il frutto di un congruo esame di documentati “*curricula*”.
- f.** in altri casi la scelta dell’incaricato è avvenuta nell’ambito di una rosa di possibili prestatori d’opera (7, 6, 5, 17, in un caso 8) previamente individuati dall’amministrazione mediante apposito elenco da essa formato (talora previo avviso pubblico) ed invitati a presentare un’offerta <sup>144</sup>. Come già detto<sup>145</sup>, siffatto *modus procedendi* non può ritenersi legittimo, giacché il costante e reiterato utilizzo, nel corso degli anni, del medesimo (e per di più non aggiornato) elenco, quand’anche formato mediante avviso pubblico, per individuare un numero di soggetti da mettere in comparazione (di fatto, sul piano solo economico), non soddisfa i criteri di trasparenza, pubblicità ed effettiva selezione, dato che in concreto

---

<sup>141</sup> Arg. ex Corte Giust. UE, 19.12.2012 in causa C-159/11: “*Il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici osta ad una normativa nazionale che autorizzi la stipula, senza previa gara, di un contratto mediante il quale taluni enti pubblici istituiscono tra loro una cooperazione, nel caso in cui ... tale contratto non abbia il fine di garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.*”.

<sup>142</sup> V. n.10 tabella comuni 2013. V. n.27 tabella comuni 2014.

<sup>143</sup> V. nn.24, 25, 28, 32, 51, 64, 75, tabella comuni 2013; n.14 tabella comuni 2014; n.16 tabella comuni 2015. Come accennato, va segnalato che (come riportato nelle tabelle) non sempre tutti gli invitati hanno presentato offerta, e sovente l’ha fatto un solo.

<sup>144</sup> V. i numerosi casi riguardanti, tutti, il Comune di Firenze e incarichi dello stesso tipo, l’elenco utilizzato per i quali (formato previa selezione pubblica, ma contenente solo n.22 soggetti, ed approvato con determina 22.11.2012 n.11564): nn.22, 23, 27, 33 tabella comuni 2013; v. nn.12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 tabella comuni 2014; v. nn.11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tabella comuni 2015: tutti casi riguardanti il Comune di Firenze e il medesimo tipo di incarico.

V., altresì, il caso sub n.8 tabella comuni 2013 (Comune di Borgo San Lorenzo – incarico di consulenza legale) e il caso sub n.8 tabella province 2014 (Provincia di Lucca – incarico di consulenza legale).

A tali casi può essere associato quello (n.3 tabella comuni 2013) concernente un incarico conferito dal Comune di Asciano in base ad una lista di accreditamento predisposta *ad hoc* previo avviso pubblico con l’intento di trarvi all’uopo un congruo numero di soggetti da invitare a procedura comparativa, ma di cui faceva parte un unico nominativo.

<sup>145</sup> V. *supra*, nota n.22.

cristallizza il novero dei possibili affidatari ad una ristretta cerchia, preclude l'accesso a 'nuovi' professionisti e limita a detrimento del conferente i benefici della concorrenzialità.

- g.** in altri casi ancora l'incarico è stato individuato mediante una *graduatoria* di una precedente selezione effettuata dall'amministrazione conferente, per l'incarico (o la tipologia di incarichi) di che trattasi <sup>146</sup> (talora annualmente aggiornata <sup>147</sup>) o per incarichi diversi ma simili e con requisiti richiesti sovrapponibili <sup>148</sup>.

L'utilizzo di tali graduatorie può ritenersi compatibile col dettato normativo purché la graduatoria: **(a)**derivi da un'effettiva selezione pubblica; **(b)**sia stata formata per funzioni o tipologia di funzioni identiche a quelle oggetto dell'incarico da affidare (e giusta requisiti soggettivi identici o equivalenti); **(c)**sia di data recente e non risalente; **(d)**non sia riutilizzata una volta che sia stata oggetto di completo (ancorché, in ipotesi, infruttuoso) scorrimento.

Pertanto, si deve escludere la legittimità tanto degli affidamenti effettuati attraverso graduatorie relative a incarichi soltanto simili a quello di cui trattasi, quanto di quelli effettuati mediante graduatorie che in quanto ciclicamente riutilizzate, hanno in realtà natura non di vere graduatorie ma di elenchi interni, il che rende la fattispecie assimilabile a quella di cui al punto precedente<sup>149</sup>, senza che valga in contrario invocare l'eventuale periodico aggiornamento della lista, che comunque non vale a collegare l'elenco ed uno specifico incarico (o tipo di incarico) che all'attualità debba essere affidato e perciò non pare idoneo a soddisfare le esigenze sottese all'obbligo della selezione pubblica (come del resto è reso palese dalla constatazione che negli anni gli incarichi in questione sono sempre affidati ai medesimi due soggetti, unici componenti della cd. graduatoria 'aggiornata' <sup>150</sup>).

- h.** talvolta la scelta dell'affidatario è stata effettuata nell'ambito di una lista o graduatoria fornita da un terzo (pubblico o anche privato: Ordine medici veterinari; Associazione nazionale città del vino; Autorità di gestione del progetto UE) <sup>151</sup>; con un *modus operandi* il

---

<sup>146</sup> V. nn.21 e 31 tabella comuni 2013; n.20 tabella comuni 2014; n.13 tabella comuni 2015; v. n.6 tabella provincie 2014 (incarico conferito utilizzando una graduatoria approvata il 22.08.2012 per "esperti da impegnare per la prestazione del servizio di assistenza tecnica, amministrativa e contabile per l'attuazione degli interventi di programmazione e progettazione, gestione e rendicontazione di programmi e progetti comunitari").

<sup>147</sup> V. nn.21 e 31 tabella comuni 2013; v. n.20 tabella comuni 2014; v. n.13 tabella comuni 2015.

<sup>148</sup> V. n.44 tabella comuni 2014 e n.49 tabella comuni 2015, incarichi conferiti (alla stessa persona) attingendo alla graduatoria (per "Coordinatore didattico, esperto in didattica dell'italiano come lingua seconda, pedagogia interculturale e gestione di classi plurilingue") approvata con determina 8.2.2013 n.247 e che conferiva l'incarico all'unica graduata.

<sup>149</sup> Ad es., nel caso dei due incarichi di cui alla nota che precede, anche ritenendo l'omogeneità degli incarichi stessi con quello cui si riferiva la graduatoria utilizzata, l'utilizzazione di quest'ultima è invece sicuramente illegittima (e si risolve quindi in una violazione dell'obbligo della previa selezione pubblica) poiché essa era costituita da un unico soggetto, cui poi l'incarico era stato conferito, e perciò era di fatto esaurita da subito e come tale non ulteriormente utilizzabile.

<sup>150</sup> V. nota 147.

<sup>151</sup> V. nn.41 e 76 tabella comuni 2013; v. n.47 tabella comuni 2014.

cui contrasto con la legge è tanto evidente da non necessitare di ulteriori commenti.

- i.** in alcuni casi l'incarico è stato (illegittimamente) affidato senza selezione pubblica a soggetto che aveva già curato in passato lo stesso incarico<sup>152</sup> (talora nelle more di affidamento mediante gara o di diversa modalità di gestione del servizio<sup>153</sup>), o incarichi analoghi<sup>154</sup>;
- j.** in altri casi l'incarico è stato affidato in via diretta a soggetto che aveva curato altri incarichi di cui quello in esame è un'integrazione, un'estensione, un'ulteriore fase, o in qualche modo una continuazione<sup>155</sup>. In disparte la pacifica legittimità dell'integrazione o estensione, purché di carattere realmente accessorio, di un incarico tuttora in essere<sup>156</sup>; la legittimità di affidamento diretto di incarichi costituenti ulteriore fase o continuazione di incarico precedente è strettamente confinata a quelle ipotesi, ovviamente limitatissime, in cui le peculiarità dell'oggetto richiedono inevitabilmente l'identità soggettiva del prestatore<sup>157</sup>;
- k.** talora l'incarico è stato affidato senza selezione pubblica perché, giusta norme regolamentari interne, la sua (pretesa) natura - artistica, culturale o scientifica - non avrebbe consentito comparazione tra più soggetti<sup>158</sup>; sebbene (con forse una sola eccezione<sup>159</sup>) tali incarichi non si palesino affatto tali da poter essere svolti solo dal soggetto cui sono stati affidati.

**4.** Viene, ora, in rilievo il primo dei (tre) requisiti dell'oggetto della prestazione che deve essere resa dall'incaricato: esso deve essere *determinato* e corrispondere a obiettivi e progetti specifici e determinati, essendo perciò illegittimo l'incarico con oggetto generico o indeterminato. Si tratta di un requisito per lo più rispettato (anche se in non pochi casi *borderliner* il livello di determinatezza raggiunge appena la sufficienza), dal momento che tra gli incarichi qui presi in

---

<sup>152</sup> V. n.57 tabella incarichi comuni 2014. V. nn.30, 39 tabella incarichi comuni 2015; v. n.2 tabella provincie 2013; v. nn.3, 4, 5, 6 tabella unioni 2014; v. n.4 tabella unioni 2015.

<sup>153</sup> V. nn.23, 24, 25, 30 tabella comuni 2015.

<sup>154</sup> V. nn.61, 62 e 67 tabella comuni 2013. V. n.38 tabella comuni 2015.

<sup>155</sup> V. nn.15 e 54 tabella comuni 2013; n.5 tabella comuni 2014; n.33 tabella comuni 2015; v. n.13 tabella provincie 2013; v. n.16 tabella provincie 2014 (ex art.57 co.5 d.lgs. 163/2006 come servizio complementare a quello sub n.9 tabella provincie 2014); v. n.11 tabella unioni 2013.

<sup>156</sup> Perciò possono ammettersi gli affidamenti n.15 tabella comuni 2013, n.33 tabella comuni 2015, e n.16 tabella provincie 2014.

<sup>157</sup> In tali termini, possono considerarsi ammissibili gli affidamenti diretti sub n.54 tabella comuni 2013, n.5 tabella comuni 2014. Mentre, in senso opposto si deve concludere (alla stregua degli atti di affidamento, che non offrono utili e concreti elementi per opinare diversamente) per i casi sub n.13 tabella provincie 2013 e n.11 tabella unioni 2013.

<sup>158</sup> V. nn.18, 30, 42 tabella comuni 2013. V. nn.2,16 tabella comuni 2014. V. n.24 tabella provincie 2013. V. n.6 tabella unioni 2013. V. n.8 tabella unioni 2014. Si può includere in quest'ambito l'incarico del Comune di San Miniato (n.51 tabella 2014) la cui determina di affido dice che giusta il regolamento dei contratti l'incarico può essere conferito in via diretta, senza procedura comparativa, trattandosi di "*prestazioni strettamente connesse all'abilità del prestatore o a sue particolari qualificazioni*".

<sup>159</sup> V. n.2 tabella comuni 2014, relativa ad un'installazione artistica. Ma a ben vedere anche in questo caso vi è spazio per una selezione comparativa, se è vero, com'è vero, che anche la realizzazione del capolavoro di arte rinascimentale Porta Nord del Battistero di Firenze fu affidata a Ghiberti con concorso (<https://operaduomo.firenze.it/blog/posts/la-porta-nord-del-ghiberti>).

considerazione esso risulta difettare solo in n.15 incarichi su n.194 (l' 8% ca.)<sup>160</sup> nei comuni (n.5 su n.79 nel 2013; n.5 su n.57 nel 2014; n.5 su n.58 nel 2015) e in n.2 incarichi su n.49 (il 4% ca.)<sup>161</sup> nelle provincie (n.1 su n.26 nel 2013; n.1 su n.23 nel 2014) mentre nessun caso si registra tra gli incarichi affidati nei tre anni considerati dalle unioni di comuni. Si tratta in particolare di:

- a. quattro incarichi per i quali dall'atto di affidamento (e dagli atti preliminari e connessi) non è dato rilevare il contenuto della prestazione dovuta dall'incaricato<sup>162</sup>;
- b. sette incarichi per i quali dall'atto di affidamento (e preliminari e connessi) la prestazione dovuta dall'incaricato è indicata da compiti generici e/o non predeterminati <sup>163</sup>;
- c. un incarico per il quale dall'atto di affidamento (e preliminari e connessi) in parte non è dato rilevare il contenuto della prestazione dovuta dall'incaricato e per il resto essa è indicata da compiti generici e/o non predeterminati <sup>164</sup>;
- d. cinque incarichi ad avvocati (quattro da parte del Comune di Lucca, uno da parte del Comune di Montieri) di consulenza legale continuativa (o globale) di durata lunga (mesi 6, anni 1 e mesi 6, anni 2) o non determinata per tutte le non predeterminate e anche future problematiche inerenti macroquestioni (formazione nuovi strumenti urbanistici, coordinamento e raccordo procedure con varianti a vigente R.U., realizzazione impianto di teleriscaldamento, complesso dei lavori avviati dei progetti PIUSS, definizione di Programma Complesso integrante il PIUSS, avvio fase di predisposizione Piano delle Funzioni, elaborazione di soluzioni interpretative corrette a fronte di NTA di difficile applicazione)<sup>165</sup>, ancorché la consolidata giurisprudenza contabile - di responsabilità e di controllo - ritenga illegittime siffatte consulenze <sup>166</sup>.

5. L'oggetto della prestazione deve, poi, rientrare nell'ambito delle competenze istituzionali attribuite dalla legge all'ente o previste nel programma approvato dal consiglio ex art.42 co.2 Tuel (anche se, ovviamente, non coincidere con l'espletamento delle ordinarie funzioni del

---

<sup>160</sup> Anche se, per la precisione, in un caso (n.47 tabella incarichi comuni 2014) l'atto conferisce incarichi a 4 soggetti.

<sup>161</sup> Anche se, per la precisione, in un caso (n.24 tabella incarichi provincie 2013) l'atto conferisce incarichi a 4 soggetti.

<sup>162</sup> V. nn.67 tabella incarichi comuni 2013; nn.43 e 47 tabella incarichi comuni 2014; n.21 tabella incarichi provincie 2014.

<sup>163</sup> V. nn.1 e 53 tabella comuni 2013; nn.1 e 39 tabella comuni 2014; nn.3 e 52 tabella comuni 2015; n.24 tabella provincie 2013.

<sup>164</sup> V. n.47 tabella incarichi comuni 2015.

<sup>165</sup> V. nn.42 e 52 tabella comuni 2013; n.34 tabella comuni 2014; nn.33-34 tabella comuni 2015.

<sup>166</sup> *Ex multis* v. C.Conti, giur. Campania, n.399/2017; III, n.432/2015; giur. Molise, n.22/2013; giur. Lazio, n.1604/2010; giur. Friuli V.G., n.228/2009; I, n.237/2008; Cass., S.U., n.1376/2006; III, n.9/2003. C.Conti, sez. centr. contr. legitt., n.23/2012/PREV: "... l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa di consulenza e assistenza legale, in via breve, difetta ... della temporaneità dello stesso incarico ... giacché la prestazione che ne è oggetto è evidentemente connessa ad esigenze permanenti della P.A.?".



personale in ruolo: v. punto che segue); di talché sono illegittimi (e suscettivi di determinare responsabilità erariale) gli incarichi privi di un sufficiente nesso funzionale che li colleghi alle finalità attribuite all'ente.

Relativamente a detto requisito la situazione degli incarichi presi in considerazione si presenta del tutto tranquillizzante, posto che esso può ritenersi assente solo in pochissimi casi (n.2 atti di affidamento tra i comuni 2013, e n.3 atti di affidamento tra le provincie, 1 nel 2013 e 2 nel 2014).

Si tratta in particolare di :

- a. incarico di durata annuale conferito nel 2013 (a decorrere dal 1.8.2013) dal Comune di Bibbiena per il servizio di “*assistenza zoiatrica sul territorio*”<sup>167</sup>. Si tratta di un servizio (di assistenza veterinaria e reperibilità continua, diurna e notturna, feriale e festiva, dal 2004 comprendente con quota di partecipazione a carico dell'allevatore la fecondazione artificiale), attivo da oltre 20 anni in Casentino in forma associata con la compartecipazione economica dei comuni della vallata e inizialmente della Provincia, al quale dai primi anni duemila è stata data continuità grazie all'impegno, anche economico, dei comuni della vallata e della locale Comunità Montana, che fino al 10.9.2012 è stato gestito dall'Unione dei Comuni Montani e poi fino al 31.7.2013 del Casentino, fino al 10 settembre 2012, dalla Federazione Coldiretti di Arezzo previo accordo della stessa con due veterinari e con questa A.C.). La considerazione che il comune sia ente a fini generali (cfr. art.13 Tuel: “*Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale...*”) non consente di ascrivere utilmente alla competenza comunale l'utilizzo di fondi pubblici per attività funzionalizzate a singole e già *a priori* identificate (o identificabili) attività gestite (da privati) a fini di (pur legittimo) lucro (cfr. “*nel territorio comunale operano attivamente numerosi allevamenti di animali da reddito, in particolare sono ben 14 gli allevamenti di bovini...*”), le quali come tali non integrano né “*servizi alla persona e alla comunità*” né servizi volti allo “*sviluppo economico*” della comunità territoriale globalmente considerata, che, in quanto tale, non ne ritrae alcun vantaggio neanche indiretto.
- b. due incarichi (*rectius* il rinnovo di due precedenti incarichi) di co.co.co., aventi durata triennale, conferiti nel 2013 dal Comune di Fucecchio (a decorrere dal 1.4.2013) per “il servizio di sportello immigrati e mediazione di lingua cinese ed albanese”<sup>168</sup>, sportello attivo dal 2003, trattandosi di funzioni dell'Unione. La stessa determina (28.03.2013 n.157) di

---

<sup>167</sup> V. n.7 della tabella incarichi comuni 2013.

<sup>168</sup> V. n.36 della tabella incarichi comuni 2013.

affidamento precisa, infatti, che lo Statuto dell'Unione comuni circondario empolese-valdelsa (v. delibera C.C. 28.9.2012 n.51: “*il cui effettivo esercizio decorre dal 31.12.2012*”), affida all'Unione stessa (artt.6-7) la gestione dei servizi sociali incluso i servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi e nomadi, si tratta di funzioni dell'Unione.

- e. incarico di ricerca, della durata di mesi 1,5 ca., conferito nel 2013 dalla Amministrazione Provinciale di Lucca ad un Centro Studi e ricerche ai fini della “analisi del contesto imprenditoriale lucchese”<sup>169</sup>. La determina (11.03.2013 n.1052) di affidamento nelle proprie premesse - oltre a richiamare, genericamente, il regolamento 8.8.2003 n.47/R attuativo della l.r. n.32/2003 (“Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”) che indica i servizi erogandi dalle Province tramite i Centri per l'Impiego (v. artt.117-119<sup>170</sup>) - precisa che “*l'attuale situazione economica generale impone una particolare attenzione al tema ed alle prospettive dell'autoimprenditorialità, in particolare giovanile*” e ritiene quindi di commissionare una specifica indagine articolata in 5 fasi (1.censimento delle imprese presenti sul territorio e misurazione del tasso di crescita; 2.analisi dei tassi di crescita e sviluppo per classi dimensionali; 3.studio della distribuzione per macrosettori di attività, con identificazione dei principali indicatori di crescita e sviluppo; 4.focus sull'andamento dei settori suddivisi tra imprese industriali e di servizi; 5.studio sull'andamento dell'imprenditoria giovanile) con l'obiettivo di leggere e monitorare, anche analiticamente per settore e dimensione, la

---

<sup>169</sup> V. n.11 della tabella incarichi province 2013.

<sup>170</sup> Dei quali si riporta il testo:

- *Art. 117 (Sistema regionale e provinciale per l'impiego)* - 1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete dei sistemi provinciali. 2. Il sistema provinciale è costituito dalla rete delle strutture territoriali che erogano i servizi per l'impiego. 3. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego sono: a) il centro per l'impiego; b) il servizio territoriale; c) lo sportello di prima accoglienza. 4. I servizi per l'impiego, nel rispetto degli standard minimi di cui all' articolo 119 , svolgono nell'ambito del territorio di propria competenza, le funzioni amministrative ed i servizi ad essi assegnati dalle province. ...omissis...

- *Art. 118 (Tipologie dei servizi per l'impiego)* - 1. Le tipologie dei servizi per l'impiego si articolano nelle seguenti aree funzionali: a) accoglienza; b) consulenza e servizi per l'occupabilità; c) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione; d) servizi amministrativi per l'occupabilità; e) incontro domanda e offerta di lavoro; f) gestione del sistema informativo; g) gestione della struttura.

- *Art. 119 (Standard minimi di funzionamento dei servizi)* - 1. Al fine di assicurare omogeneità di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio, gli standard minimi di funzionamento dei servizi, che nell'ambito delle aree funzionali individuate nell' articolo 118 ciascuna struttura territoriale deve assicurare, sono: **a) centro per l'impiego:** 1) accoglienza: 1.1 prima informazione; 1.2 prima iscrizione e certificazioni; 1.3 autoconsultazione; 2) consulenza e servizi per l' occupabilità: 2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello; 2.2 bilancio di competenze e consulenza orientativa; 2.3 informazione strutturata e formazione orientativa di gruppo; 2.4 azioni di accompagnamento al lavoro e di tutoraggio individuale; 3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione: 3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello; 3.2 consulenza e procedure amministrative di secondo livello; 4) servizi amministrativi per l' occupabilità: 4.1 attività amministrative consulenziali; 4.2 attività amministrative; 4.3 avviamenti al lavoro con procedure predeterminate; 5) gestione del sistema informativo: 5.1 servizi informativi ed informatici interni ed esterni; 5.2 gestione reti; 6) incontro domanda e offerta di lavoro: 6.1 preselezione e selezione del personale; 7) gestione della struttura: 7.1 gestione organizzativa delle strutture e delle procedure; 7.2 promozione dei servizi offerti dalla struttura; 7.3 direzione e gestione organizzativa delle risorse umane; 7.4 ricerche ed attività di monitoraggio; **b) servizio territoriale:**...omissis...; **c) sportello di prima accoglienza:**...omissis...

situazione economico-imprenditoriale provinciale, rilevando criticità e punti di forza. Per cui, risulta evidente - sia per la descrizione e le finalità della ricerca e sia per l'assenza di qualsivoglia riferimento a una qualche funzione provinciale - che manca ogni possibilità di collegare l'incarico in esame all'ambito delle competenze istituzionali attribuite all'ente.

- d. due incarichi, di durata di mesi 10, conferiti nel 2014 dalla Provincia di Lucca ad una commercialista, per “*assistenza alla creazione di impresa*” (determina 1.9.2014 n.3945)<sup>171</sup> e ad una laureata, esperta in orientamento-mentoring, per “*orientamento alla creazione di impresa*” (determina 1.9.2014 n.3947)<sup>172</sup>. Le determine di affidamento nelle proprie premesse - oltre a richiamare, genericamente, la l.r. n.32/2003 (“Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”) e il relativo regolamento attuativo 8.8.2003 n.47/R professionale, lavoro”) - si limitano a rilevare che è in corso di predisposizione un non meglio precisato “Bando per la concessione di incentivi Linea credito Nuova Impresa 2014” e ritengono quindi necessario affidare l'incarico. Per cui, è evidente che manca ogni possibilità di collegare gli incarichi in esame all'ambito delle competenze istituzionali attribuite all'ente.

6. L'oggetto della prestazione che deve essere resa da parte del soggetto cui è conferito l'incarico deve (come anche esplicitamente stabilito dall'art.7 comma 6 d.lgs. n.165/2001, che come detto è disposizione “con carattere di generalità per tutte le amministrazioni pubbliche”<sup>173</sup>) avere carattere “*altamente qualificato*” e, conseguentemente, *non* deve corrispondere alle attività ordinarie della struttura burocratica dell'ente e dei dipendenti dello stesso.

Senonché, sono solamente n.94 su n.274 (73 tra quelli conferiti dai comuni, 19 tra quelli delle provincie, n.2 tra quelli delle unioni di comuni)<sup>174</sup> gli incarichi il cui oggetto risponde a tale condizione; mentre - a parte n.10 incarichi<sup>175</sup> in cui l'indeterminatezza dell'oggetto della prestazione non consente di esprimere una compiuta valutazione in proposito - i restanti n.170 incarichi non soddisfano il requisito in parola.

Tra i casi più significativi riguardo al requisito in discorso (in disparte i già richiamati incarichi

---

<sup>171</sup> V. n m.13 tabella incarichi provincie 2014.

<sup>172</sup> V. n.14 tabella incarichi provincie 2014.

<sup>173</sup> V. *supra*, nota n.26.

<sup>174</sup> Precisamente: i n.74 comunali sono n.32 del 2013, n.21 del 2014, n.19 del 2015; i n.19 provinciali sono n.12 del 2013 e n.7 del 2014; mentre i n.2 delle unioni di comuni sono entrambi del 2014.

<sup>175</sup> Tali incarichi (n.8 tra quelli comunali e n.2 tra quelli provinciali) sono individuati in tabelle con l'indicazione ‘NR’.

legali continuativi, i vari incarichi di gestione amministrativo-contabile o d'altro tipo afferenti progetti europei affidati spesso a soggetti con professionalità diversa<sup>176</sup>, i vari co.co.co. per funzioni 'ordinarie' dell'ente conferente<sup>177</sup>) vanno segnalati, per la particolarità della fattispecie:

- a.** incarico conferito dal Comune di Capannori, con determina 31.12.2013 n.1957<sup>178</sup>, ad una società privata per la redazione (cfr. *“progettazione e realizzazione dei contenuti”*) della relazione di fine mandato, documento obbligatorio per legge (v. art.4 d.lgs. n.149/2011 s.m.i.) come forma di trasparenza e di *accountability* (deve infatti recare: *“descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati...; d) situazione finanziaria e patrimoniale ... ; e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi ...; f) quantificazione della misura dell'indebitamento...”*), che, redatto dal segretario generale o dal responsabile finanziario, giusta schema approvato con d.i., sottoscritta dal Sindaco e certificata dai revisori, va trasmessa alla Corte dei conti e pubblicata sul sito web dell'ente (mentre la mancata redazione o pubblicazione comporta, a carico del funzionario e/o del sindaco, il dimezzamento per tre mesi delle competenze economiche). Si tratta, dunque, di strumento volto, secondo l'espresso dettato normativo, a *“garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa”*, la cui predisposizione, perciò, non si vede come (anche a prescindere dall'esplicita indicazione legislativa del suo redattore) possa affidarsi a terzi estranei all'amministrazione.
- b.** incarico conferito dal Comune di Colle Val d'Elsa ad un professionista, con determina 16.12.2013 n.74 <sup>179</sup>, formalmente del *“Progetto formativo nella forma di tutoring in materia di personale.”*, ma di fatto - al di là della criptica e aulica intestazione dell'atto - della assistenza ai fini delle verifiche e revisioni occorrenti e della redazione delle controdeduzioni in riferimento alle contestazioni formulate dal MEF - RGS - Ispettorato generale di finanza con relazione ispettiva trasmessa con nota n.101268 del 06.12.2013 (dieci giorni prima della determina di incarico), riguardanti in particolare profili di irregolarità, illegittimità e

---

<sup>176</sup> V. i 4 incarichi sub note 147 e 150, ove la stessa attività è suddivisa, su base oraria, tra un ingegnere (chimico) ed uno statistico.

<sup>177</sup> V. ad es. gli incarichi 'informatici' n.37 comuni 2014, n.2 provincie 2013 e n.8 unioni 2013, in contrasto con l'art.1/46 l. n.228/2012.

<sup>178</sup> V. n.10 tabella incarichi comuni 2013.

<sup>179</sup> V. n.18 tabella incarichi comuni 2013.

possibile danno erariale in tema di definizione della contrattazione decentrata integrativa nonché quantificazione ed erogazione del trattamento economico accessorio. Incarico, questo, a dir poco singolare dato che riguarda tipiche attività ‘interne’ dell’amministrazione da operarsi alla stregua delle indicazioni e dei rilievi del MEF, rispetto alle quali l’affidamento di incarico di assistenza a legale esterno rischia seriamente di apparire come un’indebita anticipazione di difesa a spese dell’ente a beneficio di soggetti suscettivi di essere attinti da contestazioni di responsabilità da parte della Procura contabile.

- c. incarico conferito dal Comune di Castellina in Chianti, con determina 4.9.2014 n.383<sup>180</sup>, al “*dottore commercialista ed esperto della cui collaborazione questo Ente si è già avvalso, tramite lo Studio Uckmar di Genova, per la trattazione del ricorso avanzato dalla ditta Niccolai SpA dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, per la relativa riassunzione dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze...*” per l’assistenza nella trattazione della procedura relativa al rimborso dovuto alla Niccolai SpA a seguito della definizione del contenzioso stesso con la sentenza (n.192/1/12) della C.T.R. in sede di riassunzione. La Sezione ritiene, infatti, privo di giustificazione l’affidamento di un incarico siffatto, dal momento che mentre i meri calcoli non abbisognano, in quanto tali, di apporti specialistici esterni, i criteri per la loro effettuazione derivano dal *decisum* giudiziale, sulla cui portata ed interpretazione è del tutto logico e naturale, oltre che rispondente alla prassi abituale, che il professionista che l’ha patrocinato in giudizio (tale è formalmente il commercialista in parola nell’ambito del giudizio di rinvio dinanzi alla C.T.R.: v. sent. cit.) fornisca alla parte ogni occorrente od utile delucidazione senza necessità di specifico ed ulteriore compenso.

7. Il requisito concernente la durata determinata dell’incarico attiene, per un verso, alla individuazione del termine della prestazione e, dall’altro, al tema della proroga del termine stesso o del rinnovo dell’incarico.

7.a. Per quanto concerne, anzitutto, il primo profilo si deve rilevare quanto appresso.

In relazione ai *comuni*, che gli incarichi il cui atto di affidamento (o gli atti relativi alla selezione, ove avvenuta, o il disciplinare di incarico) non reca la previsione del termine per l’espletamento della prestazione risultano (al netto di alcuni il cui termine è la scadenza del mandato sindacale)

---

<sup>180</sup> V.n.7 tabella incarichi comuni 2014.

essere appena n.18 su n.194 (di cui n.9 nel 2013, n.4 nel 2014 e n.5 nel 2015) <sup>181</sup>. Peraltro, va considerato che : (a) due di essi riguardano le funzioni di c.t. di parte in un procedimento giudiziario <sup>182</sup>; (b) quattro riguardano incarichi ad avvocati per consulenza su questioni specifiche e dietro corrispettivo predeterminato <sup>183</sup>; (c) dieci sono relativi a incarichi ad altri professionisti o enti per studio di questioni specifiche e/o predisposizione di atti e dietro corrispettivo predeterminato <sup>184</sup>.

Per quanto riguarda le *province*, gli incarichi il cui atto di affidamento (o gli atti relativi alla selezione, ove avvenuta, o il disciplinare di incarico) non reca l'indicazione del termine per l'espletamento della prestazione risultano essere appena n.2 su n.49 (entrambi nel 2014). Ma uno riguarda un incarico ad un avvocato per consulenza su questioni specifiche e dietro corrispettivo predeterminato<sup>185</sup> (n.8).

Per ciò che attiene, infine, alle *unioni*, nessun incarico difetta del termine di esecuzione.

Dunque, per quanto attiene al profilo *de quo*, si palesano meritevoli di censura i seguenti incarichi:

- (1) incarico conferito nel 2013 dal Comune di Lucca, con determina 16.12.2013 n.2360, a un avvocato per consulenza legale a supporto degli uffici comunali per formazione nuovi P.S. e R.U. e nelle more coordinamento e raccordo procedure dette con varianti a vigente R.U. <sup>186</sup>;
- (2) incarico conferito nel 2015 dal Comune di Lucca allo stesso avvocato con determina 21.03.2015 n.514, ad integrazione e/o ampliamento di quello che precede <sup>187</sup>;
- (3) incarico conferito nel 2014 dalla Provincia di Lucca ad un architetto con determina 9.6.2014 n.2558, per ricerca e consulenza per ricerca e consulenza per supporto realizzazione progetto Urban Empathy <sup>188</sup>.

Va, peraltro, rilevato che i testé citati incarichi legali del Comune di Lucca sono già stati segnalati dianzi, in relazione al requisito concernente la determinatezza dell'oggetto; talché la carenza qui esaminata non fa che aggravare la già evidenziata illegittimità.

Infine, sebbene formalmente non difetti del termine, merita di essere segnalato in questa sede

---

<sup>181</sup> E' appena il caso di segnalare l'incarico (*recte* incarichi) conferito dal Comune di Firenze con determina n.6667/2013 (v. n.30 tabella incarichi comuni 2013), che non reca l'indicazione del termine, ma il cui disciplinare reca un apposito campo per l'inserimento del termine, la cui determinazione è evidentemente rimessa alla valutazione del dirigente alla stregua delle esigenze dell'amministrazione in relazione al previsto inizio dell'attività museale.

<sup>182</sup> V. nn.26 e 29 tabella incarichi comuni 2013.

<sup>183</sup> V. nn.8, 11, 14 tabella incarichi comuni 2013; n.9 tabella incarichi comuni 2014.

<sup>184</sup> V. nn.51, 71, 72 tabella incarichi comuni 2013; nn.5, 7, 38 tabella comuni 2014; nn.41, 55, 57, 58 tabella comuni 2015.

<sup>185</sup> V. n.8 tabella incarichi province 2014.

<sup>186</sup> V. n.42 tabella incarichi comuni 2013.

<sup>187</sup> V. n.33 tabella incarichi comuni 2015.

<sup>188</sup> V. n.10 tabella incarichi province 2014.

l'incarico conferito dal Comune di Firenze con determina n.1331 del 4.4.2014<sup>189</sup>, dal momento che il disciplinare d'incarico riporta quale termine quello del 31.3.2014, data che è anteriore a quella della determina di conferimento.

**7.b.** Per quel che riguarda il secondo profilo, relativo alla ricorrenza di proroghe o rinnovi, si rileva quanto appresso.

Innanzitutto, per quanto concerne i rinnovi, il loro numero, pur rilevante a fronte dell'esplicito e tassativo divieto (“*non è ammesso il rinnovo*”) positivizzato con legge a decorrere proprio dall'esercizio 2013 (v. art.1, comma 147, l. n.228/2012, che ha novellato l'art.7, comma 6, lettera c), d.lgs. n.165/2001), è comunque assai ridotto, potendosi contare solo n.13 casi su n.274 (n.6 nell'ambito degli incarichi comunali; n.1 di quelli provinciali; n.6 di quelli delle unioni di comuni) nei quali l'amministrazione ha esplicitamente disposto il “rinnovo”<sup>190</sup> (anche se, sul piano formale, non sempre il rinnovo è disposto, come richiesto sul piano tecnico-giuridico, prima della scadenza del rapporto originario e senza alcuno iato temporale tra quest'ultimo e il rapporto rinnovato <sup>191</sup>).

Nondimeno, occorre considerare che tra gli incarichi considerati ricorrono n.18 casi <sup>192</sup> di reiterato affidamento (per di più senza selezione pubblica) dello stesso incarico con nessuna o ridotta soluzione di continuità temporale col rapporto precedente <sup>193</sup>; che, come tali, costituiscono una seria criticità in quanto comunque pregiudicano la specificità e temporaneità dell'incarico ed hanno l'effetto oggettivo di (anche se non sono intenzionalmente dirette a) violare (eludere) il divieto legislativo <sup>194</sup>.

In secondo luogo, per ciò che concerne le proroghe - che, come già detto (v. *supra*, §.5), l'art.7 d.lgs.n.165/2001, come novellato ad opera della l. n.228/2012 con effetto dal 01.01.2013, consente solo “*in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*”, e

---

<sup>189</sup> V. n.14 tabella incarichi comuni 2014.

<sup>190</sup> V. nn.36, 73 tabella comuni 2013; nn.6, 36, 52 tabella comuni 2014; n.45 tabella comuni 2015. V. n.1 tabella provincie 2013 (si parla impropriamente di “proroga”, ma la determina di affidamento n.4/2013 richiama l'originario affidamento con determina n.59/2009 della “*durata di anni tre dalla data di stipula, rinnovabile per ulteriori due anni a completamento del progetto di organizzazione dell'Area Comunicazione*”). V. n.3 tabella unioni 2013; nn.1,2 tabella unioni 2014; nn.1,2,3 tabella unioni 2015.

<sup>191</sup> V. ad esempio alcuni dei “rinnovi” dell'incarico di collaborazione per “Gestione Ufficio Stampa” da parte dell'Unione M.C. Valtiberina T., e segnatamente quelli sub nn.1 e 2 tabella unioni 2014 e n.1 tabella unioni 2015.

<sup>192</sup> V. nn.3, 16, 52, 53, 54 tabella comuni 2013; nn.37, 39 tabella comuni 2014; nn.2, 30 tabella comuni 2015. V. n.2 tabella provincie 2013. V. nn.8, 12 tabella unioni 2013; nn.3, 4, 5, 6, 9 tabella unioni 2014; n.4 tabella unioni 2015.

<sup>193</sup> Pur non potendo essere considerato un affidamento reiterato *stricto sensu*, quello sub n.13 tabella provincie 2013 è un caso *borderliner*, trattandosi di un incarico per un progetto bensì distinto ma analogo e “in continuità” con uno del 2012, la graduatoria della cui selezione è stata utilizzata per affidare alla medesima persona.

<sup>194</sup> V. *supra*, §.4, in particolare v. alla nota n.56.

dunque senza compensi aggiuntivi che, tuttavia, come già detto, la giurisprudenza di controllo di questa Corte, ammette, in caso di ritardi non imputabili al prestatore, sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata<sup>195</sup> - si rileva che risultano n.25 casi di proroga (tali qualificate per lo più<sup>196</sup>), non tutti, però, suscettibili di essere inclusi a pieno titolo nel ristretto perimetro in cui il legislatore ha confinato tale istituto.

In particolare:

- a.** n.13 casi di proroga<sup>197</sup> paiono assentiti, stando a quanto esposto in atti, al fine del completamento del progetto, sebbene tutti prevedano un compenso aggiuntivo per il periodo di proroga (stante la natura del rapporto originario quale co.co.co.); e sebbene talora l'esigenza di superare il termine originariamente previsto dal rapporto fosse piuttosto prevedibile che "eccezionale"<sup>198</sup>;
- b.** n.1 caso<sup>199</sup> è relativo ad una proroga (di sei mesi) disposta a motivo di sopravvenute modifiche normative che hanno richiesto un prolungamento dell'attività
- c.** n.4 casi<sup>200</sup> vedono il termine 'proroga' impropriamente utilizzato per indicare una prosecuzione del rapporto (talvolta addirittura formalmente preconizzata nell'ambito del rapporto principale), per certi versi più vicina ad un rinnovo, decisa indipendentemente da un eventuale mancato completamento di un 'progetto' originario;
- d.** n.7 casi riguardano due gruppi di brevi reiterate proroghe dell'incarico nelle more: della ipotizzata stabilizzazione ex art.1 co.401 l. n.228/2012<sup>201</sup> o dell'espletamento della procedura comparativa per l'affidamento triennale dell'incarico<sup>202</sup>.

In tutti i 25 casi di proroga al periodo 'aggiuntivo' ha corrisposto un compenso aggiuntivo<sup>203</sup>.

## **8.** Il successivo requisito è quello concernente la necessità di elevata professionalità dell'

---

<sup>195</sup> V. C.Conti, sez. centr. contr. legitt., del. n.24/2013/PREV, cit.

<sup>196</sup> Nei casi nn.23, 24 e 25 tabella comuni 2015 la determina di affidamento non utilizza formalmente il termine proroga. Di contro, il caso n.1 tabella province 2013, che, però, è stato considerato tra i rinnovi (v. nota n.188 che precede).

<sup>197</sup> V. n.2 tabella comuni 2013; nn.45 e 46 tabella comuni 2014; nn.9, 35 e 36 tabella comuni 2015; nn.2, 3, 4, 5 e 7 tabella province 2014; nn.1 e 2 tabella unioni 2013.

<sup>198</sup> V. n.2 tabella comuni 2013; nn.2, 3, 4 tabella province 2014.

<sup>199</sup> V. n.56 tabella comuni 2014.

<sup>200</sup> V. nn.1 e 8 tabella comuni 2014; n.4 tabella comuni 2015; n.23 tabella province 2014.

<sup>201</sup> V. nn.44, 45, 46 e 47 tabella comuni 2013.

<sup>202</sup> V. nn.23, 24 e 25 tabella comuni 2015.

<sup>203</sup> Anche nel caso 9 tabella comuni 2015 (Firenze), in cui struttura del contratto, natura della prestazione e ragioni della proroga avrebbero dovuto, almeno *prima facie*, precluderlo, non emergendo né dalla determina né dal disciplinare un'attività ulteriore rispetto a quella del rapporto prorogato.



incaricato. Esso - il quale, naturalmente ha ragion d'essere solo laddove sia rispettato l'altro (e precedente sul piano logico) della elevata professionalità dell'oggetto dell'incarico stesso (giacché è evidente che a fronte di un incarico riguardante questioni di scarsa o nessuna complessità e/o rientranti nelle ordinarie funzioni dell'amministrazione il requisito in parola perde ogni rilevanza) - sulla scorta della documentazione prodotta (e, in alcuni casi, dei dati risultanti da fonti aperte, quando agevolmente rilevabili) ricorre nell'assoluta maggioranza degli incarichi: n.227 su n.274 pari all'83 % ca. (n.160 su n.194 nei comuni<sup>204</sup>; n.44 su n.49 nelle provincie<sup>205</sup>; n.23 su n.31 nelle unioni<sup>206</sup>); mentre nei rimanenti casi la tabella riporta la sigla "NR" (con eventuali annotazioni del caso) in quanto gli elementi in possesso della Sezione non consentono di affermare la sussistenza del requisito (ma neanche di negarne con sicurezza la stessa).

9. Tutto sommato limitati (pari al 43%) sono i casi nei quali - alla stregua della natura e finalità della presente indagine e, dunque, delle modalità di esame - è stato possibile avere positivo riscontro che nel provvedimento di affidamento (o nel disciplinare, ove esistente) è disposta o contemplata o prevista la pubblicazione dell'incarico sul sito web dell'amministrazione (sebbene talvolta invocando il riferimento normativo errato o, comunque, impreciso<sup>207</sup>), atteso che detta evenienza ricorre:

- in n.60 su n.194 incarichi conferiti da comuni (n.21 nel 2013, n.22 nel 2014, n.17 nel 2015);
- in n.43 su n.49 incarichi conferiti di provincie (n.21 nel 2013, n.22 nel 2014);
- in n.15 su n.31 incarichi conferiti da unioni di comuni (n.5 nel 2013, n.6 nel 2014, n.4 nel 2015).

Ovviamente, nei restanti casi l'assenza di riferimenti negli atti non implica necessariamente che la pubblicazione non abbia poi di fatto avuto luogo. Tuttavia, considerate le gravi conseguenze che la legge annette alla omessa pubblicazione, sia a carico del responsabile che a detrimento della regolarità ed efficacia dell'incarico, appare più che opportuno segnalare la necessità che la determina di affidamento rechi, nell'ambito del dispositivo, apposita previsione di pubblicazione. Nell'ambito degli incarichi esaminati, si può rilevare *ex actis* l'omessa pubblicazione, in un unico

---

<sup>204</sup> Precisamente: n.65 SI nel 2013; n.47 SI nel 2014; n.48 SI nel 2015. Peraltro, è appena il caso di evidenziare che per il n.33 tabella comuni 2014, riguardante incarico a 2 soggetti, il SI riguarda solo uno dei due.

<sup>205</sup> Precisamente: n.22 SI e n.4 NR nel 2013; n.22 SI e n.1 NR nel 2014.

<sup>206</sup> Precisamente: n.7 SI e n.5 NR nel 2013; n.10 SI e n.3 NR nel 2014; n.6 SI e 0 NR nel 2015.

<sup>207</sup> Infatti, talvolta sono citate (anche o solo) la l. n.244/2007 e la l. n.150/2009, pur dopo la loro abrogazione, *in parte qua*, ad opera del d.lgs. n.33/2013. In alcuni casi, di quest'ultimo testo normativo sono citati gli artt.11, 23, 26, 27. In altri casi, si cita l'art.53 d.l.s. n.165/2001 o previsioni regolamentari dell'ente che prevedono la pubblicazione (v. Castellina in C.).

caso, relativo all'incarico conferito dal Comune di Colle Val d'Elsa ad un avvocato<sup>208</sup>, il cui atto di affidamento espressamente (ma erroneamente) assume non essere necessaria la pubblicazione trattandosi asseritamente di appalto di servizio; affermazione questa che è senza dubbio errnea, trattandosi con tutta evidenza di una prestazione d'opera professionale.

**10.** Venendo, ora, al requisito di legittimità degli incarichi costituito dalla osservanza (i.e. non superamento) dei limiti di spesa previsti dalla legge (v. *supra*, §.3 lett. F), si deve rilevare come sulla base degli atti assai raramente possa positivamente riscontrarsi l'avvenuto rispetto dei citati limiti.

Innanzitutto, per ben n.204 incarichi (154 nei comuni<sup>209</sup>, 30 nelle provincie<sup>210</sup>, 20 nelle unioni<sup>211</sup>), corrispondenti pari al 74% ca. dei totali n.274 incarichi, gli atti di affidamento non recano alcuna indicazione circa il rispetto o meno dei limiti di spesa previsti dalla legge *in subiecta materia* (v. *supra*, §.3.F)<sup>212</sup>.

Poi, per quanto riguarda i restanti incarichi, si rileva quanto appresso.

Per n.27 di essi gli atti di affidamento, che non contengono elementi fattuali i quali consentano di verificare il rispetto o meno dei limiti di spesa di cui trattasi, recano l'opinamento della non soggezione agli stessi dell'incarico cui esso si riferiscono.

In particolare:

- per n.8 incarichi i relativi atti di affidamento li dichiarano (infondatamente) non suscettibili *ratione materiae* nei previsti limiti di spesa, in quanto ritenuti: appalto di servizi<sup>213</sup>, incarico di natura artistica<sup>214</sup>, incarico in tema di privatizzazioni<sup>215</sup>; incarichi non rientranti nella

---

<sup>208</sup> V. n.18 tabella incarichi comuni 2013.

<sup>209</sup> Precisamente: 65 nel 2013, 43 nel 2014, 46 nel 2015.

<sup>210</sup> Precisamente: 20 nel 2013, 10 nel 2014.

<sup>211</sup> Precisamente: 10 nel 2013, 8 nel 2014, 2 nel 2015.

<sup>212</sup> Tra tali 203 casi sono ricompresi 24 casi (v. nn.32, 53, 64, 65, 66, 68, 73 tabella comuni 2013; nn.20, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 53, 56 tabella comuni 2014; nn.5, 28, 47 tabella comuni 2015; nn.8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 tabella provincie 2013; nn.5, 13, 14, 16, 17, 18, 19 tabella provincie 2014; n.10 tabella unioni 2013; nn.3, 4, 10 tabella unioni 2014) nei quali dall'atto di affidamento si ricava la provenienza dei fondi utilizzati per l'incarico da fonti esterne al bilancio dell'ente, pur senza che vi sia alcuna indicazione circa il fatto che detta provenienza della provvista finanziaria abbia carattere esonerativo rispetto all'obbligo di rispettare i limiti di spesa *ex lege* stabiliti, come accade per altri incarichi (v. *infra* nel testo).

<sup>213</sup> V. n.18 tabella comuni 2013 (Colle Val d'Elsa, Progetto formativo nella forma di tutoring in materia di personale.), incarico che, come già detto (v. *supra*, §.7.11) in alcun modo può considerarsi appalto di servizi.

<sup>214</sup> V. n.4 tabella comuni 2014 (Campi Bisenzio: Incarico per progettazione grafica-artistica per le campagne di comunicazione.) le cui caratteristiche non valgono ad escluderlo dall'ambito applicativo dell'art.6 co.7 d.l. n.78/2010.

<sup>215</sup> V. n.11 tabella comuni 2014 (Collesalveti, Incarico consulenza per perizia giurata di stima, finalizzata alla definizione di un importo base d'asta per vendita quote di società), unico effettivamente escluso dai limiti di cui agli artt.6 comma 7 d.l. n.78/2010 e 1 comma 5 d.l. n.101/2013, ma non da quelli di cui all'art.14 comma 1 d.l. n.66/2014.

previsione di cui all'art.6, comma7, d.l. n.78/2010 in quanto “*non attinente ad affidamento per indagine, studio o ricerca*”<sup>216</sup> ovvero perché non qualificabile “*come incarico di studio e consulenza*”<sup>217</sup>;

- per 4 incarichi la non attinenza dello stesso all'ambito di applicazione dell'art.6, comma 7, d.l.n.78/2010 risulta affermata in maniera apodittica e senza alcuna motivazione<sup>218</sup>;
- per gli altri 15 incarichi l'esclusione dall'ambito di operatività dei prescritti limiti di spesa è fatta derivare, da parte dell'atto di affidamento, dalla circostanza che la provvista finanziaria necessaria a sostenere le spese dell'incarico stesso non derivi da risorse proprie del bilancio dell'ente conferente bensì da altre fonti, e segnatamente da: fondi europei <sup>219</sup>, fondi ministeriali ed europei<sup>220</sup>, fondi regionali <sup>221</sup>, fondi privati <sup>222</sup>, o, genericamente, "risorse esterne"<sup>223</sup>.

Per ulteriori n.27 di essi l'atto di affidamento<sup>224</sup> (o, in qualche caso, il prospetto di trasmissione degli atti a questa Sezione<sup>225</sup>) reca dichiarazione (quando non addirittura attestazione) espressa ed esaustiva (sovente con riferimenti normativi, più raramente senza di essi) nel senso che il conferimento ha luogo nel rispetto delle disposizioni recanti vincoli e limiti di spesa in esame.

---

<sup>216</sup> V. n.26 tabella provincie 2013 (P.Siena; 18 incarichi ad agronomi, forestali, periti agrari, agrotecnici per verifiche e controlli inerenti lo sviluppo rurale; in particolare per istruttorie e verifiche inerenti il Piano di sviluppo rurale, quello per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, il PRAF etc.) e n.23 tabella provincie 2014 (proroga di 16 dei 18 incarichi di cui all'affidamento n.26 del 2013 che precede) *ictu oculi* rientranti, per tipologia e natura della prestazione professionale richiesta, nell'ambito della nozione di “*studi ed incarichi di consulenza*” di cui all'art.6 co.7 d.l. n.78/2010.

<sup>217</sup> V. n.5 (incarico di Direttore Scientifico Museo archeologico del Casentino.), n.6 (incarico di Coordinatore Pedagogico servizi prima infanzia) e n.7 (incarico per Assistenza zoiatrica di base sul territorio) tabella comuni 2013, relativi al Comune di Bibbiena. Senonché, natura e tipologia della prestazione richiesta nell'ambito di ciascuno dei tre incarichi rendono palese che i tre incarichi, quand'anche non dovessero rientrare, come invece rientrano, nell'ambito della nozione di “*consulenza*”, sarebbero comunque soggette al limite di cui all'art.9 comma 28 stesso d.l. n.78/2010.

<sup>218</sup> V. n.43 tabella comuni 2013 (ove si dichiara il rispetto del limite di spesa in tema di personale; peraltro, la spesa è quasi interamente coperta da contributi provinciali); n.36 tabella comuni 2014 e n.37 tabella comuni 2015 (ove si dichiara il rispetto del limite di spesa in tema di personale; peraltro, la spesa è interamente coperta da fondi della rete museale provinciale); n.52 tabella comuni 2015.

<sup>219</sup> V. nn.15, 29, 30, 31 tabella comuni 2014; nn.9, 13, 35, 36, 48 tabella comuni 2015 (molte delle quali citano C.Conti, contr. Emilia n.18/2011; contr. Toscana n.8/2010 o n.111/2010).

<sup>220</sup> V. nn.21 e 31 tabella comuni 2013 (che richiamano C.Conti, Toscana, n.8/2010).

<sup>221</sup> V. n.5 tabella provincie 2013 (che cita C.Conti, ss.rr. n.7/CONTR/2011), n.15 tabella provincie 2014.

<sup>222</sup> V. n.49 tabella comuni 2015. La determina cita C.Conti, Aut., n.21/2014.

<sup>223</sup> V. n.21 tabella provincie 2014 (che richiama anch'essa C.Conti, ss.rr. n.7/2011 cit.). Le “risorse esterne” sono rivenienti da convenzione sottoscritta dalla Provincia di Siena con l'Ausl n.7 “*per la realizzazione di alcune delle attività previste dal progetto Home Care Premium 2012, presentato dall'Azienda USL 7 di Siena sul bando Inps – gestione ex Inpdap.*”.

<sup>224</sup> V. nn.4, 34, 37, 71, 79 tabella comuni 2013; nn.3, 10, 51 tabella comuni 2014; nn.7 e 30 tabella comuni 2015; nn.1, 3, 4, 6 tabella provincie 2013; n.1,2, 3 e 4 tabella provincie 2014.

I nn.8 e 42 tabella comuni 2013 recano una dichiarazione di per sé singolare (si dichiara solo che la spesa rientra tra quelle soggette a limiti) che, tuttavia, *cum grano salis* si deve interpretare come relativa (anche) al rispetto dei limiti di cui trattasi. I nn.2 e 5 tabella unioni 2014 recano attestazione relativa al limite ex d.l. n.66/2014, che è sufficiente poiché l'ente (U.M. Comuni Valtiberina T.), essendo stato costituito nel 2011, non soggiace all'applicazione del limite di cui al d.l. n.78/2010 siccome parametrati sul 2009 (v. supra, nota n.48).

<sup>225</sup> V. n.57 tabella comuni 2014; nn.1 e 2 tabella unioni 2013; nn.12 e 13 tabella unioni 2014;

Viceversa, per gli ultimi n.16 casi una siffatta dichiarazione è sì presente ma risulta insufficiente, carente o incompleta per vari motivi<sup>226</sup>.

**11.** Negli atti di affidamento oggetto del presente referto, il rispetto o meno del requisito relativo all'osservanza delle norme che assoggettano ad autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza il conferimento di incarichi a dipendenti delle pp.aa.<sup>227</sup> non è quasi mai preso espressamente in considerazione. Infatti, solo n.12 incarichi (n.9 tra i comuni, n.1 tra le provincie, n.2 tra le unioni) riportano espressamente lo status di dipendente pubblico (v. tabelle allegate)<sup>228</sup>; mentre in appena n.47 casi (34 nei comuni, 11 nelle provincie, 2 nelle unioni)<sup>229</sup> si può escludere la ricorrenza della fattispecie unicamente perché l'incarico risulta conferito a liberi professionisti iscritti in albi o ad enti e organismi (ontologicamente insuscettivi di rendere applicabili le disposizioni di che trattasi). Nei restanti casi nulla è dato rilevare in merito, e ciò va segnalato come rilevante criticità, dato che compete all'ente conferente – sul quale grava il divieto di

---

<sup>226</sup> I nn.8 e 9 tabella provincie 2014 recano una dichiarazione riferita al d.l. n.78/2010 invece che al d.l. 101/2013, il cui art.1 co.5 fissa, per il 2014, il limite nell'80% di quello di cui all'art.6 co.7 d.l. n.78/2010, In ogni caso, i fondi sono regionali.

Il n.44 tabella comuni 2015 reca dichiarazione riferita al limite ex art.1 co.5 d.l. n.101/2013 e non (anche) a quello ex art.14 d.l. n.66/2014 (che, secondo C.Cost. n.43/2016 cit., non si sostituisce ma si aggiunge a quelli ex d.l. n.78/2010 e d.l. n.101/2013).

I nn.6 e 7 tabella provincie 2014 recano dichiarazione riferita all'art.6 co.8 (non 7) d.l. n.78/2010, che però riguarda le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza; e anche ipotizzando un *lapsus calami*, resta comunque che la dichiarazione dovrebbe riferirsi (anche) al limite ex art.14 d.l. n.66/2014. I fondi sono comunque di derivazione UE.

Il n.29 tabella comuni 2015 reca dichiarazione che anche se intesa come implicitamente riferita al rispetto del limite ex d.l. n.78/2010, è comunque carente, perché dovrebbe riferirsi invece al d.l. n.101/2013 e (anche) al limite ex d.l. n.66/2014

I nn. 34 tabella comuni 2014 e nn.10 e 11 tabella provincie 2014 recano dichiarazione riferita all'art.6 d.l. n.78/2010 invece che al d.l. 101/2013 (che all'art.1 co.5 fissa, per il 2014 il limite nell'80% di quello derivante dall'art.6 co.7 d.l. n.78/2010), e, vieppiù, all'ulteriore limite di cui all'art.14 d.l. n.66/2014. Per i nn.10-11 tabella provincie 2014 si tratta comunque di fondi regionali.

I nn.32 e 33 tabella comuni 2014 recano solo dichiarazione di rispetto del limite ex art.1 co.557 l. n.296/2006, che se può valere a esonerare il primo dei due (ma non il secondo, *ratione temporis*) dal rispetto dell'art.9 co.28 d.l. n.78/2010 (ammesso che sia questo il giusto riferimento normativo), non elude la mancanza di ogni riferimento al limite di cui all'art.14 d.l. n.66/2014.

I nn.6 tabella unioni 2014 e nn.1, 2, 3 e 4 tabella unioni 2015 recano (*rectius*: i relativi prospetti di trasmissione alla Sezione recano) dichiarazione di rispetto del limite di spesa in tema di personale. Ora, premesso che essendo stato l'ente (Unione Montana C. Valtiberina Toscana) costituito nel 2011 non trovano applicazione i limiti ex d.l. n.78/2010 siccome parametrati sul 2009 (v. supra, nota n.81), non è dato però capire se la dichiarazione *de qua* debba intendersi riferita al limite di cui all'art.14, comma 2, d.l. n.66/2014 o al diverso limite in tema di personale di cui all'art.1 comma 557 l. n.296/2006 (il cui rispetto non varrebbe comunque ad esonerare dal rispetto del primo). In ogni caso, i nn.6 del 2014 e 4 del 2015 indicano che i fondi sono di provenienza da terzi: rispettivamente fondi provinciali e fondi Inps.

<sup>227</sup> V. il citato art.53 d.lsg. n.165/2001.

<sup>228</sup> V nn.12, 18, 29, 63, 64, 79 tabella comuni 2013; nn.2 e 37 tabella comuni 2014; n.31 tabella comuni 2015; v. n.4 tabella provincie 2013; v. n.12 tabella unioni 2013; n.9 tabella unioni 2014. Come risulta dalle tabelle, in cinque casi è stato acquisito il n.o. dell'ente di appartenenza; in un caso si subordina all'acquisizione dello stesso l'esecuzione del contratto; in un caso si dà atto che il regolamento dell'Università (Pisa) non lo richiede per l'attività di c.t.p.; in n.5 casi (ricercatori delle Università di Firenze e Urbino; docente Università di Urbino; professore Università di Milano; professore dell'Accademia bb.aa. di Brera) non c'è alcuna specificazione. Nel caso di cui al n.18 tabella comuni l'atto di affidamento riporta che l'incaricato è "docente" presso l'Università di Urbino; terminologia che può far riferimento (anche) alla categoria dei docenti a contratto.

<sup>229</sup> V. nn.8, 10, 11, 12, 14, 27, 35, 37, 42, 52, 53, 58, 71, 74, 75 tabella comuni 2013; nn.5, 9, 10, 28, 34, 35, 39, 40, 55 tabella comuni 2014; nn.5, 29, 33, 34, 44, 46 [ma per uno solo dei due incarichi], 50, 52, 55, 58 tabella comuni 2015. V. nn.5, 6, 10, 11 tabella provincie 2013; nn.8, 9, 11, 12, 15, 16, 18 tabella provincie 2014. V. infine, nn.10 e 11 tabella unioni 2014.

conferimento senza autorizzazione (cfr. art.53, comma 8, d.lgs. n.165/2001) e l'onere di provvedere a richiederla (v. art.53, comma 10, stesso d.lgs. n.165) - l'obbligo di previamente verificare, dandone conto in motivazione, la insussistenza di circostanze ostative, anche in considerazione delle serie sanzioni previste dalla legge in caso di violazione.

**12.** Nei provvedimenti di affidamento oggetto del presente referto, il rispetto o meno del requisito relativo alla osservanza delle disposizioni che vietano o sottopongono a condizioni il conferimento di incarichi a soggetti posti in quiescenza<sup>230</sup> non risulta essere mai preso in considerazione.

Per tale motivo, solo in n.41 dei n.274 incarichi (n.26 tra i comuni, n.11 tra le provincie, n.4 tra le unioni)<sup>231</sup> è stato possibile dedurre una risposta precisa come riportata nelle tabelle e solamente perché l'incarico è stato conferito o ad enti ed organismi (ontologicamente insuscettivi di rendere applicabili le disposizioni di che trattasi) o a persone fisiche che dal provvedimento risultano all'attualità in servizio quali dipendenti a t.i. di pp.aa.

Detta situazione può essere interpretata solo in due, alternativi, termini: o gli enti hanno tutti verificato che la condizione di pensionato non ricorresse, tralasciando però di darne esplicitamente conto; oppure nessuno degli enti ha effettuato *in subiecta materia* alcun verifica.

Poiché nulla consente di propendere in favore della seconda eventualità, la assenza di ogni riferimento deve essere segnalata come rilevante criticità, dal momento che compete all'amministrazione conferente – sulla quale grava il divieto di conferimento (cfr. art.25 co.1 l. n.724/1994: “*al personale ... non possono essere conferiti incarichi ...*”; cfr. art.5 c.9 d.l. n.95/2012: “*E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ... di attribuire incarichi ...*”) - l'obbligo di previamente verificare, dandone conto in motivazione, la insussistenza della condizione ostativa prevista dal legislatore; obbligo la cui violazione darà luogo, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, a responsabilità disciplinare, penale, civile e, non ultima, erariale.

---

<sup>230</sup> V. i citati art.25, comma 1, l. n.724/1994 ed art.5, comma 9, d.l. n.95/2012 conv. con l. n.35/2012.

<sup>231</sup> V. nn.10, 12 [ma per uno solo dei due incarichi], 27, 29, 35, 37, 53, 58, 63, 64, 71, 75 e 79 tabella comuni 2013; nn.2, 5, 37, 39 e 40 tabella comuni 2014; v. nn.5, 29, 31, 46 [ma per uno solo dei due incarichi], 50, 52, 55 e 58 tabella comuni 2015. V. nn.4, 5, 6, 10, 11 tabella provincie 2013; v. nn.9, 11, 12, 15, 16, 18 tabella provincie 2014. V., infine, n.12 tabella unioni 2013; nn.9, 10, 11 tabella unioni 2014.



## 8. CONCLUSIONI.

La disamina che precede evidenzia una situazione che - valutata per ente o per incarico o per requisito di legittimità - può essere icasticamente rappresentata ricorrendo alla pur abusata metafora felina del “a macchia di leopardo”.

In linea di massima, pur se non si rilevano che poche situazioni macroscopicamente critiche, si deve dire che il comparto nel suo complesso è ad oggi ben lungi dall’esibire una osservanza dei requisiti e presupposti di legge e fattuali che possa dirsi se non totale almeno tendenzialmente tale.

Appare quindi necessario un non irrilevante sforzo di implementazione da parte di pressoché tutti gli enti (anche se non tutti per tutti i profili e requisiti esaminati) per innalzare il tasso di regolarità e rispetto dei requisiti di legge del comparto.

Fatte salve le valutazioni di organi terzi<sup>232</sup> con riferimento a profili di valutazione che esulano da quelli di propria competenza, la Sezione vigilerà, da subito, per verificare, il livello di adeguamento delle amministrazioni alle osservazioni contenute nel presente referto in funzione della eliminazione per l’avvenire delle criticità rilevate.

---

<sup>232</sup> Ciò vale anche per quanto riguarda le recenti notizie di stampa (cfr.: “Corriere della sera” 28/2/2018 Marotta; Selvatici “La Repubblica” 27/2/2018; Controradio Club 28/2/2018) secondo cui sarebbe pendente proced. penale in ordine all’affidamento della manutenzione del verde da parte del Comune di Firenze, questione che non è stata oggetto di esame del presente referto.





# **TABELLE**



COMUNI - INCARICHI esercizio 2013

N.	COMUNE	ATTO DI CONFERIMENTO	DESCRIZIONE DELL'INCARICO E SUO AFFIDATARIO	IMPORTO (€)	(01) DICHIARAZIONE NON RIS .JNT.	(02) PARERE ORG.REVISIONE	(03) SELEZ.PUBBLICA COMPARATIVA	(04) OGGETTO DETERMINATO	(05) OGGETTO COMPR. FINI IST.	(06) OGGETTO ALT.TE QUALIFICATO	(07-A) DURATA DETERMINATA	(07-B) RINNOVO O PROROGA	(08) INCARICATO: PROFESSIONALITA'	(09) PUBBLICAZIONE SITO WEB	(10) RISPETTO LIMITI ALLA SPESA	(11) INCARICATO DIP.PUBBLICO	(12) INCARICATO IN QUIESCENZA
1	ALTOPASCIO	Dett. n.727/31.12.2013 n.7/13.01.2014	Incarico attività di promozione culturale c/o la Biblioteca "A.Carrara". Dr.sa V. Dianda	10.000,00	NO (ma dice che prepara trasloco)	NO	NO (cita 125 d.163/06 + Reg.int., ma qualif inc. ex a.2222cc)	NO	SI	NO	da 01.01.2014 al 31.08.2014	NO	NR (c'è solo rif a c.v.)	NR	NR	NR	NR
2	ASCIANO	Det. n.30/19.02.2013	Incarico collaborazione presso il centro pari opportunità Circondario Crete-senesi. Dott.sa Maria Pia Minto	2.444,98	SI	NO	NO	SI	SI	NO	da 01.03.2013 al 30.06.2013	PROROGA (per compl.prog; compenso agg.vo)	SI	NR	NR	NR	NR
3	ASCIANO	Det. n.145/19.09.2013	Incarico collaborazione presso il centro pari opportunità Circondario Crete-senesi. Dott.sa Maria Pia Minto	7.334,70	SI	NO	NO (inv. a pres.candid. a unica inserita in lista accredit.to da avviso pubblico)	SI	SI	NO	da 01.10.2013 al 30.09.2014	AFFIDAMENTO REITERATO	SI	NR	NR	NR	NR
4	BAGNO A RIPOLI	Dett. n.986/07.11.2013 n.709/2013	Incarico di agronomo per verifica ed istruttoria pratiche, sopralluoghi, collaudi, rapporti con l'utenza etc. Dott.Simone Pinzauti	20.000,00	SI	NO	SI	SI	SI	NO	24 mesi	NO	SI (si da atto che per efficacia atto sarà pubblicato ex a.15/2 d.33/13)	SI (dichiarato)	NR	NR	NR
5	BIBBIENA	Det. n.597/17.06.2013 Del.CC.n.16/2013 Del.GM n.56/2013	Incarico di Direttore Scientifico Museo archeologico del Casentino. Dott.Francesco Trenti	15.417,00	SI	NO	SI	SI	SI	NO	da 01.06.2013 al 30.06.2016	NO	SI	NR	NR (Del CC n.16/2013 dice no sogg. a.6/7 dl.78/2010 : non è studio/consulenza)	NR	NR
6	BIBBIENA	Det. n.955/07.10.2013 Del.CC n.16/2013	Incarico di Coordinatore Pedagogico servizi prima infanzia. Dott.sa Manuela Fili	19.800,00	SI (generica)	NO	SI	SI	SI	NO	da 01.09.2013 al 31.07.2016	NO	SI	NR	NR (Del CC n.16/2013 dice no sogg. a.6/7 dl.78/2010 : non è studio/consulenza)	NR	NR
7	BIBBIENA	Del.GM_n.21/30.01.2013 Del.CC_n.16/05.03.2013 Del.GM_n.132/19.6.2013 Det. n.894/19.09.2013	Incarico per assistenza zootiatrica di base sul territorio. Dott. Dario Turati	24.750,00	SI (generica)	NO	SI	SI	NO	SI	da 01.08.2013 al 31.07.2016	NO	SI	NR	NR (Del CC n.16/2013 dice no sogg. a.6/7 dl.78/2010 : non è studio/consulenza)	NR	NR
8	BORGO SAN LORENZO	Det. n.372/02.07.2013	Incarico consulenza legale in materia di sanzioni ambientali. Avv. Fausto Falorni	5.033,66	SI	NO	NO (da albi comunali; art.12 Reg. com.le)	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI (dispone provvedere)	SI (dichiara solo che spesa rientra tra quelle sogg. limiti)	NO	NR
9	CAMAIORE	Det. n.552/24.05.2013 Del.GM n.185/2013	Incarico di consulenza per verifica e valutazione del contratto di servizio di raccolta rifiuti stipulato con la "S.E.A." Dott.Massimiliano Strata	6.000,00	SI	NO (citato in del. GM n.185 ma espresso ex art.239 Tuel)	NO (ex art.5 Reg. com.le affid.diretto perché inf. €10.000)	SI	SI	SI	20 giorni dall'accettaz.	NO	SI	NR	NR	NR	NR
10	CAPPANORI	Det. n.1957/31.12.2013	Incarico di progettazione e realizzazione dei contenuti della relazione di fine mandato. Anteprema srl	21.960,00	NO	NO	NO (affid. dir. previa 'ricerca di mercato')	SI	SI	NO	1 mese	NO	NR	NR (dispone solo pubblicazione ex art.23 d.33/2013)	NR	NO	NO
11	CAPOLIVERI	Del.GM n.184/26.09.2013	Incarico inerente lo studio e la redazione di atti per l'esternalizzazione della gestione di specchio acqueo in concessione in loc. Mola ("campo boe"). Avv. Renzo Grassi	6.344,00	NO	NON DOVUTO (< 5000 AB.)	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NR	NR	NO	NR
12	CASTELFIORENTINO	Det. n.162/07.06.2013	Incarico per studio fattibilità riconversione urbana dell' ex complesso industriale Montecatini. Team 5 professionisti (Giommaroni M., M.Cecchi., C.Lenzi, F.Ceccarini, M.Fabbri)	43.200,00	SI	NO	SI	SI	SI	SI	da 26.06.2013 al 22.01.2014 (210 gg.)	NO	SI (dispone public. cita d.150/2009 e art.15 d.33/2013)	NR	SI (arch.Fabbri - ok n.o. AC Prato)	NO/NR	
13	CASTELLINA IN CHIANTI	Det. n.407/21.08.2013	Affidamento Incarico professionale "Coordinamento pedagogico Asilo nido Scubidù". Dr.sa Dondoli Marcella	11.891,00	SI	NON DOVUTO (< 5000 AB.)	SI	SI	SI	NO	1 anno	NO	SI (dispone public cita a.46/1 reg.uff. per effic. affid.)	NR	NR	NR	
14	CASTELNUOVO BERARDENGA	Det. n.35/18/27.12.2013	Incarico di consulenza legale per la redazione di pareri di legittimità di titoli abilitativi su interventi edilizi. (pratiche 'Parco Romantico' e 'Casa Asciana'). Studio Legale Giallongo e Ass.	6.344,00	SI (generica)	NO	NO (richiamato art.125 d.lgs. n.163/2006)	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NR	NR	NO	NR
15	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	Det. n.1358/27.11.2013	Integrazione Incarico per la comunicazione e informazione istituzionale dell'ente conferito nel 2011. Sig.ra Costanza Todini	12.900,00	NO	NO	NO (in quanto integraz. incarico in essere, ex a.81 reg.uff.serv.)	SI	SI	NO	fino scadenza mandato sindaco (maggio 2016)	NO	SI	SI (pubblicazione condiz.efficacia)	NR	NR	NR
16	CAVRIGLIA	Del.GM n.71/21.03.2013	Incarico di Direttore Scientifico (anche con funzioni di conservatore/curatore) del Museo delle Miniere. Gianfranco Molteni	9.167,00	SI	NO	NO	SI	SI	NO	da 26.03.2013 al 28.02.2014	AFFIDAMENTO REITERATO	NR (si dice: ha necess. comp.p.scient.)	NR	NR	NR	NR
17	CHIUSI	Del.GM n.1/07.01.2013	Incarico di addetto stampa in riferimento all'attività istituzionale. Dr. Andrea Biagi	9.000,00	SI	NO	SI	SI	SI	SI	anno 2013	NO	SI	NR	NR	NR	NR
18	COLLE VAL D'ELSA	Det. n.74/16.12.2013	Progetto formativo nella forma di tutoring in materia di personale. Prof.Avv. L. Tamassia	21.900,00	SI	NO	NO (affid.diretto ex art.57 dlgs.163/06 x unicità prestatore)	SI	SI	NO	18 mesi	NO	SI	NO (dichiara non è applic poichè appalto servizi)	NO (dichiara non è applic poichè appalto servizi)	SI (docente UniUrbino)	NR
19	DICOMANO	Dett. n.18/31.12.2013 n.10/2012	Incarico per l'informatizzazione del Regolamento urbanistico. Ilaria Scatarzi	12.000,00	SI (generica)	SI (allegato a det.) anche se è ex a.65, ora 61, reg uff serv	NO	SI	SI	SI	1 anno (entro 31.12.14)	NO	SI	NR (dice: incarico "è in linea" con art.3/18 l.244/07)	NR	NR	NR
20	FIRENZE	Det. n.4838/18.06.2013	Incarico per raccolta dati, analisi luoghi e raccolta di informazioni in scenario post-operam per progetti di mitigazione acustica - Progetto europeo HUSH. Ing. Andrea Guido Falchi	13.500,00	SI	NO	NO (invito a 3 soggetti individuati da A.C., ex art.6 Reg. uff. e serv. < €40mila)	SI	SI	NO (tecnico l.447/95, ma attività ex inc. non riservate a.2 c.6-7,questionari)	1 settimana (da pubblic. al 30.06.2013)	NO	SI (tecnico l. n.447/95)	SI (dice efficace da pubblicaz. ex a.3/18 l. 244/07)	NR	NR	NR

N.	COMUNE	ATTO DI CONFERIMENTO	DESCRIZIONE DELL'INCARICO E SUO AFFIDATARIO	IMPORTO (€)	(01) DICHIARAZIONE NON RIS. JNT.	(02) PARERE ORG. REVISIONE	(03) SELEZ. PUBBLICA COMPARATIVA	(04) OGGETTO DETERMINATO	(05) OGGETTO COMPR. FINI IST.	(06) OGGETTO ALT. TE QUALIFICATO	(07-A) DURATA DETERMINATA	(07-B) RINNOVO O PROROGA	(08) INCARICATO: PROFESSIONALITA'	(09) PUBBLICAZIONE SITO WEB	(10) RISPETTO LIMITI ALLA SPESA	(11) INCARICATO DIP. PUBBLICO	(12) INCARICATO IN QUIESCENZA
21	FIRENZE	Det. n.1034/24.05.2013	Assegnazione seconda parte incarico co.co.co. (da determina 6753/2012) ai rendicontatori per Biennio formativo 2012/2013 Progetti finanziati da Prov. Fi. Silvia Tomisti e Simone Tattini	50.193,72	NO (dice solo: non dipp. 'disponibili' a assumere inc.)	NO	NO (da graduatoria rendicontatori prog. FSE, agg.to annuale+già fase 1)	SI	SI	NO	h.900 ciascuno (h.600 nel 2013 h.300 nel 2014)	NO (già incaric. 1a parte nel 2012)	SI	SI (contr: prest va svolta da pubblic: è ex albo pret.?)	NR (no sogg limiti sp. pers. perché fondi Ministeriale/FSE cita Toscana 8/10)	NR	NR
22	FIRENZE	Det. n.3750/28.05.2013	Incarico per il monitoraggio e controllo di stabilità degli alberi comunali nel quartiere 4. Dott.sa Francesca Menchi	21.172,17	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 7 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO (funzioni incluse in compiti istit/ii: v. anche det.)	SI (entro il 14.10.2013)	NO	SI	NR	NR	NR	NR
23	FIRENZE	Det. n.3724/21.05.2013	Incarico per il monitoraggio e controllo di stabilità degli alberi comunali nel quartiere 2. Dott. Michele Marrani Romanelli	29.314,72	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 7 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO (funzioni incluse in compiti istit/ii: v. anche det.)	SI (entro il 31.12.2013)	NO	SI	NR	NR	NR	NR
24	FIRENZE	Det. n.4320/30.05.2013	Incarico a 5 medici per servizio medico per assistenza p.s. e rianimazione piscina Costoli. Dott.ri Nunnagi G., Torri G., Truppa E., Mercuri R., Gori N.	14.211,36	SI	NO	NO (invitati 8 medici, 5 resisi disponibili)	SI	SI	SI	complessivi 92 giorni	NO	SI	NR	NR	NR	NR
25	FIRENZE	Det. n.5381/27.08.2013	Incarico di supporto a pianificazione della mobilità urbana, alla progettazione e modellazione di reti di trasporto pubblico e privato e relative infrastrutture. Ing.Lorenzo Barnini	30.992,00	SI (generica)	NO	NO (invitati 3 sogg., 1 disponibile)	SI	SI	SI	10 mesi	NO	SI	SI (dispone efficace da pubblicaz.ne)	NR	NR	NR
26	FIRENZE	Det. n.6995/07.10.2013	Incarico professionale quale Consulente Tecnico di Parte per causa "Incidente stradale Via Pistoiese". Lorenzo Domenichini	11.778,63	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NR	NR	NR	NR
27	FIRENZE	Det. n.3732/25.07.2013	Incarico per il monitoraggio e controllo di stabilità degli alberi comunali nei quartieri 3 e 1 riva sx. D.R.E.A.M. Italia soc. coop (soc. di ingegneria)	58.719,74	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 7 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO (funzioni incluse in compiti istit/ii: v. anche det.)	SI (entro il 31.12.2013)	NO	SI	NR	NR	NO	NO
28	FIRENZE	Det. n.6460/22.08.2013	Incarico per aggiornamento mappatura ampliamento zonizzazione del Piano nell'ambito del progetto di orientamento "Camminare a Firenze". Studio Arch.ti Ass.ti Palermo e Fiorelli	13.000,00	NO (dice ricogniz int., e person. no disp. data tempi prev.)	NO	NO (invito 3 sogg., 2 fatto offerta; off. scelta rit. congrua, manca indic.altra)	SI	SI	NO	SI (da pubblicaz sul sito Comune e entro 30.09.2013)	NO	SI	SI (disciplinare prevede pubblic a.15 d.33/2013)	NR	NR	NR
29	FIRENZE	Det. n.6802/08.10.2013	Conferimento incarico di Consulente Tecnico di Parte per causa "Impianti Pubblicitari", a professore di ingegneria - Walter Salvatore	11.333,34	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NR	NR	SI (docente UniPI; ex a.4 Reg.UniPI no n.o. per ctp)	NO
30	FIRENZE	Det. n.6667/15.10.2013	Incarichi professionali per il Museo del '900 per la realizzazione di n.2 volumi: (1) Catalogo-guida e (2) volume Firenze Novecento. Dr.s C.Toti + 3, Dr.L.Scarlini + 10	53.200,00	NO (solo fatto previo avviso interno)	NO	NO (affid. diretto a.7 All.Reg.Uff.Serv.: prest.art/cult/sc non comparabili)	SI	SI	SI	NR (schema discipl. prevede inserire termine prestaz)	NO	NR (cita c.v. agli atti)	SI (premessa det. cita d.33/2013; discipl. dispone ex a.11 pubblic)	NR	NR	NR
31	FIRENZE	Det. n.5032/08.10.2013	2 incarichi di rendicontazione vari progetti formativi su finanziamenti FSE Obblighi formtvi biennio 2012-2013. Dr.sa Silvia Tomisti e Dr. Simone Tattini	30.513,98	NO (dice solo: non dipp. 'disponibili' a assumere inc.)	NO	NO (da graduatoria rendicontatori prog.ti FSE aggiorn.annuale)	SI	SI	NO	Tattini h. 480 Tomisti h.600 (2013/2015)	NO	SI	SI (contr:prest va svolta da pubblic: è ex albo pret?)	NR (no sogg limiti sp. pers. perché fondi Ministeriale/FSE cita Toscana 8/10)	NR	NR
32	FIRENZE	Det. n.11168/18.12.2013	Incarico di rendicontazione delle spese del progetto europeo QUADMAP (triennale '11-'14) e per l'invio di relazioni e documenti finanziari per l'audit presso Commissione europea. Dott. Mario Plati	14.000,00	NO (dice solo fatto previo avviso int.)	NO	NO (si dice solo che inviati inviti a 3 professionisti)	SI	SI	NO	SI (ma indica termine a scadenza attività legate al progetto)	NO	SI	SI (dice inc.decorre da pubblic ex d.33/2013)	NR (fondi UE)	NR	NR
33	FIRENZE	Det. n.11142/30.12.2013	Incarico per il monitoraggio e controllo di stabilità degli alberi comunali nel quartiere 2. Dott. Giacomo Niccolini	29.011,84	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 8 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO (funzioni incluse in compiti istit/ii: v. anche det.)	SI (entro il 30.04.2013)	NO	SI	NR	NR	NR	NR
34	FOLLONICA	Det. n.222/25.03.2013 Del.GM n.54/2013	Incarico ad ingegnere per assistenza tecnica per procedimento innanzi al TAR. Ing. Paolo Rabitti	7.000,00	SI	SI (alleg. a det.)	NO	SI	SI	SI	150 giorni (disciplinare)	NO	SI	NR	SI (dichiarato)	NR	NR
35	FORTE DEI MARMÌ	Det. n.1179/04.12.2013	Integrazione (1000 alberi ca.) incarico 2012 per studio soluzioni informatiche e metodologiche per rilievo cartografico e controllo stabilità individ.arborei comunali - Dipart.Ingegn.Energia UniPI	6.850,00	SI	NO	NO	SI	SI	NO (funzioni incluse in compiti istit/ii)	SI (no indic. scad. ma richiama contr. 2012: 31.12.2015)	NO (ma è integraz. incar. ex det. n.1254/2012))	SI	NR	NR	NO	NO
36	FUCECCHIO	Det. n.157/28.03.2013	Rinnovo 2 incarichi co.co.co. per servizio di sportello immigrati e mediazione di lingua cinese ed albanese. Sig.re Prifti Adriana e Zuo Lixiao	87.825,00	NO	NO	NO	SI	NO (det. dice che funzioni sono dell'Unione)	SI	3 anni (da 1.04.2013 al 31.03.2016)	RINNOVO (prev. affid.orig.)	SI	NR	NR	NR	NR
37	GROSSETO	Det. n.721/11.06.2013 Del.GM n.218/2013	Incarico di studio per la redazione di Piano Azione Energetica sostenibile e successiva fase di monitoraggio delle azioni inserite nel PAES stesso per la elaborazione dei report biennali, sino a almeno 2020 - Circolo Festambiente.	36.300,00	NO (dice solo fatto previo avviso int.)	SI (menzionato)	NO (esiste Protocollo di collaborazione Comune/Legamb.te firmato il 7.7.2009)	SI	SI	SI	2013/2020	NO	SI	NR	SI (dichiarato)	NO	NO
38	GROSSETO	Dett. n.1264/28.10.2013 n.1118/2013 Del.GM n.291/2013	Affidamento incarico per supporto tecnico in materia di inquinamento acustico. Dott. R. Mastacchi e Dott. B. Ziliotto	20.000,00	NO (giusta avviso selez.interna)	SI	SI	SI	SI	SI	da nov 2013 a nov 2014	NO	SI	NR	NR	NR	NR
39	LASTRA A SIGNA	Dett. n.523/06.09.2013 n.381/2013	Incarico co.co.co. con economo dietista per il controllo qualità del servizio refezione scolastica. D.ssa Fanciullacci Cristina	38.087,09	SI	NO	SI	SI	SI	NO	da 05.09.2013 al 31.07.2016	NO	SI	NR	NR	NR	NR
40	LASTRA A SIGNA	Dett. n.542/17.09.2013 n.468/2013	Incarico di consulenza psicopedagogica per i servizi all'infanzia. Dottor Romano Masini	13.000,00	SI	NO	SI	SI	SI	SI	da ott. 2013 a lug. 2015	NO	SI	SI (prevede pubblic ex art.15 d.33)	NR	NR	NR

N.	COMUNE	ATTO DI CONFERIMENTO	DESCRIZIONE DELL'INCARICO E SUO AFFIDATARIO	IMPORTO (€)	(01) DICHIARAZIONE NON RIS. INT.	(02) PARERE ORG. REVISIONE	(03) SELEZ. PUBBLICA COMPARATIVA	(04) OGGETTO DETERMINATO	(05) OGGETTO COMPR. FINI IST.	(06) OGGETTO ALT. TE QUALIFICATO	(07-A) DURATA DETERMINATA	(07-B) RINNOVO O PROROGA	(08) INCARICATO: PROFESSIONALITA'	(09) PUBBLICAZIONE SITO WEB	(10) RISPETTO LIMITI ALLA SPESA	(11) INCARICATO DIP. PUBBLICO	(12) INCARICATO IN QUIESCENZA
41	LUCCA	Det. n.2254/11.12.2013 n.1376/09.08.2013	Programma transfrontaliero Italia-Francia Progetto ex art. 16 Regolamento (CE) 1080/06 'Oltrebampè/Oltrebambini' - Incarico di Controllore di 1° Livello. Dr.Marco Podestà	6.900,00	SI	NO (è del 2014)	NO (det.1376 approva proc.estraz.casuale da short-list ex Aut. Gestione Progetto)	SI	SI	NO	SI (termini previsti da a.16 regolamento CE e a.6 disciplinare)	NO	SI	NR	NR	NR	NR
42	LUCCA	Det. n.2360/16.12.2013	Incarico consulenza legale a supporto uffici comunali per formazione nuovi PS e RU e, nelle more, per coordinamento e raccordo procedure dette con varianti a vigente R.U. - Avv. Elisa Burlamacchi	10.000,68	SI (generica)	NO (prevede che sia acquisito parere)	NO (ritiene compet. no comparab, cita reg.)	NO	SI	NR	NO	NO	SI (si prevede la pubblicazione)	NR	NR (dichiara solo che spesa rientra tra quelle sogg. limiti)	NO	NR
43	MASSA MARITTIMA	Det. n.308/24.05.2013	Affidamento di Incarico per il supporto tecnico scientifico alla gestione delle attività della rete dei musei della provincia di Grosseto. Dott.ssa Nociolini Serena	26.772,05	SI	SI (citato e prodotto)	SI	SI	SI	NO	1 anno	NO	SI (da atto che el. ssenziali incar. saranno pubbl.)	NR	NR (dice: inc. no sogg. a.6 dl.78/2010, ok limite spesa pers) (ca.tot.: contr. prov.)	NR	NR
44	MONTE ARGENTARIO	Det. n.30/01.02.2013	Proroga incarico assistente sociale. Imbriaco Daniela.	2.748,60	SI	NO	NO	SI	SI	NO	2 mesi	PROROGA (nell'attesa di parere Anci su stabilizzazione)	SI	NR	NR	NR	NR
45	MONTE ARGENTARIO	Det. n.183/02.04.2013	Proroga incarico assistente sociale. Imbriaco Daniela.	5.497,20	SI	NO	NO	SI	SI	NO	4 mesi	PROROGA (nell'attesa di decr. attuativo stabilizzazione)	SI	NR	NR	NR	NR
46	MONTE ARGENTARIO	Det. n.536/01.08.2013 modif. con det.547/13	Proroga incarico assistente sociale. Imbriaco Daniela.	4.122,90	SI	NO	NO	SI	SI	NO	3 mesi	PROROGA (nell'attesa di decr. attuativo stabilizzazione)	SI	NR	NR	NR	NR
47	MONTE ARGENTARIO	Det. n.685/31.10.2013	Proroga incarico assistente sociale. Imbriaco Daniela.	2.748,60	SI	NO	NO	SI	SI	NO	2 mesi	PROROGA (nell'attesa di decr. attuativo stabilizzazione)	SI	NR	NR	NR	NR
48	MONTERIGGIONI	Det. n.788/07.12.2013 n.432/2013	Incarico professionale per attività correlate alle sanzioni per abusivismo edilizio. Arch. Claudio Mori	10.765,00	NO	NO	SI	SI	SI	NO	circa 9 mesi (da firma al 20.09.2014)	NO	SI	NR	NR	NR	NR
49	MONTERIGGIONI	Det. n.869/27.12.2013	Incarico professionale per accertare la regolarità/conformità tecnica di alcuni manufatti edilizi. Arch. Claudio Mori	8.612,00	SI	NO	NO	SI	SI	NO	circa 1 anno (da firma al 31.12.2014)	NO	SI	NR	NR	NR	NR
50	MONTERIGGIONI	Det. n.870/27.12.2013	incarico di collaborazione finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico. Dott. Sandra Grassi	7.000,00	SI	NO	NO	SI	SI	NO	1 anno (si deduce - conf. ex prosp.trasmiss)	NO	SI (dispone pubblic ex l. n.244/2007)	NR	NR	NR	NR
51	MONTEROTONDO MARITTIMO	Det. n.33/09.02.2013	Incarico di consulenza legale e tecnica ad architetto per relazione circa piano di edificazione ed urbanizzazione. Arch. Andrea Modelli.	10.067,20	SI	NO	NO (invitati 5 sogg., 1 solo fatto offerta)	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NR	NR	NR	NR
52	MONTIERI	Det. n.268/23.07.2013	Incarico per due anni in via continuativa per assistenza legale nell'ambito di lavori di realizzazione impianto teleriscaldamento. Studio Gracili Associato Fi.	12.480,00	NO	NON DOVUTO (< 5000 AB.)	NO	NO	SI	NO	2 anni (fino al 23.7.2015)	AFFIDAMENTO REITERATO	SI	NR	NR	NO	NR
53	MONTIERI	Det. n.376/24.09.2013 Del.GM n.89/2013	incarico di consulenza per progetto GEOCOM, consulenza in materia di progettazione ambientale ed energetica - Politecnico di Torino	37.510,00	SI	NON DOVUTO (< 5000 AB.)	NO	NO	SI	NR	1 anno	AFFIDAMENTO REITERATO	SI	NR	NR (fondi UE)	NO	NO
54	PECCIOLI	Det. n.230/04.09.2013 n.178/24.06.2013	Affidamento servizio per svolgimento di varie attività nell'ambito del progetto di allontanamento dei colombi urbani. Ecoland s.n.c. di E.Bertoncini e S.Serena	24.805,00	NO	NON DOVUTO (< 5000 AB.)	NO (affidatario sogg. che già svolto 1a fase progetto)	SI	SI	SI	fino al 31.12.2014	AFFIDAMENTO REITERATO	NR (dice pers. special. operante su Peccioli da 2011)	NR	NR	NR	NR
55	PISTOIA	Det. n.1376/08.07.2013 n.779/2013	Incarico di studio per la revisione generale e riprogettazione dei modelli di gestione degli Istituti Museali, dei beni culturali - Giuseppe Gherpelli.	15.300,00	SI	NO	SI	SI	SI	SI	1 anno	NO	SI	NR	NR	NR	NR
56	POGGIBONSI	Det. n.66/09.08.2013 n.52/2013	Affidamento incarico di Coordinatore Pedagogico. Dott.sa Roberta Antonella Baldini	37.000,00	SI	SI (mandato: ok, ma no cit. in det.!)	SI	SI	SI	NO	da 19.08.2013 al 30.07.2015	NO	SI	NR	NR	NR	NR
57	POGGIBONSI	Det. n.115/28.11.2013 n. 89/2013	Incarico per la rilevazione di immobili non censiti nel territorio comunale. Geom. Giuseppe Buttacavoli	16.132,22	SI ("per carichi di lavoro già assegnati")	SI (mandato: ok, ma no cit. in det.!)	SI	SI	SI	SI	1 anno	NO	SI	NR	NR	NR	NR
58	PONTASSIEVE	Det. n.1046/13.06.2013	Incarico di ricerca relativa agli scenari per la rigenerazione urbana e la riqualificazione dell'area ex ferroviaria. Dipartimento di Architettura - UniFI	12.000,00	SI	NO	NO (cita artt.91+125 d.lgs.163/2006)	SI	SI	SI	4 mesi	NO	SI	NR	NR	NO	NO
59	PRATO	Det. n.247/08.02.2013 n.3481/2012	Incarico professionale di Coordinatrice Didattica Progetto 'Implementazione del Portale Integrazione e la sua Gestione Sperimentale a Livello Locale'. Dott.ssa Tiziana Chiappelli	18.000,00	SI	NO	SI	SI	SI	SI	9 mesi da 08.02.2013 al 30.09.2013	NO	NR	NR	NR	NR	NR
60	PRATO	Det. n.308/15.02.2013	2 incarichi su progetto UE "Promoting Social Inclusion Through Sport": 1)rendicontazione e monitoraggio tecnico progetto; 2)cura attività progettuali e coord.to partners esteri. Dr.sa G. Parentini, Ass.Sport.Diletta Aurora	46.260,00	NO (fatto avviso interno)	NO	NO	SI	SI	NO	18 mesi	NO	NR	NR	NR	NR	NR



N.	COMUNE	ATTO DI CONFERIMENTO	DESCRIZIONE DELL'INCARICO E SUO AFFIDATARIO	IMPORTO (€)	(01) DICHIARAZIONE NON RIS .INT.	(02) PARERE ORG.REVISIONE	(03) SELEZ.PUBBLICA COMPARATIVA	(04) OGGETTO DETERMINATO	(05) OGGETTO COMPR. FINI IST.	(06) OGGETTO ALT.TE QUALIFICATO	(07-A) DURATA DETERMINATA	(07-B) RINNOVO O PROROGA	(08) INCARICATO: PROFESSIONALITA'	(09) PUBBLICAZIONE SITO WEB	(10) RISPETTO LIMITI ALLA SPESA	(11) INCARICATO DIP.PUBBLICO	(12) INCARICATO IN QUIESCENZA	
<b>COMUNI - INCARICHI esercizio 2014</b>																		
1	ALTOPASCIO	Det. n.400/29.08.2014	Proroga di incarico per attività di promozione culturale presso la Biblioteca "A.Carrara". Dott.sa V. Dianda.	7.945,00	NO	NO	NO (cita 125 d.163/06 + Reg.int., ma qualif inc. ex a.2222cc	NO	SI	NO	da 29.08.2014 al 31.03.2015	PROROGA (così qualificato in intestaz. atto; dispositivo: "a prosequimento")	NR	NR	NR	NR	NR	
2	AREZZO	Det. n.1409/12.06.2014	Manifestazione Icastica art-events 2014, incarico per installazione geometrica in P.za della Libertà. Prof. Carlo Bernardini	11.583,34	NO	NO	NO (affid. diretto ex a.9 Reg.Incarichi per prest.artist. possib. da un unico sogg)	SI	SI	SI	SI (durata no indic., ma manifestazione è 14.6/31.10.2014)	NO	SI (si prevede la pubblicazione)	SI (si prevede pubblicazione per l'efficacia)	NR (dice solo ok limite art.3/56 l.244/07 + ok limite art.7/8 dl.78/2010 = irrilev.)	SI Prof. Accademia bb.aa. Brera - MI	NO	
3	BAGNO A RIPOLI	Dett. n.86/28.01.2014 n.709/2013	Incarico a geologo per verifica ed istruttoria pratiche edilizie etc. per profili geologici e idrogeologici; rapporti con utenza. Etc. Dott. Riccardo Martelli	16.000,00	SI	NO	SI	SI	SI	NO	24 mesi	NO	SI	SI (si prevede pubblicazione per l'efficacia)	SI (dichiarato)	NR	NR	
4	CAMPI BISENZIO	Dett. n.2/19.02.2014 n.4/07.04.2014	Incarico per progettazione grafica-artistica per le campagne di comunicazione. Dott.sa Sonia Squilloni	7.150,00	SI	NO	SI	SI	SI	SI	da contratto 31.12.2014 al	NO	SI	NR	NR (esclude soggez. art.6/7 dl 78/2010 poiché attività di natura artistica)	NR	NR	
5	CAMPILIA MARITTIMA	Det. n.289/14.07.2014	analisi del reticolo interno della valle di Citerna, indagini conoscitive e valutative. Consorzio di bonifica Toscana Costa	8.000,00	NO	NO	NO (è integrazione di studio 2013 stesso incaricato via dir. con previs.integraz)	SI	SI	SI	NO	NO (ma integrazione di studio 2013 a stesso incaricato)	SI	NR	NR	NR	NO	NO
6	CASTELLINA IN CHIANTI	Det. n.394/11.09.2014	Incarico professionale di coordinatore pedagogico per i servizi all'infanzia. Dott.sa Marcella Dondoli.	5.945,50	NO	NON DOVUTO (< 5000 AB.)	NO	SI	SI	NO	1 anno	RINNOVO (prev. affid.orig.)	SI	SI (disp. public ex a.46 reg.uff.serv. per efficacia inc.)	NR	NR	NR	
7	CASTELLINA IN CHIANTI	Det. n.383/04.09.2014	Incarico assistenza in procedura attivata da Niccolai SpA per ICI anni 1998/2000 a seguito di contenzioso giudiziario. - Dott. Riccardo Casadei.	7.200,00	SI	NON DOVUTO (< 5000 AB.)	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NR	NR	NR	NR	
8	CHIUSI	Del.GM n.27/04.02.2014	incarico di addetto stampa. Dr. Andrea BIAGI	22.500,00	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO (per tutto mandato del sindaco)	PROROGA (prev. in contr. orig. per tutto mand.Sindaco)	SI	SI (prevede public a.3/54 l.244/07)	NR	NR	NR	
9	COLLE DI VAL D'ELSA	Det. n.12/30.04.2014	incarico a legale x redazione parere su risoluzione di un contratto di appalto (richiesta danni dell'impresa per € 464mila). Avv.P.Carbone, Roma.	5.709,60	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NR	NR	NO	NR	
10	COLLESALVETTI	Dett. n.5/11.6.2014 n.15/2013	Incarico di consulenza tecnico-giuridico-finanziaria per valutazione strumenti di finanza derivata e eventuale assistenza per negoziazione o contenzioso con la banca. - Avv. Pierluigi Fadel.	11.419,20	SI	SI (allegato)	SI	SI	SI	SI	60 giorni	NO	SI	SI (si prevede pubblicazione ex l.244/07+33/2013)	SI (dice rispettati art.1/5 di 101/13 art.14/1 di 66/14)	NO	NR	
11	COLLESALVETTI	Det. n.11/03.10.2014	Incarico consulenza per perizia giurata di stima, finalizzata alla definizione di un importo base d'asta per vendita quote di soc. partecipata dal Comune. Dott. Giuseppe Bonavia.	12.100,00	SI	NO (atto subordina efficacia al parere da chiedere)	SI	SI	SI	SI	26 giorni	NO	SI	SI (si prevede pubblicazione ex l. 244/07 e 33/13)	NR (ritiene escluso siccome inerente privatizzazioni a.1/5* dl.101/13)	NR	NR	
12	FIRENZE	Det. n.314/25.02.2014	Aff. Incarico per monitoraggio e controllo stabilità alberi Quartiere 1 e Parco Cascine. Studio tecnico associato Ce.s.a.f.s.t.a.	28.163,87	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 7 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO (funzioni incluse in compiti istit/li: v. anche det.)	SI (entro 30.06.2014)	NO	SI	NR	NR	NR	NR	
13	FIRENZE	Det. n.316/18.02.2014	Aff. Incarico per VTA monitoraggio e controllo stabilità, alberi Quartiere 5. Dr. Abalsamo Paolo	22.983,18	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 7 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO (funzioni incluse in compiti istit/li: v. anche det.)	SI (entro 30.06.2014)	NO	SI	NR	NR	NR	NR	
14	FIRENZE	Det. n.1331/04.04.2014	Incarico per redazione di elaborati e rendering 3D nell'ambito del Progetto pilota di complessità territoriali SISTEMA. Arch. Nicola Termini.	5.678,40	NO (solo fatto previo avviso interno)	NO	NO (confronto offerte 4 soggetti invitati)	SI	SI	NO	NO (entro 31.3.2014", i.e. ante determina)	NO	SI	SI (da pubblicazione decorre contratto)	NR	NR	NR	
15	FIRENZE	Dett. n.599/03.02.2014 n.6622/2013	4 incarichi co.co.co. (1 Projet Officer Sr., 3 Project Officer jr.) per progetti europei MARAKANDA e INNOCRAFTS. D.sa M.Laudani, Dr.S.Vadalà, D.sa Federica Favalaro, D.sa S.Barilaro	157.104,00	NO (det. n.6622/13 che indice selez dice: in ricogniz. int. no perv. candidature)	NO	SI	SI	SI	NO	1)h.1575; 2)h.1728; 3)h.1728; 4)h.1728; (entro 31.12.2014)	NO	NR	SI (art.4 contratti : pubblicazione è terminale iniziale)	NR (si esclude soggez. dl. 78/2010 perché finanz. Fondi UE)	NR	NR	
16	FIRENZE	Det. n.1979/12.05.2014	Incarichi professionali per il Museo del '900 per realizzazione di n.2 volumi: 1)Catalogo-guida 2)Firenze Novecento. Nuovi affidamenti seguito dimissioni (v. det.6667/13). Dr. G.Moppi, D.sa C.Gestri+2	9.000,00	NO	NO	NO (affid. diretto art.7 All.Reg.Uff.Serv.: prest.art/cult/sc non comparabili).	SI	SI	SI	SI (entro 20.6.2014)	NO	NR (cita c.v. agli atti)	SI (premessa cita a.15 d.33/2013; disciplinare impone public)	NR	NR	NR	
17	FIRENZE	Det. n.2149/10.04.2014	incarico per servizio di controllo della stabilità degli alberi comunali nel quartiere 3. Dr. Lastrucci Saverio	15.733,45	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 5 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO (funzioni incluse in compiti istit/li: v. anche det.)	SI (entro 31.12.2014)	NO	SI	NR	NR	NR	NR	
18	FIRENZE	Det. n.2477/17.04.2014	incarico per servizio di controllo della stabilità degli alberi comunali nel quartiere 4. Dr. Tarantoli Simone.	20.367,27	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 6 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO (funzioni incluse in compiti istit/li: v. anche det.)	SI (entro 14.10.2014)	NO	SI	NR	NR	NR	NR	
19	FIRENZE	Det. n.2966/29.04.2014	incarico di monitoraggio e controllo di stabilità degli alberi comunali presenti nel territorio del Quartiere 1. Dr.Marrani Romanelli Michele.	19.867,80	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 7 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO (funzioni incluse in compiti istit/li: v. anche det.)	SI (entro 31.12.2014)	NO	SI	NR	NR	NR	NR	

N.	COMUNE	ATTO DI CONFERIMENTO	DESCRIZIONE DELL'INCARICO E SUO AFFIDATARIO	IMPORTO (€)	(01) DICHIARAZIONE NON RIS .INT.	(02) PARERE ORG.REVISIONE	(03) SELEZ.PUBBLICA COMPARATIVA	(04) OGGETTO DETERMINATO	(05) OGGETTO COMPR. FINI IST.	(06) OGGETTO ALT.TE QUALIFICATO	(07-A) DURATA DETERMINATA	(07-B) RINNOVO O PROROGA	(08) INCARICATO: PROFESSIONALITA'	(09) PUBBLICAZIONE SITO WEB	(10) RISPETTO LIMITI ALLA SPESA	(11) INCARICATO DIP.PUBBLICO	(12) INCARICATO IN QUIESCENZA
20	FIRENZE	Det. n.3194/09.05.2014	incarico professionale ai rendicontatori per i progetti denominati DROP OUT 3. Tattini Simone e Tomisti Silvia.	34.320,00	NO (solo fatto previo avviso interno)	NO	NO (da graduatoria rendicontatori prog. FSE aggiorn. annual+già inc.analogo)	SI	SI	NO	h.600 Tattini h.500 Tomisti	NO	SI	NR	NR (fondi FSE+Minist)	NR	NR
21	FIRENZE	Det. n.4019/13.05.2014	incarico professionale per i bozzetti del Teatro del Maggio Musicale in comodato al Museo del 900. Dott. Filippo Capellaro	13.411,22	SI	NO	NO (affid. diretto per dedotta urgenza)	SI	SI	SI	SI (entro 24.6.2014)	NO	NR (cita c.v. agli atti)	SI (disciplinare prevede pubblic a.15 d.33/2013)	NR	NR	NR
22	FIRENZE	Det. n.3946/01.07.2014	Affidamento incarico per controllo stabilità alberi e VTA Quartiere 2. Dr.sa Batacchi Francesca	23.986,59	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 5 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO (funzioni incluse in compiti istit/li: v. anche det.)	SI (entro 31.12.2014)	NO	SI	NR	NR	NR	NR
23	FIRENZE	Det. n.5686/19.09.2014	Incarico controllo stabilità alberi comunali Quartiere 5. RTP Dr.D.Bartolini e Dr.C.Castaldi	49.521,72	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 5 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO (funzioni incluse in compiti istit/li: v. anche det.)	SI (entro 31.12.2014)	NO	SI	NR	NR	NR	NR
24	FIRENZE	Det. n.6687/06.10.2014	Affidamento incarico per il Servizio di controllo della stabilità degli alberi presenti nel Quartiere 3. Dr. David Cappelletti.	28.156,54	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 5 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO (funzioni incluse in compiti istit/li: v. anche det.)	SI (entro il 2014)	NO	SI	NR	NR	NR	NR
25	FIRENZE	Det. n.6827/27.10.2014	Affidamento incarico per il Servizio di controllo della stabilità degli alberi presenti nel Quartiere 4. Dr.sa Zanni Tatiana.	27.208,95	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 6 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO (funzioni incluse in compiti istit/li: v. anche det.)	SI (entro 30.12.2014)	NO	SI	NR	NR	NR	NR
26	FIRENZE	Det. n.6990/03.11.2014	Affidamento incarico per il Servizio di controllo della stabilità degli alberi presenti nel Quartiere 1 riva dx Arno e P. Cascine. Dr.Abalsamo Paolo.	35.981,81	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 5 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO (funzioni incluse in compiti istit/li: v. anche det.)	SI (entro il 2014)	NO	SI	NR	NR	NR	NR
27	FIRENZE	Det. n.7322/29.12.2014	Affidamento direzione sanitaria e servizi veterinari. Dott. Paolo Panetta	12.500,00	NO	NO	NO (det. parla di "gara informale")	SI	SI	NO	da dic 2014 al nov 2015	NO	SI	NR	NR	NR	NR
28	FIRENZE	Det. n.14363/31.12.2014	Incarico di supporto al RUP - consulenza legale - studio per la fattibilità costruzione nuovo Stadio a Firenze. Avv. Bruni	19.032,00	NO (dice solo fatta ricognizione int. per affid.to inc.)	NO	NO (affid. diretto per dedotta urgenza)	SI	SI	SI	SI (1a relazione entro il 15.01.2015 salvo integr/assist succ)	NO	SI	NR	NR	NO	NR
29	LUCCA	Dett. n.293/03.03.2014 n.2238/2013	Affidamento Incarico di "co.co.co" nell'ambito del servizio ambiente, per progetto "EMERALD" -Commissione Europea. Dott.ssa Pamela Salvatore	35.084,50	SI	NO (l'hanno prodotto, è su proposta ma dopo adoz. atto)	SI	SI	NO	NO	22 mesi	NO	SI	NR	NR (dice ok art.1/557 l.296/06, ma esonero dl.78/10 è successivo; fondi UE:Toscana 111/10)	NR	NR
30	LUCCA	Det. n.297/03.03.2014	Incarico ad agronomo nell'ambito del Programma transfrontaliero Italia-Francia, Progetto "Oltrebampè/Oltrebambini". Dott. Michele Sargentì	7.000,00	SI	NO (c'è, è su proposta ma post adoz atto; cita Reg.uff.serv. a. 125; parere x inizio inc.; no! va acq. a conf. "preventivo")	SI	SI	SI	SI	da 20.03.2014 al 31.05.2015	NO	SI (da atto soggetto art.15 dlgs.33/13)	NR (dice no applic. dl. n.78/2010 poiché fondi UE: cita Emilia 18/2011)	NR	NR	
31	LUCCA	Det. n.296/03.03.2014	Programma transfrontaliero Italia-Francia Progetto "Oltrebampè/Oltrebambini" - Incarico nutrizionista. Dott.sa Simona Perseo.	9.600,00	SI	NO (c'è, è su proposta ma post adoz atto; cita Reg.uff.serv. a. 125; parere x inizio inc.; no! va acq. a conf. "preventivo")	SI	SI	SI	SI	da 27.03.2014 al 31.05.2015	NO	SI (da atto soggetto art.15 dlgs.33/13)	NR (dice no soggace al art.6/7 dl.78/2010 essendo fondi UE: v. Emilia 18/2011)	NR	NR	
32	LUCCA	Det. n.1576/22.09.2014	Incarico co.co.co di "attivatore di rete" nell'ambito del progetto UE "Sintesi" di cui al bando FEI anno 2013. Dott. Giovanni Andrea Ciniero	19.000,44	SI	NO (revisori no danno parere: no rientra a.118 reg.uff.serv.) (cmq det. prevede acquis. post atto)	SI	SI	NO	NO	entro il 30.06.2014	NO	NR	NR	NR (dice atto solo ok art.1/557 l.296/06; fondi UE: v. Toscana 111/10)	NR	NR
33	LUCCA	Dett. n.1163/24.07.2014 n. 586/2014	Programma transfrontaliero Italia-Francia Progetto "Oltrebampè/Oltrebambini" - Incarico di Gestione e Rendicontazione a d.sa F.Scatenà e d.sa S.Montaguti	18.227,33	SI	NO (l'hanno prodotto, è su proposta ma dopo adoz. atto)	SI	SI	NO	NO	9 mesi ca.	NO	SI/NO (solamente per S.Montaguti)	NR	NR (dice ok art.1/557 l.296/06; fondi UE: Toscana 111/10)	NR	NR
34	LUCCA	Det. n.930/13.06.2014;	Consulenza giuridica inerente alle problematiche attinenti l'interpretazione degli strumenti urbanistici vigenti. Avv. Elisa Burlamacchi	6.217,12	NO	NO (prosp.trasmis. dice fav., senza rif.) (cmq det. prev. acquis. post)	NO	NO	NO	SI	NR	NO	SI	NR	NR (dice che l'incarico è sogg. a limite art.6/7 dl 78/2010)	NO	NR
35	LUCCA	Det. n.1814/22.10.2014	Consulenza e assistenza giuridica circa il progetto PIUSS onde dare attuazione alla decisione della GM di recedere dal contratto di appalto. Avv. Elisa Burlamacchi	6.344,00	NO (Avv.ra interna declina: urgenza e compless.materia)	NO	NO (prosp.trasmis. dice fav. senza rif.) (cmq det. prevede acquis.post atto)	SI	SI	SI	NO	3 mesi	NO	SI (se ne prevede la pubblicazione ex l.244/07+d.33/13)	NR	NO	NR
36	MASSA MARITTIMA	Det. n.33/13.05.2014	Rinnovo di incarico di collaborazione per attività di supporto tecnico scientifico Rete Museale provinciale di Grosseto. D.sa Serena Nocciolini	26.911,00	SI	SI (allegato)	2	SI	SI	NO	1 anno	RINNOVO (prev. affid.orig.)	SI	SI (si prevede la pubblicazione)	NR (dice inc. no sogg. limiti a.6 dl.78; ma ok per spesa pers) (fondi rete musei prov)	NR	NR
37	MONTALE	Det. n.483/01.12.2014	Incarico di progettazione e studio dei sistemi informatici multimediali dell' ente. Ing. Paolo Giuntoli	6.000,00	SI	SI (menzionato)	NO	SI	SI	NO (anche ex a.1/146 L.228/12).	1 anno	AFFIDAMENTO REITERATO (fin dal 2003)	SI	NR	NR	SI (l'esecuzione è subordinata al n.o. dell'ente di appartenenza)	NO
38	MONTEGGIONI	Det. n.535/30.08.2014	Aff. Incarico per specifici rilievi altimetrici e studio dei corsi d'acqua in Loc. Badesse. Geom. S. Baldo	10.000,00	SI	NO	NO (richiama art.125 d.lgs.n.163/2006)	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI (dispone pubblicaz ex l.244/2007)	NR	NR	NR





N.	COMUNE	ATTO DI CONFERIMENTO	DESCRIZIONE DELL'INCARICO E SUO AFFIDATARIO	IMPORTO (€)	(01) DICHIARAZIONE NON RIS .INT.	(02) PARERE ORG.REVISIONE	(03) SELEZ.PUBBLICA COMPARATIVA	(04) OGGETTO DETERMINATO	(05) OGGETTO COMPR. FINI IST.	(06) OGGETTO ALT.TE QUALIFICATO	(07-A) DURATA DETERMINATA	(07-B) RINNOVO O PROROGA	(08) INCARICATO: PROFESSIONALITA'	(09) PUBBLICAZIONE SITO WEB	(10) RISPETTO LIMITI ALLA SPESA	(11) INCARICATO DIP.PUBBLICO	(12) INCARICATO IN QUIESCENZA
<b>COMUNI - INCARICHI esercizio 2015</b>																	
1	ALTOPASCIO	Det. n.579/15.10.2015	Progetto teatrale "Strade Maestre", supporto tecnico per aspetti scenografici e supporto illuminotecnico e realizzazione video. A.Ricci, M.Gaddini	5.864,00	SI	NO	NO (cita dlgs. 163/2006)	SI	SI	SI	4 GG.	NO	NR	NR	NR	NR	NR
2	ALTOPASCIO	Det. n.762/18.12.2015	Progetto di adeguamento normativo dei regolamenti comunali, studio modif normativa ISEE. Dr.sa C.Calistri	9.000,00	SI (per altri impegni lavoro dei dipp.)	NO	NO (compara curricula già in poss. Amm. giusta reg. com.le; + cita art.125 d.163)	SI	SI	SI	da gen 2016 al giu 2016	AFFIDAMENTO REITERATO	NR (solo citati esper., studi in materia, specializz. univ.)	NR	NR	NR	NR
3	ALTOPASCIO	Det. n.241/05.05.2015	Incarico di supporto ufficio scuola/sociale per applicaz. nuovo ISEE. D.sa C.Calistri	10.000,00	SI (per altri impegni lavoro dei dipp.)	NO	NO (cita reg. com.le e art.125 d.163/06)	NO	SI	NO	da mag 2015 al dic 2015	NO	NR (parla solo di idoneo c.v.)	NR	NR	NR	NR
4	AREZZO	Det. n.184/22.01.2015	Incarico Direzione Artistica presso il Comune - Proroga Convenzione stipulata il 15/1/2013. Dr. Fabio Migliorati	7.500,00	NO	NO	NO	SI	SI	SI	da 01.01.2015 al 30.06.2015	PROROGA (con compenso e per continuare no 'ultimare' attività more elezioni per decad. sindaco)	SI (si dispone la pubblicazione)	NR	NR	NR	NR
5	CAMPIGLIA MARITTIMA	Det. n.317/22.07.2015 n.251/2015 Del.GM n.59/2015	Incarico di consulenza e studio per attività dell'Osservatorio turistico di destinazione. "Centro Studi Turistici Firenze".	8.500,00	NO	NO	SI	SI	SI	SI	entro il 31.10.2015	NO	NR	NR (fondi regionali)	NO	NO	NO
6	CAPOLONA	Det. n.71/30.07.2015 n.67/2015	Affidamento incarico per collaborare con l'Ufficio Tributi del comune, per la verifica dei dati catastali e degli immobili non regolarmente iscritti - Geom Galandi	6.405,00	SI	NO	SI	SI	SI	SI	da 03.08.2015 al 31.12.2015	NO	SI (si dispone la pubblicazione)	NR	NR	NR	NR
7	CHIUSDINO	Det. n.193/18.12.2015 n.163/2015 Del.GM n.48/2015	Incarico di Direttore Museo Civico. Antonello Mennuci	22.838,40	SI	NON DOVUTO (< 5000 AB.)	SI	SI	SI	NO	da 20.12.2015 al 19.12.2018	NO	SI (si dispone la pubblicazione)	SI (dichiarata, senza rif. norm)	NR	NR	NR
8	FIESOLE	Det. n.50/11.05.2015 n.32/2015	Incarico per Coordinatore organizzativo e di produzione del Festival Estate Fiesolana estate 2015 - Massimo Carotti	10.187,00	SI (generico richiamo carenza personale)	NO	SI	SI	SI	NO	6 mesi	NO	NR	SI (si dispone la pubblicazione)	NR	NR	NR
9	FIRENZE	Det. n.12185/23.12.2014	Proroga per il progetto MARAKANDA fino al 31.10.2015 (stante l'analoga proroga del progetto) degli incarichi conferiti con det. n.599/2014 D.sa M.Laudani, Dr.S.Vadalà, D.sa Federica Favalaro, D.sa S.Barilaro	42.000,00	NO	NO	NO	SI	SI	NO	Gen/Ott 2015	PROROGA (con compenso x complet.to prog.)	NR	NR	NR (si esclude sogg. dl.78/2010 perché finanz.Fondi UE)	NR	NR
10	FIRENZE	Det. n.2627/05.05.2015	Incarico controllo alberature Parco Cascine riva dx Arno. Dott. Giovanni Morelli	12.444,00	NO	NO	NO (affid.to diretto per neces/urgenza da danni atmosferici)	SI	SI	NO	SI (30 gg. e cmq entro 10.6.15)	NO	SI	NR	NR	NR	NR
11	FIRENZE	Det. n.3013/05.06.2015	Dir. Ambiente. Q.5 Incarico per controllo stabilità alberi. Dott.ssa Francesca Batacchi	22.190,04	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 7 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO	(funzioni incluse in compiti istit/li: v. anche det.)	7 mesi ca.	NO	NR	NR	NR	NR
12	FIRENZE	Det. n.3051/12.06.2015	Dir. Ambiente. Q.2 Incarico per controllo stabilità alberi. Dott. Michele Marrani Romanelli	23.715,85	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 6 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO	(funzioni incluse in compiti istit/li: v. anche det.)	7 mesi ca.	NO	NR	NR	NR	NR
13	FIRENZE	Det. n.4327/21.09.2015	Incarico di rendicontazione Progetti Drop-out 4: ARC.3, LA.PA.M, MEC.AUTO.3, ACU.4, ASB.4. S.Tomisti e S.Tattini	10.797,55	NO (dice solo fatto previo avviso int.)	NO	NO (da graduatoria rendicontatori prog.ti FSE aggiorn.annuale)	SI	SI	NO	h.600 Tattini h.400 Tomisti	NO	SI	NR	NR (Fondi UE; cita Toscana 8/2010)	NR	NR
14	FIRENZE	Det. n.4405/10.07.2015	Incarico controllo stabilità alberi comunali quartiere 4. Dott. Giacomo Niccolini	24.633,00	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 6 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO	(funzioni incluse in compiti istit/li: v. anche det.)	entro il 31.12.2015	NO	NR	NR	NR	NR
15	FIRENZE	Det. n.4577/15.07.2015	Incarico controllo stabilità alberi comunali quartiere 1 riva dx Arno e Parco Cascine. Dott.Davide Cappelletti	58.824,69	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 6 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO	(funzioni incluse in compiti istit/li: v. anche det.)	entro il 31.12.2015	NO	NR	NR	NR	NR
16	FIRENZE	Det. n.21290/30.12.2015	Incarico per controllo stabilità pini domestici di V.le Torricelli. e di P.le Galilei, con prove di trazione SIM. Dott. Luigi Sani	29.865,60	NO	NO	NO (richiesta offerta a 6 professionisti)	SI	SI	NO	(funzioni incluse in compiti istit/li: v. anche det.)	entro il 31.03.2016	NO	NR	NR	NR	NR
17	FIRENZE	Det. n.21305/23.12.2015	Incarico di controllo stabilità alberi comunali quartieri 1 e 3 riva sx Arno. Dott. Abalsamo Paolo	34.629,98	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 17 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO	(funzioni incluse in compiti istit/li: v. anche det.)	entro il 31.08.2016	NO	NR	NR	NR	NR
18	FIRENZE	Det. n.21435/24.12.2015	Incarico di controllo stabilità alberi comunali quartieri 3 e 1 riva sx Arno. RTP Dr.D.Bartolini e Dr.C.Castaldi	32.835,17	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 17 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO	(funzioni incluse in compiti istit/li: v. anche det.)	entro il 31.08.2016	NO	NR	NR	NR	NR

N.	COMUNE	ATTO DI CONFERIMENTO	DESCRIZIONE DELL'INCARICO E SUO AFFIDATARIO	IMPORTO (€)	(01) DICHIARAZIONE NON RIS. JNT.	(02) PARERE ORG. REVISIONE	(03) SELEZ. PUBBLICA COMPARATIVA	(04) OGGETTO DETERMINATO	(05) OGGETTO COMPR. FINI IST.	(06) OGGETTO ALT. TE. QUALIFICATO	(07-A) DURATA DETERMINATA	(07-B) RINNOVO O PROROGA	(08) INCARICATO: PROFESSIONALITA'	(09) PUBBLICAZIONE SITO WEB	(10) RISPETTO LIMITI ALLA SPESA	(11) INCARICATO DIP. PUBBLICO	(12) INCARICATO IN QUIESCENZA
19	FIRENZE	Det. n.21496/23.12.2015	Incarico controllo stabilità alberi comunali quartiere 2. Dott. Marrani Michele	27.244,61	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 17 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO (funzioni incluse in compiti istit./li: v. anche det.)	entro il 31.08.2016	NO	SI	NR	NR	NR	NR
20	FIRENZE	Det. n.21535/23.12.2015	Incarico controllo stabilità alberi comunali quartiere 4. Dott. Tatiana Zanni	30.658,35	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 17 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO (funzioni incluse in compiti istit./li: v. anche det.)	entro il 31.08.2016	NO	SI	NR	NR	NR	NR
21	FIRENZE	Det. n.21554/23.12.2015	Incarico controllo stabilità alberi comunali quartiere 1 riva dx Arno. Dott. Francesca Batacchi	27.163,57	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 17 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO (funzioni incluse in compiti istit./li: v. anche det.)	entro il 31.08.2016	NO	SI	NR	NR	NR	NR
22	FIRENZE	Det. n.21576/23.12.2015	Incarico controllo stabilità degli alberi Q.5 riva destra Arno, anno 2015/2016. Dott. Davide Cappelletti	14.969,29	NO (solo fatto previo avviso int. 2012)	NO	NO (invitati 17 sogg. da elenco redatto 2012 su avviso pubblico)	SI	SI	NO (funzioni incluse in compiti istit./li: v. anche det.)	entro il 31.08.2016	NO	SI	NR	NR	NR	NR
23	FUCECCHIO	Det. n.27/20.01.2015	Incarico Direttore scientifico del Museo di Fucecchio. Dott. Andrea Vanni Desideri	5.246,00	SI	NO	NO	SI	SI	NO	da gen 2015 al mar 2015	PROROGA (ma formalmente non definita tale)	SI	NR	NR	NR	NR
24	FUCECCHIO	Det. n.161/02.04.2015	Incarico Direttore scientifico del Museo di Fucecchio. Dott. Andrea Vanni Desideri	3.168,00	SI	NO	NO	SI	SI	NO	da apr 2015 al mag 2015	PROROGA (ma formalmente non definita tale)	SI	NR	NR	NR	NR
25	FUCECCHIO	Det. n.262/29.05.2015	Incarico Direttore scientifico del Museo di Fucecchio. Dott. Andrea Vanni Desideri	3.168,00	SI	NO	NO	SI	SI	NO	da giu 2015 al lug 2015	PROROGA (ma formalmente non definita tale)	SI	NR	NR	NR	NR
26	FUCECCHIO	Det. n.334/2015 n.261/2015 n.359/31.7.2015	Incarico Direttore scientifico del Museo di Fucecchio. Dott. Andrea Vanni Desideri	57.000,00	SI	NO	SI	SI	SI	NO	da 01.08.2015 al 31.07.2018	NO	SI	SI (da atto che sarà pubblicato)	NR	NR	NR
27	FUCECCHIO	Det. n.496/25.9.2015 n.279/2015	Incarico di coordinatore pedagogico Dott.ssa Roberta Baldini	33.990,00	SI	NO	SI	SI	SI	NO	3 annualità 2015/2018	NO	SI	SI (si dispone la pubblicazione)	NR	NR	NR
28	FUCECCHIO	Det. n.546/13.10.2015	n.2 incarichi per rilevatore dei numeri civici nell'ambito progetto Anagrafe comunale immobili. L.Menichetti e F.Maulella	8.000,00	NO	NO	SI	SI	SI	NO	da 30.10.2015 al 28.02.2016	NO	SI	NR	NR (fondi regionali)	NR	NR
29	GROSSETO	Det. n.1108/23.06.2015 Del.GM n.74/2015 Det. n.598/2015	Incarico studio per progetto di Marketing territoriale turistico a ditta Econstat srl Bologna.	25.000,00	NO (solo ricerca interna x incarico)	SI (citato)	SI	SI	SI	SI	6 mesi ca. (entro 31.12.15)	NO	SI	NR	SI (implicitamente dich.rispetto dl.78/2010)	NO	NO
30	IMPRUNETA	Det. n.46/28.01.2015	Incarico di consulenza tecnica geologica, idrogeologica. Dr. Marco Folini	5.848,68	SI	SI (citato)	NO (Affidam. diretto a sogg. già inc. 2012 ex sel.pubbli., more prev. rest. assoc.)	SI	SI	NO	fino al 31.01.2016	AFFIDAMENTO REITERATO	SI	NR	SI (dichiarata, senza rif. norm)	NR	NR
31	ISOLA DEL GIGLIO	Det. n.138/08.09.2015	Incarico per assistenza tecnica all'Ufficio del Demanio marittimo- Arch. Paola Senatore	19.240,00	SI (ma promiscua e indeterminata)	NON DOVUTO (< 5000 AB.)	NO	SI	SI	NO	6 mesi	NO	SI	NR	NR	SI (Comune Pisa, ha autorizzato)	NO
32	LASTRA A SIGNA	Det. n.689/2015 n.618/2015	Incarico di consulenza psicopedagogica. Dott. Romano Masini	13.000,00	SI	NO	SI	SI	SI	NO	anni educativi 2015/2016 2016/2017	NO	SI	SI (si dispone la pubblicazione)	NR	NR	NR
33	LUCCA	Det. n.514/21.03.2015	Integrazione Incarico di consulenza legale. Avv. Elisa Burlamacchi	10.150,40	SI (generica)	NO (esiste ma è successivo det.)	NO (integraz./estens. Incarico in essere)	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI (si dispone la pubblicazione)	NR	NO	NR
34	LUCCA	Det. n.2440/19.12.2015 n.1708/2015	Incarico ad esperto giuridico nelle materie di Urbanistica per consulenza e assistenza legale. Avv. Elisa Burlamacchi	55.000,00	SI (per carichi lavoro Avvoc.ra com. non può garantire rich. continuità/qualità)	NO	SI	NO	SI	NR	fino al 30.06.2017 (estendibile 31.12.2017)	NO	SI	NR	NR	NO	NR
35	LUCCA	Det. n.2091/24.11.2015	Programma Transfrontaliero Italia-Francia Marittimo - Riprogrammazione progetto Oltrebampé/Oltrebambini e prodotti agricoli eccellenza. Proroga incarico nutrizionista. - Dr.sa S.Perseo.	5.000,00	NO	NO	NO	SI	SI	SI	fino al 31.12.2015	PROROGA (prev.contr.origin; si compenso, per proroga progetto)	SI	SI (da atto sogg. d.lgs.33/2013)	NR (dice no sogg.a.6/7 dl.78/2010 poichè fondi UE: cita Emilia 18/'11)	NR	NR
36	LUCCA	Det. n.2094/24.11.2015	Programma transfrontaliero Italia-Francia Marittimo - Riprogrammazione progetto Oltrebampé/Oltrebambini e prodotti agricoli di eccellenza. Proroga incarico di co.co.co. per esperta nella rendicontazione. Dott.ssa Federica Scatena.	7.000,00	NO	NO	NO	SI	SI	SI	fino al 31.12.2015	PROROGA (prev.contr.origin; si compenso, per proroga progetto)	SI	SI (da atto sogg. d.lgs.33/2013)	NR (dice no applic. a.1/557 l.296/06 modif. l.122/10 per sp.pers.: fondi UE: v.Toscana 111/10)	NR	NR
37	MASSA MARITTIMA	Det. n.64/23.06.2015	Incarico per supporto tecnico/scientifico al Resp. settore culturale e coordinatore Rete dei Musei Prov. Di Grosseto. Dott.ssa Serena Nocchiolini	25.000,00	SI	SI (allegato)	SI	SI	SI	NO	da 01.07.2015 al 30.04.2016	NO	SI	NR	NR (dice no sogg. dl 78/2010, ma ok a.1/557 l.296/06) (fondi da rete museale prov.le)	NR	NR
38	MONTEMURLO	Det. n.51/09.12.2015	Incarico per la redazione di studio geologico di supporto alla futura redazione nuova strumentazione urbanistica. - Mannori & Burchietti + GTI Geologia tecnica	13.000,00	SI	NO	NO (affidam. diretto a sogg. che già svolto incarichi analoghi)	SI	SI	SI	4 mesi (cmq entro nov.'16)	NO	SI	SI (da atto che sarà pubblicato)	NR	NR	NR



N.	COMUNE	ATTO DI CONFERIMENTO	DESCRIZIONE DELL'INCARICO E SUO AFFIDATARIO	IMPORTO (€)	(01) DICHIARAZIONE NON RIS. JNT.	(02) PARERE ORG. REVISIONE	(03) SELEZ. PUBBLICA COMPARATIVA	(04) OGGETTO DETERMINATO	(05) OGGETTO COMPR. FINI IST.	(06) OGGETTO ALT. TE QUALIFICATO	(07-A) DURATA DETERMINATA	(07-B) RINNOVO O PROROGA	(08) INCARICATO: PROFESSIONALITA'	(09) PUBBLICAZIONE SITO WEB	(10) RISPETTO LIMITI ALLA SPESA	(11) INCARICATO DIP. PUBBLICO	(12) INCARICATO IN QUIESCENZA
<b>PROVINCIE - INCARICHI esercizio 2013</b>																	
1	AREZZO	Det. n.4/15.01.2013	Proroga Incarico Professionale per attività di Coordinatore Informazione/Comunicazione Dr. Luca Baccani	58.000,00	NO	NO (successivo det.)	NO	SI	SI	NO	anno 2013	RINNOVO (definita proroga, impropriamente: 1° affidamento è 3 anni rinnovab.+2)	SI (si dispone la pubblicazione)	SI (dichiara rispetto a.5/7 dl n.78/10 veros. errore mat.)	NR	NR	
2	AREZZO	Det. n.2/04.04.2013	Affidamento della attività di assistenza sistemistica. Sig. Lisi Federico	47.190,00	NO (poco person., già car.lav. elev/compl no può assic. serv. contin/tempest..)	NO	NO (gara su preced. inc. analogo)	SI	SI	NO (anche ex a.1/146 l.228/2012)	anno 2013	AFFIDAMENTO REITERATO	NR (solo dice mostrato capacità in preced. incar. analogo)	SI (cita art.18 del dl.83/2012)	NR	NR	
3	AREZZO	Det. n.196/10.12.2013	Incarico per attività di supporto tecnico nelle istruttorie del Servizio Ecologia nei procedimenti di V.I.A. e A.I.A. Ing. M. Massaro	12.688,00	SI	NO (successivo det.)	NO	SI	SI	NO	12 mesi	NO	SI (premessa: aa.26-27 d.33 rispettati)	SI (dichiara rispetto a.6/7* dl.78/10; vi è pure attestaz.)	NR	NR	
4	AREZZO	Det. n.197/10.12.2013	Incarico per supporto tecnico per problemi idrogeologici nei procedimenti di verifica prescrizioni ambientali su discrica rif. loc. Casa Rota. - Prof. G.P. Beretta	12.688,00	SI	SI (dichiarato)	NO	SI	SI	SI	12 mesi	NO	SI (premessa: aa.26-27 d.33 rispettati)	SI (dichiara rispetto a.6/7* dl.78/10)	SI (Prof. UNIMI)	NO	
5	AREZZO	Det. n.208/05.07.2013 Del. G.P. n.173/29.03.2013	Convenzione con CIPLA Centro inter-universitario per l'ambiente, per ricerca sulla capacità di laminazione di bacino antropizzato	20.000,00	NO	NO	NO	SI	SI	SI	12 mesi	NO	SI (premessa: aa.26-27 d.33 rispettati)	NR (dice no sogg. d.78 poichè fondi R.T.; cita SS.RR. 7/11)	NO	NO	
6	AREZZO	Det. n.426/11.12.2013	Affidamento servizio per realizzazione pubblicazione su aree forestali gestite dalla provincia site in Monti di Cortona e del Chianti. Compagnia delle Foreste srl	9.699,00	NO	NO	NO	SI	SI	SI	6 mesi ca.	NO	SI (si prevede la pubblicazione)	SI (vi è attestazione rispetto a.6/7* d.78)	NO	NO	
7	FIRENZE	Dett. n.677/02.05.2013 n.470/2013	N.2 incarichi per stima delle società in house Florence Multimedia e Agenzia Fiorentina. Dott. S. Terenzi	10.067,20	SI (generica)	SI (citato)	SI	SI	SI	SI	30 + 30 gg.	NO	SI (si dispone pubblicazione)	NR	NR	NR	
8	LUCCA	Det. n.3309/29.07.2013 n.3051/2013	Incarico di co.co.co ad architetto per esame degli impatti circolazione merci - Progetto Transfrontaliero (europeo). Arch. Debora Agostini	33.689,65	SI	NO (successivo a det. e a decorr.contr)	SI (da elenco interno previo avviso per iscrizione in esso)	SI	SI	SI	da 01.08.2013 al 31.07.2014	NO	SI (si dispone pubblicazione)	NR (fondi UE)	NR	NR	
9	LUCCA	Det. n.3310/29.07.2013 n.3050/2013	Incarico co.co.co servizi di ingegneria nell'ambito del Progetto europeo LOSE - Progetto Transfrontaliero. Ing. Carlo Alberto Masi	11.999,28	SI	NO (successivo det.)	SI (da elenco interno previo avviso per iscrizione in esso)	SI	SI	SI	6 mesi	NO	SI (si dispone pubblicazione)	NR (fondi UE)	NR	NR	
10	LUCCA	Dett. n.917/05.03.2013 n.321/2013	Incarico di consulenza scientifica circa i sistemi di rilevamento dati e comunicazioni informazz mobilità. Laboratorio LOGIT UniPi Dip. Ingegn. Civ.	7.000,00	NO	NO	NO (invito 3 soggetti ax a.125 dlgs.163/06)	SI	SI	SI	entro il 30.06.2013	NO	NR	NR	NR	NO	NO
11	LUCCA	Det. n.1052/11.03.2013	Inc. a "Centro Studi e Ricerche Fondazione Campus Studi del Mediterraneo" per analisi del contesto imprenditoriale lucchese	14.520,00	SI	NO	NO (affidato ex a.125 d.lgs n.163/2006)	SI	NO	SI	1,5 mesi ca.	NO	SI (da atto sogg. pubblicazione ex art.18 d.l.83/2012)	NR	NO	NO	
12	MASSA	Det. n.3828/06.11.2013 n.2858/2013	Incarico per supporto gestione e monitoraggio gestione finanz. progetto europeo Corem. Sig. Davide Bedocchi	8.000,00	SI (generica)	NO	SI	SI	SI	NO	12 mesi ca.	NO	SI (si prevede pubblicazione ex dlgs.33/2013)	NR	NR	NR	
13	PISA	Det. n.128/31.07.2013 n.160/2011	Incarico co.co.co. Coordin.to, gestione, comunicazione progetto "A scuola di diversità". Conferito dalla "Istituzione Centro Nord-Sud" della Provincia di Pisa. Dr.sa Lucia Guarini.	12.800,00	NO (ricerca interna per affidam.inc.)	NO	NO (stesso affidatario di incarico 2011 per 'continuità' progg.i)	SI	SI	NO	5 mesi	NO (ma progetto 'in continuità' con altro; stessi graduat. e sogg.)	SI	NR	NR (fondi UE - FSE)	NR	NR
14	PISA	Det. n.153/27.08.2013 n.116/2013	Incarico co.co.pro. Coordin.to e gestione Progetti finanziati da Regione Toscana. Conferito dalla "Istituzione Centro Nord-Sud" della Provincia di Pisa. Dr. Daniele Carpita	12.800,00	NO (ricerca interna per affidam.inc.)	NO	SI	SI	SI	NO	5 mesi	NO	SI	NR (fondi regionali)	NR	NR	
15	PISA	Dett. n.4760/08.10.2013 n.3803/2013	Incarico: valutatore progetti di orientamento, formazione professionale, politiche del lavoro. Dott. Federico Alberti	30.000,00	SI	SI (citato e esibito)	SI	SI	SI	NO	12 mesi	NO	SI (mero richiamo dlgs.33/2013)	NR (fondi UE - FSE)	NR	NR	
16	PISA	Dett. n.5135/25.10.2013 n.3807/2013	Incarico di "Tutor" presso Centro per l'impiego di Pontedera. Dott.sa Emilia Lacroce	19.000,00	SI	SI (citato e esibito)	SI	SI	SI	NO	12 mesi	NO	SI (mero richiamo dlgs.33/2013)	NR (fondi UE - FSE)	NR	NR	
17	PISA	Dett. n.5138/25.10.2013 n.3805/2013	Incarico di "Sistemista" presso i Centri per l'impiego della Provincia di Pisa. Dott. Walter Fasano	23.100,00	SI	SI (citato e esibito)	SI	SI	SI	NO	7 mesi	NO	SI (mero richiamo dlgs.33/2013)	NR (fondi UE - FSE)	NR	NR	
18	PISA	Dett. n.5226/29.10.2013 n.3914/2013	N.2 incarichi tecnici per programma di cooperazione transfrontaliero Italia-Francia Marittimo. Ing. A. Giaccherini e Ing. Matteo Rossi	22.000,00	SI (generica)	NO (successivo det.)	SI	SI	SI	SI	6 mesi 5 mesi	NO	SI (dispone la pubblicazione ex a.53 tulp.)	NR (fondi UE)	NR	NR	

N.	COMUNE	ATTO DI CONFERIMENTO	DESCRIZIONE DELL'INCARICO E SUO AFFIDATARIO	IMPORTO (€)	(01) DICHIARAZIONE NON RIS .JNT.	(02) PARERE ORG.REVISIONE	(03) SELEZ.PUBBLICA COMPARATIVA	(04) OGGETTO DETERMINATO	(05) OGGETTO COMPR. FINI IST.	(06) OGGETTO ALT.TE QUALIFICATO	(07-A) DURATA DETERMINATA	(07-B) RINNOVO O PROROGA	(08) INCARICATO: PROFESSIONALITA'	(09) PUBBLICAZIONE SITO WEB	(10) RISPETTO LIMITI ALLA SPESA	(11) INCARICATO DIP.PUBBLICO	(12) INCARICATO IN QUIESCENZA
19	PISA	Dett. n.5546/18.11.2013 n.4165/2013	Incarico co.co.co. per coordinatore tecnico-scientifico dell'Osservatorio scolastico prov.le. Prof. Rino Picchi	16.550,00	NO (ricerca interna per affidam.inc.)	SI (citato e esibito)	SI	SI	SI	NO	8 mesi	NO	SI (da atto che è condiz.efficacia)	NR (fondi Cnipa + reg.)	NR	NR	
20	PISA	Dett. n.5729/2013 n.4215/2013	N.2 incarichi tecnici di Geologo per il Servizio Difesa del Suolo. Dr. Nicola Casarosa e Dr. Luca Vaselli	39.200,00	SI	SI (citato e esibito)	SI	SI	SI	SI	1 anno	NO	SI	NR	NR	NR	
21	PISA	Det. n.5754/27.11.2013 n.4413/2013	Incarico a supporto delle attività dell'Osservatorio Sociale. Dott.sa Irene Psaroudakis	15.000,00	NO (ricerca interna per affidam.inc.)	NO (successivo det.)	SI	SI	SI	SI	12 mesi	NO	SI	NR (fondi reg.li)	NR	NR	
22	PISA	Dett. n.5920/05.12.2013 n.4476/2013	Incarico co.co.co. di esperto in educazione scientifica. Prof.sa Rosellina Bausani	9.000,00	NO (ricerca interna per affidam.inc.)	NO (successivo det.)	SI	SI	SI	SI	7 mesi	NO	SI (da atto che è condiz.efficac.)	NR (fondi reg.li)	NR	NR	
23	SIENA	Det. n.731/18.03.2013	N.3 incarichi professionali per attività di valutazione progetti formativi Dr.sa I.Bellini, Dr.F.Alberti, Dr.Fabio Zanon	8.058,44	NO	NO	SI	SI	SI	NR	4, 5, 7 gg.	NO	SI	NR (fondi reg.li)	NR	NR	
24	SIENA	Det. n.787/21.03.2013	Terre di Siena Green - Progetto filiera corta' - 3 incarichi di coordinamento, promoz.e comunic. di Bottega di Stigliano (spaccio e degust.prod.locali, inform.consumatt.). P.Mauri, Dr.e A.Peruzzi e E.BonavitaCola	30.734,34	SI	NO	NO (Affidam.to diretto ex a.70/IV-c) Reg.: prest.art/cult/scien non comparabili)	NO	SI	NO	termine 31.12.2013	NO	NR	SI (si dispone la pubblicazione)	NR (fondi Fond.MPS)	NR	NR
25	SIENA	Det. n.1058/18.04.2013	Integrazione oraria 5 incarichi 2012 (Falsini, Cerbucci, Venturini, Agnelli, Frizzi) e 2 nuovi incarichi (Paradisi e Battisti) per orientamento di 2° livello c/o C.P.I. per rilascio carte ILA.	34.485,00	NO	NO	NO	SI	SI	NO	570 h.	NO	NR	SI (si dispone la pubblicazione)	NR	NR	
26	SIENA	Det. n.2998/13.11.2013	N.18 incarichi ad agronomi, forestali, periti agrari, agrotecnici per verifiche e controlli inerenti lo sviluppo rurale. Dr. Mercati + altri	52.434,84	NO	NO	SI (da lista formata su avviso pubbl. approv.det.1701/13)	SI	SI	NO	termine 31.12.2013 (NB: compenso 'a pratica')	NO (ma vari analoghi incar. in preced)	SI	SI (si dispone la pubblicazione)	NR (rit. no sogg. x mat. art.6 dl.78/2010)	NR	NR
				<b>570.703,75</b>													

**PROVINCIE - INCARICHI esercizio 2014**

N.	PROVINCIA	ATTO DI CONFERIMENTO	DESCRIZIONE DELL'INCARICO E SUO AFFIDATARIO	IMPORTO (€)	(01) DICHIARAZIONE NON RIS .JNT.	(02) PARERE ORG.REVISIONE	(03) SELEZ.PUBBLICA COMPARATIVA	(04) OGGETTO DETERMINATO	(05) OGGETTO COMPR. FINI IST.	(06) OGGETTO ALT.TE QUALIFICATO	(07-A) DURATA DETERMINATA	(07-B) RINNOVO O PROROGA	(08) INCARICATO: PROFESSIONALITA'	(09) PUBBLICAZIONE SITO WEB	(10) RISPETTO LIMITI ALLA SPESA	(11) INCARICATO DIP.PUBBLICO	(12) INCARICATO IN QUIESCENZA
1	AREZZO	Det. n.40/26.03.2014	Incarico professionale mediante co.co.co. per riscossione anche via coattiva canoni demanio (idrico). Dr.D.Girolami	6.407,41	SI	SI	NO	SI	SI	NO	3 mesi	NO	SI (dà atto che sarà pubblicato)	SI (dichiarato e attestato)	NR	NR	
2	AREZZO	Det. n.21/11.07.2014	Incarico co.co.co. per riscossione anche via coattiva canoni demanio (idrico). Dr.D.Girolami	6.407,41	SI	SI (citato)	NO	SI	SI	NO	3 mesi	PROROGA (così qualificata)	SI (dà atto che sarà pubblicato)	SI (dichiarato e attestato) anche dl 66!!!	NR	NR	
3	AREZZO	Det. n.175/26.09.2014	Incarico co.co.co. per riscossione anche via coattiva canoni demanio (idrico). Dr.D.Girolami	6.407,41	SI	SI (citato)	NO	SI	SI	NO	3 mesi	PROROGA (così qualificata)	SI (dà atto che sarà pubblicato)	SI (dichiarato e attestato) anche dl 66!!!	NR	NR	
4	AREZZO	Det. n.375/17.12.2014	Incarico co.co.co. per riscossione anche via coattiva canoni demanio (idrico). Dr.D.Girolami	15.377,79	SI	SI (citato)	NO	SI	SI	NO	6 mesi	PROROGA (così qualificata)	SI (dichiarato)	SI (dichiarato e attestato) anche dl 66!!!	NR	NR	
5	GROSSETO	Det. n.1481/23.05.2014	Incarico co.co.co.gestione amm.contabile e org.va progetti del P.O. Italia Francia marittimo: Sonata di mare e Ippoty. Dott.sa Linda Venturi	37.861,32	NO	NO	NO	SI	SI	NO	termine 31.07.2015	PROROGA (così qualificata) (cita L.228/2012)	SI (dà atto che sarà pubblicato)	NR (fondi UE 75%)	NR	NR	
6	GROSSETO	Det. n.1879/26.06.2014	Incarico co.co.co. gestione amm.contab. e org.va progetti P.O. Italia Francia Marittimo:Europa 2020, Vagal+,Terragir2. Dott.sa Tamara Fattorini	32.843,37	NO	NO	NO (graduatoria 2012 per incar. analoghi)	SI	SI	NO	1 anno	NO	SI (dà atto che sarà pubblicato)	NR (dichiara rispetto art.6/8° d.78/2010) (fondi UE)	NR	NR	
7	GROSSETO	Det. n.1887/26.06.2014	Incarico co.co.co. gestione amm.contab. e organizz.va progetti PO Italia Francia Marittimo (Fabbrica Europa, MED@line, Tarragir 2, Biomass) e Programma LIFE+ (Life Strade, Life Semente). Dr.sa Cristina Attilio	63.312,87	NO	NO	NO	SI	SI	NO	1 anno ca.	PROROGA (così qualificata) (cita L.228/2012)	SI (dà atto che sarà pubblicato)	NR (dichiara rispetto art.6/8° d.78/2010) (fondi UE)	NR	NR	
8	LUCCA	Det. n.468/11.02.2014 n.6015/2013	Incarico per redazione di parere legale su crediti da sanzioni amm.ve in tema rifiuti. Prof. Avv. Francesco Pistolesi	7.390,36	SI	NO (successivo det.)	NO (scelta da elenco formato d'ufficio)	SI	SI	SI	NO	NO	SI (dà atto che sarà pubblicato, ed è condiz. efficacia)	SI (dichiarato, rif. dl.78/2010; cmq fondi reg.li)	NO	NR	
9	LUCCA	Dett. n.1545/11.04.2014 n. 910/2014 n. 193/2014 n.5109/2013	Incarico per attivazione sistemi integrati di accesso rete musei. Fondazione Promo P.A.	14.481,60	NO	NO	NO (Proc.negoziata ex art.125 d.163; Mepa-Start)	SI	SI	SI	entro il 30.06.2014	NO	SI (dà atto che sarà pubblicato)	SI (dichiarato, rif. art.6 dl.78/2010; cmq fondi reg.li)	NO	NO	



N.	COMUNE	ATTO DI CONFERIMENTO	DESCRIZIONE DELL'INCARICO E SUO AFFIDATARIO	IMPORTO (€)	(01) DICHIARAZIONE NON RIS .JNT.	(02) PARERE ORG.REVISIONE	(03) SELEZ.PUBBLICA COMPARATIVA	(04) OGGETTO DETERMINATO	(05) OGGETTO COMPR. FINI IST.	(06) OGGETTO ALT.TE QUALIFICATO	(07-A) DURATA DETERMINATA	(07-B) RINNOVO O PROROGA	(08) INCARICATO: PROFESSIONALITA'	(09) PUBBLICAZIONE SITO WEB	(10) RISPETTO LIMITI ALLA SPESA	(11) INCARICATO DIP.PUBBLICO	(12) INCARICATO IN QUIESCENZA
<b>UNIONI - INCARICHI esercizio 2013</b>																	
1	Unione Pratomagno	Det. n.14/23.01.2013	Incarico di co.co.co. per inserimento dati informatici e analisi statistiche relative alla applicazione contributo di bonifica. Bellotti Rossella	21.388,77	SI (generica)	NO (prosp. trasm. cita parere del 31.07.2013 !)	NO	SI	SI	NO	1 anno (fino al 22.01.2014)	PROROGA (prog. no finito per sopravv. adempimenti)	NR	NR	NR (prosp. trasm. a CdC dice ok su a.9/28 dl.78/10)	NR	NR
2	Unione Pratomagno	Det. n.27/30.01.2013	Incarico di co.co.co. per redazione e attuazione piani di manutenzione ordinaria, attuativi del piano di riparto di contribuzione. Di Lauro Rocco	22.036,62	SI (generica)	NO (prosp. trasm. cita parere del 31.07.2013 !)	NO	SI	SI	NO	1 anno (fino al 31.01.2014)	PROROGA (prog. no finito per sopravv. adempimenti)	SI	NR	NR (prosp. trasm. a CdC dice ok su a.9/28 dl.78/10)	NR	NR
3	UNIONE MONT. COMUNI VALTIBERINA TOSCANA	Del.GE n.4/15.01.2013 Det. n.60/21.01.2013	Gestione Ufficio Stampa - Incarico di collaborazione. Sig. Francesco Del Teglia	16.015,56	SI	NO	NO	SI	SI	NO	1 anno da 01.01.2013 al 31.12.2013	RINNOVO (tale qualificato) (già prorogata o rinnov in prec)	SI (si dispone la pubblicazione)	SI (si dispone la pubblicazione)	NR (prosp. trasm. dice ente nuovo, importo non > eserc. preced)	NR	NR
4	UNIONE MONT. COMUNI VALTIBERINA TOSCANA	Del. GE n.80/30.07.2013 Det. n.582/23.08.2013	Incarico di assistente sociale con contratto di collaborazione occasionale nell'ambito progetto "Home Care Premium 2012". Dott.ssa Elena Fontana.	5.425,00	SI (per altri impegni lavoro dei dipp.)	NO	SI	SI	SI	NO	da 26.08.2013 al 31.12.2013	NO	SI	NR	NR	NR	NR
5	UNIONE COMUNI FIESOLE VAGLIA	Det. n.90/08.05.2013	Incarico professionale di Coordinatore organizzativo e di produzione del Festival Estate Fiesolana 2013. Sig. Massimo Carotti.	10.103,50	NO	NO	SI	SI	SI	NO	5 mesi	NO	NR	SI (si dispone la pubblicazione)	NR	NR	NR
6	UNIONE COMUNI FIESOLE VAGLIA	Det. n.3/20.05.2013	Incarico co.co.co. per Direttore tecnico del Festival Estate Fiesolana 2013. Sig. Cona Saverio	17.477,32	SI	NO	NO (ex reg.int. prest. tec/art/cult o comp. spec. no comparab)	SI	SI	NO	71 giorni (da 20.05.2013 al 03.08.2013)	NO (ma stesso sogg. inc. anni preced)	NR (solo citato c.v.)	SI (si dispone la pubblicazione)	NR (cita l'irrelevante art.14/9 d.78/2010)	NR	NR
7	UNIONE MONT. COMUNI DEL MUGELLO	Det. n.127/29.03.2013	Incarico co.co.co. per lo svolgimento di attività statistiche nelle more svolgimento concorso. Dott.ssa Carolina Graziani	15.240,00	SI (generica)	SI	SI	SI	SI	NO	6 mesi	NO	SI (si dispone la pubblicazione)	SI (si dispone la pubblicazione)	NR (cita spesa person) (Società Salute rimb. 66,67% )	NR	NR
8	UNIONE COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA	Det. n.105/14.10.2013	Incarico di amministratore di sistema e servizio informatico 2013/2014. Sig. Olivetto Lorenzo	6.000,00	SI	SI	NO	SI	SI	NO (anche ex a.1/146 L.228/12).	1 anno	AFFIDAMENTO REITERATO	NR	NR	NR	NR	NR
9	UNIONE COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE	Det. n.1125/31.12.2013	Incarico per assistenza e gestione ammin.va, tecnica e contabile del progetto UE "LIFE / P.Pro.Spo.T.". Dott. Davide Melini	12.200,00	SI (generica carenza; per ritardi di terzi non stato suff. n.1 dip. t.d. ex prog.)	NO (dice solo che è stato chiesto; subordina a esito posit. la stipula)	SI	SI	SI	NO	8 mesi ca.	NO	SI	NR	NR	NR	NR
10	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	Det. n.319/06.08.2013	Incarico di consulenza a progetto "il nostro piano di protezione civile", progettaz, coord.to e gest. proc. partecipativo (incluso uff.stampa). Dr.F.Binaglia.	18.000,00	NO	SI (menzionato)	NO (Affid.to diretto ex a.125/11 tu 163/06 e a.6/2 Reg.inc.)	SI	SI	NO	fino al 31.12.2013	NO	SI	NR	NR (prog. finan.to in parte da Aut. Reg.Partecip.)	NR	NR
11	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	Det. n.420/04.10.2013	Incarico di analisi e progettazione di attività volte a aumentare qualità dei servizi erogati da infrastruttura tecnica di Centro GIS Garfagnana. - Dr.R.Fabiani	20.000,00	SI	SI	NO (affidato al sogg. realizzatore Gis)	SI	SI	NO	1 anno	NO	NR	SI (si dispone la pubblicazione)	NR	NR	NR
12	UNIONE COMUNI MONTANA LUNIGIANA	Det. n.58/22.01.2013	incarico di collaborazione presso ufficio ragioneria per la redazione del bilancio, rendiconto, assestamento e connessi. - Dr.Massimiliano Germiniasi	12.189,00	SI (manca Resp.SS.Fin)	NO	NO	SI	SI	NO	1 anno	AFFIDAMENTO REITERATO	SI	NR	NR	SI (dirigente Com. Pietrasanta: c'è N.O.)	NO
				<b>176.075,77</b>													

<b>UNIONI - INCARICHI esercizio 2014</b>																	
N.	UNIONE	ATTO DI CONFERIMENTO	DESCRIZIONE DELL'INCARICO E SUO AFFIDATARIO	IMPORTO (€)	(01) DICHIARAZIONE NON RIS .JNT.	(02) PARERE ORG.REVISIONE	(03) SELEZ.PUBBLICA COMPARATIVA	(04) OGGETTO DETERMINATO	(05) OGGETTO COMPR. FINI IST.	(06) OGGETTO ALT.TE QUALIFICATO	(07-A) DURATA DETERMINATA	(07-B) RINNOVO O PROROGA	(08) INCARICATO: PROFESSIONALITA'	(09) PUBBLICAZIONE SITO WEB	(10) RISPETTO LIMITI ALLA SPESA	(11) INCARICATO DIP.PUBBLICO	(12) INCARICATO IN QUIESCENZA
1	UNIONE MONT. COMUNI VALTIBERINA TOSCANA	Del.GE n.13/29.01.2014	Gestione Ufficio Stampa - Incarico di collaborazione. Sig. Francesco Del Teglia	6.693,30	SI	NO	NO	SI	SI	NO	5 mesi da 01.02.2014 al 30.06.2014	RINNOVO (tale qualificato) (già prorogata o rinnov in prec)	SI	SI (si dispone la pubblicazione)	NR	NR	NR
2	UNIONE MONT. COMUNI VALTIBERINA TOSCANA	Del.GE n.95/10.07.2014	Gestione Ufficio Stampa - Incarico di collaborazione. Sig. Francesco Del Teglia	6.345,86	SI	NO	NO	SI	SI	NO	6 mesi da 01.07.2014 al 31.12.2014	RINNOVO (tale qualificato) (già prorogata o rinnov in prec)	SI	SI (si dispone la pubblicazione)	SI (attestata per dl.66/14)	NR	NR
3	UNIONE MONT. COMUNI VALTIBERINA TOSCANA	Del.GE n.3/09.01.2014 Det. n.11/15.01.2014	Incarico di collaborazione occasionale per la gestione del progetto "" Home Care Premium 2012"". D.sa Elena Fontana.	1.668,75	SI (per altri impegni lavoro dei dipp.)	NO	NO (stesso affidat. Incarico preced)	SI	SI	NO	da 15.01.2014 al 28.02.2014	AFFIDAMENTO REITERATO	SI	NR	NR (100% fondi Prov.)	NR	NR
4	UNIONE MONT. COMUNI VALTIBERINA TOSCANA	Del.GE n.3/09.01.2014 Det.n.142/26.02.2014	Incarico di co.co.co. quale assistente sociale nell'ambito della prosecuz. del progetto "Home Care Premium 2012". Dott.ssa Elena Fontana.	5.006,25	SI (per altri impegni lavoro dei dipp.)	NO	NO (stesso affidat. Incarico preced)	SI	SI	NO	da 01.03.2014 al 10.07.2014	AFFIDAMENTO REITERATO	SI	NR	NR (100% fondi Prov.)	NR	NR
5	UNIONE MONT. COMUNI VALTIBERINA TOSCANA	Del. GE n.92/10.7.2014 Dett. n.511/10.07.2014 n.515/14.07.2014	Incarico di co.co.co. quale assistente sociale nell'ambito della prosecuz. del prog. Home Care Premium 2012 e supporto tecnico/ammin.vo al Servizio Sociale. Dott.ssa Elena Fontana.	6.599,13	NO (dice nuovo inc. necess/urg. per scadd.progetto e evit.danni utenti)	NO	NO (stesso affidat. Incarico preced)	SI	SI	NO	da 11.07.2014 al 31.12.2014	AFFIDAMENTO REITERATO	SI	NR	SI (attestata per dl.66/14)	NR	NR
6	UNIONE MONT. COMUNI VALTIBERINA TOSCANA	Del.GE n.153/29.12.2014 Det. n.45/23.01.2015	Proroga incarico co.co.co. di assistente sociale per prosecuzione progetto "Home Care Premium 2012" (prorogato al 28.2.2015) e avvio di "Home Care Premium 2014" (dal 01.3.2015). D.sa E.Fontana	12.943,55	SI (per altri impegni lavoro dei dipp.)	NO	NO (stesso affidat. Incarico preced)	SI	SI	NO	da 01.01.2015 al 30.11.2015	AFFIDAMENTO REITERATO	SI	NR	NR (H.C.P. 2012: 100% fondi Provincia) (+tab.trasm. dice ok '15 lim.sp.pers)	NR	NR
7	UNIONE COMUNI FIESOLE VAGLIA	Det. n.80/14.04.2014	Incarico professionale di Coordinatore organizzativo e di produzione del Festival Estate Fiesolana 2014. Sig.Massimo Carotti	10.187,00	NO	NO	SI	SI	SI	NO	5 mesi	NO (ma stesso vincit. anno prec.)	NR	SI (si dispone la pubblicazione)	NR	NR	NR
8	UNIONE COMUNI FIESOLE VAGLIA	Det. n.139/21.05.2014	Incarico co.co.co. per Direttore Tecnico del Festival Estate Fiesolana 2014. Sig.Saverio Cona	17.586,06	SI	NO	NO (ex reg.int. ritenute prest. tec/art/cult o comp.spec.incomp)	SI	SI	NO	51 giorni (da 29.05.2014 al 06.08.2014)	NO (ma stesso sogg. inc. anni precc.)	NR (solo citato c.v.)	SI (si dispone la pubblicazione)	NR	NR	NR



